

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 25 maggio 2018

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,

L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2018.

Costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia pag. 4

Modifiche al regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana pag. 4

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 2 maggio 2018.

Revisione delle voci relative alla viticoltura del Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali pag. 5

DECRETO 11 maggio 2018.

Applicazione della misura ufficiale di distruzione delle piante infette da Citrus Tristeza Virus (CTV) pag. 7

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 10 maggio 2018.

Approvazione dell'elenco provvisorio delle istanze ammissibili, finanziabili e non finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea di azione 3.5.1_01 - PO FESR Sicilia 2014-2020 pag. 8

Assessorato dell'economia

DECRETO 23 aprile 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018 pag. 13

DECRETO 26 aprile 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 pag. 14

DECRETO 26 aprile 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 pag. 17

DECRETO 3 maggio 2018.

Affidamento all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni della definizione delle operazioni di liquidazione dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 pag. 20

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro

DECRETO 14 maggio 2018.

PO FSE 2014-2020, Azione 9.3.7, Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari: approvazione dell'elenco provvisorio delle domande ammissibili e non ammissibili alla valutazione e irricevibili pag. 21

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DECRETO 2 maggio 2018.

Avviso pubblico per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città" pag. 30

Assessorato della salute

DECRETO 9 maggio 2018.

Ambito territoriale carente di pediatria di libera scelta..... pag. 33

DECRETO 16 maggio 2018.

Bando incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale 1 marzo 2018 - Integrazione A.S.P. Catania pag. 43**DISPOSIZIONI E COMUNICATI****Corte costituzionale:**

Ricorso alla Corte costituzionale dell'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 1, recante: "Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di variazione di denominazione dei comuni termali"..... pag. 52

Sentenza 22 marzo - 26 aprile 2018, n. 89. . . pag. 54

Presidenza:

Provvedimenti concernenti nomina dei commissari straordinari degli Istituti autonomi case popolari di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo pag. 62

Provvedimenti concernenti conferma degli incarichi conferiti ai commissari straordinari degli Istituti autonomi case popolari di Acireale, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani pag. 62

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente Acquadotti Siciliani (E.A.S.) pag. 63

Nomina del commissario liquidatore degli enti soppressi Ente Minerario Siciliano (E.M.S.) ed Ente Siciliano per la Promozione Industriale (E.S.P.I.) pag. 63

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Beato Cardinale Dusmet - Fondo di solidarietà antiusura. pag. 63

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

PSR Sicilia 2014/2020 - Approvazione del quadro degli impegni ai fini della riduzione o esclusione relativamente alla sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento" pag. 63

Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia orientale. . pag. 63

Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale . pag. 63

Assessorato delle attività produttive:

Scioglimento, senza nomina di liquidatore, della cooperativa Solare Uno, con sede in Enna pag. 63

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative con sede nelle province di Ragusa, Catania ed Enna . . pag. 63

Costituzione della commissione per l'abbinamento Esperto/Progetto nell'ambito della valutazione dei progetti di cui alle azioni 1.1.3, 1.1.5 e 1.2.3, in attuazione del PO FESR 2014/2020 pag. 64

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Provvedimenti concernenti approvazione delle Piste di controllo per le procedure di attuazione delle azioni 4.3.1 e 4.1.1. del PO FESR Sicilia 2014/2020 pag. 64

Modifica del decreto 14 dicembre 2015 intestato alla ditta Rekogest s.r.l., con sede legale ed impianto in Termini Imerese pag. 64

Autorizzazione alla ditta GM s.r.l., con sede in Cinisi, all'utilizzo di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di biostabilizzazione di rifiuti . . pag. 64

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Comunicato relativo al decreto n. 852 dell'11 maggio 2018 di Conformità di 16 interventi finanziati con FSC - Obiettivi di servizio "Servizi di cura per la prima infanzia", azione 9.3.1 del PO FESR 2014-2020..... pag. 64

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Ammissione a finanziamento e impegno di somma per la realizzazione di lavori nell'Interporto di Catania . pag. 64

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Approvazione della graduatoria provvisoria dell'Avviso pubblico n. 1/2018 "Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale a.s.f. 2017-2018" pag. 64

Assessorato della salute:

Approvazione della convenzione per la realizzazione del progetto "La farmacia dei servizi: realizzazione piattaforma informatica" pag. 64

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Capaci pag. 65

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante urbanistica del comune di Gravina di Catania - sentenza TAR Sicilia - ditta Francesco Cantone ed altri pag. 65

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante urbanistica per l'edificazione di nuovi edifici nel comune di Palagonia pag. 65

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di varianti urbanistiche del comune di Catania pag. 65

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE*ERRATA CORRIGE***Leggi e decreti presidenziali**

DECRETO PRESIDENZIALE 7 marzo 2018, n. 6.

Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29. Sistema di certificazione regionale delle competenze pag. 65

SUPPLEMENTI STRAORDINARI*Supplemento straordinario n. 1*

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 30 settembre 2017.

Supplemento straordinario n. 2

Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 ottobre 2017.

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DECRETO PRESIDENZIALE 10 maggio 2018.

Costituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Vista la legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 e successive modificazioni, che prevede l'istituzione di una "Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia";

Considerato che l'articolo 1, comma 3, della precitata legge regionale stabilisce che "la Commissione è composta da tredici deputati nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente all'Assemblea regionale siciliana";

Visto l'ordine del giorno n. 7 "Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta e di vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia", approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta n. 19 del 14 febbraio 2018;

Viste le designazioni pervenute dai Gruppi parlamentari;

Visto il Regolamento interno dell'Assemblea;

Decreta:

Articolo unico

È nominata la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia, con le relative attribuzioni previste dalla legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 e successive modificazioni.

La Commissione è composta da 13 deputati, e precisamente dagli onorevoli:

Assenza Giorgio; Cannata Rossana; D'Agostino Nicola; De Luca Antonino; Fava Claudio; Galvagno Gaetano; Lantieri Annunziata Luisa; La Rocca Ruyolo Margherita; Lupo Giuseppe; Pellegrino Stefano; Pullara Carmelo; Schillaci Roberta; Zitelli Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assemblea e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 maggio 2018.

MICCICHÉ

(2018.20.1245)010

Modifiche al regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana.

Modifiche al regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana approvate il 30 aprile 2018:

(Documento I)

Art. 1

All'art. 4, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"5. Nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti di diritto ai sensi dell'articolo 23, comma 2, esistenti all'atto della sua prima elezione.

6. Quando, a seguito delle votazioni di cui al comma 1 del presente articolo, uno o più Gruppi di cui al comma precedente, diversi dal Gruppo Misto, non risultino rappresentati, si procede all'elezione di un corrispondente numero di Segretari, che ha luogo in una successiva seduta nella data stabilita dal Presidente dell'Assemblea.

7. Qualora i Gruppi parlamentari costituiti di diritto di cui al comma 5 siano già rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, si procede in subordine all'elezione degli ulteriori Segretari fra i deputati appartenenti a Gruppi parlamentari autorizzati dal Consiglio di Presidenza, che siano espressione di forze politiche che abbiano partecipato con proprie liste aventi lo stesso contrassegno alla competizione elettorale, e che abbiano ottenuto nell'intera Regione una cifra elettorale pari almeno alla soglia percentuale minima dei voti validi prevista dalla legge per l'elezione dei deputati all'Assemblea regionale siciliana.

8. Il numero degli ulteriori Segretari, di cui ai commi 6 e 7, comunque eletti non può in ogni caso essere complessivamente superiore a due.

8 bis. Ciascun deputato può scrivere sulla scheda di votazione un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi non rappresentati di cui ai commi 6 e 7, ottengono il maggior numero di voti limitatamente ad uno per ciascuno dei suddetti Gruppi.

8 ter. I Segretari eletti ai sensi dei precedenti commi 6 e 7 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione ovvero nel caso in cui entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza."

Art. 2

L'articolo 168 è sostituito con il seguente:

"Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 168

1. Le modifiche all'articolo 4 del Regolamento interno, previste dall'articolo 1 del presente Documento I, sono applicate secondo modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza ad invarianza di spesa relativamente ai costi delle Segreterie particolari e delle spese di rappresentanza dei componenti del Consiglio di Presidenza.

2. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 1, il Consiglio di Presidenza è delegato ad apportare le necessarie rimodulazioni dei costi, a seguito delle quali si potrà procedere all'elezione di ulteriori deputati Segretari."

Art. 3

All'articolo 10, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "2. In caso di necessità, il Presidente può chiamare uno o più deputati presenti in Aula ad esercitare le funzioni di Segretari."

Art. 4

All'articolo 25 *quater*, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7 bis. Le movimentazioni finanziarie effettuate nel periodo successivo alla cessazione del Gruppo a seguito della fine della legislatura o per qualsiasi altra causa, e relative esclusivamente alle attività meramente solutorie

delle obbligazioni ancora pendenti a quella data, trovano evidenza contabile nel rendiconto suppletivo.

7 *ter*. Il rendiconto suppletivo, a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del Gruppo al momento della sua cessazione, entro trenta giorni dall'ultima operazione contabile che definisce la fase di liquidazione, e comunque entro un anno dallo scioglimento del Gruppo, è trasmesso al Presidente dell'Assemblea che lo trasmette, entro i cinque giorni successivi, alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

7 *quater*. Le eventuali operazioni residue, la cui impossibilità a definire entro il termine di un anno dallo scioglimento del Gruppo deve essere espressamente motivata e documentata per ciascuna singola operazione, sono oggetto di un ulteriore rendiconto suppletivo da presentare entro 30 giorni dalla definizione dell'ultima pendenza con le modalità di cui al precedente comma 7 *ter*.

7 *quinquies*. Eventuali ulteriori avanzi di gestione, certificati con la presentazione del rendiconto suppletivo, sono restituiti all'Assemblea.”.

Art. 5

– Agli articoli 73 *bis*.1 e 73 *bis*.2, le parole “documento di programmazione economico-finanziaria” sono sostituite con le seguenti: “documento di economia e finanza regionale”.

– Agli articoli 64 *bis*, 73 *ter*, 73 *quater*, 73 *quinquies*, 74 *septies* e 121 *sexies*, le parole “legge finanziaria” sono sostituite con le seguenti: “legge di stabilità regionale”.

Il Presidente: MICCICHÈ

(2018.20.1240)010

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 2 maggio 2018.

Revisione delle voci relative alla viticoltura del Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA MEDITERRANEA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1997, n. 47, “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana” e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 643/Area 1[^]/SG del 29 novembre 2017, con il quale si è proceduto alla nomina del dott. Edgardo Bandiera ad Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 47 del 13 febbraio 2018 e il D.P. n. 696 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato conferito al dr. Carmelo Frittitta l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura;

Visto il reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed, in particolare, l'art. 46;

Visto il decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, che definisce le modalità di applicazione del regime di aiuti comunitari relativo alla misura “Riconversione e ristrutturazione vigneti” dell'OCM Vino, di cui all'art. 46 del citato reg. UE n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

Visto il Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali, allegato al D.A. n. 14/Gab

del 25 febbraio 2015 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 13 marzo 2015;

Vista la nota del collegio provinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati della provincia di Trapani n. 58 dell'8 giugno 2017, trasmessa per competenza al Dipartimento regionale agricoltura e al servizio 2 del medesimo Dipartimento dalla segreteria tecnica dell'ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore con nota n. 39083 del 4 agosto 2017 e con la quale si evidenziavano delle criticità esistenti in alcune voci del Prezzario regionale agricoltura di cui al punto precedente e riguardanti il comparto vitivinicolo;

Visto la nota n. 43617 del 7 settembre 201 del servizio 2 del Dipartimento regionale agricoltura, in riscontro alla nota n. 39083 del 4 agosto 2017 di cui sopra, con la quale si riscontrava la nota del Collegio provinciale dei periti agrari e dei periti agrari laureati della provincia di Trapani di cui sopra e con la quale si prendeva atto del problema sollevato, evidenziando, al contempo, alcune voci palesemente squilibrate, e riservandosi la possibilità di un ulteriore approfondimento su altre voci riguardanti il comparto vitivinicolo;

Ritenuto di dover procedere ad una revisione delle voci relative ai costi di realizzazione del vigneto inserite nel Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di cui sopra, in particolare per quelle concernenti l'acquisto e le operazioni di messa a dimora delle barbatelle franche e delle piante innestate, della palificazione occorrente per la realizzazione della spalliera e della manodopera necessaria per messa in opera della spalliera;

Tenuto conto dell'indagine di mercato effettuata dall'UO. S2.02 del servizio 2 del Dipartimento regionale agricoltura che ha verificato le voci relative ai costi di realizzazione del vigneto per quanto concerne l'acquisto e le operazioni di messa a dimora delle barbatelle franche e delle piante innestate, della palificazione occorrente per la realizzazione della spalliera e della manodopera necessaria per messa in opera della spalliera, esplicitate nella tabella di seguito riportata:



Voce prezzario	TIPOLOGIA BENI/SERVIZIO	Unità di misura	Costo prezzario	Costo riveduto
B.3.7.1	Acquisto di barbatelle franche e certificate	€/cad	1,20	0,80
B.3.7.5	Piante innestate e certificate	€/cad	2,15	1,90
B.3.7.2	Messa a dimora di barbatelle franche e certificate compreso ogni onere e risarcimento fallanze, compreso la sestatura	€/cad.	0,15	1,20
B.3.7.7	Operazioni di messa a dimora di piante innestate	€/cad.	2,50	1,50
B.5.1.2	Paletti di testata in calcestruzzo precompresso della lunghezza di m. 3 circa, compreso bassetta, ancoraggio e tiranti	€/cad.	26,00	9,00
B.5.1.2	Pali di testata in calcestruzzo precompresso della lunghezza di m 3 circa, compreso bassetta, ancoraggio e tiranti	€/cad.	26,00	9,00
B.5.2.2.1	Palificazione di testata con pali di vario ordine, in legno di castagno o di altra essenza forte, completi di ancoraggi: palo d'angolo altezza m 2,50; sezione in testa cm 15 circa	€/cad.	25,00	11,50
B.5.3.1.3	Acquisto e trasporto di paletti in acciaio zincato o in ferro a "T", da utilizzarsi, esclusa la messa in opera, per la formazione di spalliere di frutteti o vigneti: dimensioni mm 40x40x6, lunghezza mt 2,50	€/cad.	12,50	5,50
B.5.3.4.1	Manodopera per tracciamenti e messa in opera di supporti di sostegno: per vigneto allevato a spalliera (n° 3 ordini di filo di ferro)	€/ha	3.800,00	4.000,00

Ritenuto, nelle more dell'adozione di un nuovo Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali, di dover approvare la revisione delle voci relative ai costi di realizzazione del vigneto, secondo quanto indicato nella tabella di cui al punto precedente;

Considerato che l'Allegato II del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017, che definisce le modalità di applicazione del regime di aiuti comunitari relativo alla Misura "Riconversione e ristrutturazione vigneti" dell'OCM Vino, riporta fra le azioni finanziabili l'estirpazione dell'impianto viticolo, la rimozione delle strutture di sostegno con il relativo smaltimento e la raccolta e trasporto dei ceppi, radici ed altri residui vegetali, e che il più volte citato Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali non prevede alcuna voce specifica in tal senso riguardo al vigneto;

Ritenuto di dover consentire la rendicontazione delle spese relative l'estirpazione dell'impianto viticolo, la rimozione delle strutture di sostegno e il relativo smaltimento

e la raccolta e trasporto dei ceppi, radici ed altri residui vegetali, utilizzando, nelle more dell'adozione di un nuovo Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali nel quale sarà prevista una specifica voce per il vigneto, l'attuale voce "B. 3. 5. 7: estirpazione di frutteti ed allontanamento del materiale di risulta" il cui valore risulta essere pari ad € 2.800,00/ha, trattandosi di una voce analoga e assimilabile, ancorché al ribasso;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Tenuto conto dell'indagine di mercato effettuata dall'U.O. S2.02 del servizio 2 del Dipartimento regionale agricoltura e nelle more dell'adozione di un nuovo Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali, è approvata la revisione delle voci relative ai costi di realizzazione del vigneto, secondo quanto indicato nella tabella di seguito esposta:

Voce Prezzario	TIPOLOGIA BENI/SERVIZIO	Unità di misura	Costo Prezzario	Costo riveduto
B.3.7.1	Acquisto di barbatelle franche e certificate	€/cad	1,20	<u>0,80</u>
B.3.7.5	Piante innestate e certificate	€/cad	2,15	<u>1,90</u>
B.3.7.2	Messa a dimora di barbatelle franche e certificate compreso ogni onere e risarcimento fallanze, compreso la sestatura	€/cad.	0,15	<u>1,20</u>
B.3.7.7	Operazioni di messa a dimora di piante innestate	€/cad.	2,50	<u>1,50</u>
B.5.1.2	Paletti di testata in calcestruzzo precompresso della lunghezza di m. 3 circa, compreso bassetta, ancoraggio e tiranti	€/cad.	26,00	<u>9,00</u>
B.5.1.2	Pali di testata in calcestruzzo precompresso della lunghezza di m 3 circa, compreso bassetta, ancoraggio e tiranti	€/cad.	26,00	<u>9,00</u>
B.5.2.2.1	Palificazione di testata con pali di vario ordine, in legno di castagno o di altra essenza forte, completi di ancoraggi: palo d'angolo altezza m 2,50; sezione in testa cm 15 circa	€/cad.	25,00	<u>11,50</u>
B.5.3.1.3	Acquisto e trasporto di paletti in acciaio zincato o in ferro a "T", da utilizzarsi, esclusa la messa in opera, per la formazione di spalliere di frutteti o vigneti: dimensioni mm 40x40x6, lunghezza mt 2,50	€/cad.	12,50	<u>5,50</u>
B.5.3.4.1	Manodopera per tracciamenti e messa in opera di supporti di sostegno: per vigneto allevato a spalliera (n° 3 ordini di filo di ferro)	€/ha	3.800,00	<u>4.000,00</u>

Art. 2

Al fine di consentire la rendicontazione delle spese previste nell'Allegato II del decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 e relative all'estirpazione dell'impianto viticolo, la rimozione delle strutture di sostegno e il relativo smaltimento e la raccolta e trasporto dei ceppi, radici ed altri residui vegetali, è consentito l'utilizzo, nelle more dell'adozione di un nuovo Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali nel quale sarà prevista una specifica voce per il vigneto, dell'attuale voce "B.3.5.7: estirpazione di frutteti ed allontanamento del materiale di risulta" il cui valore risulta essere pari ad € 2.800,00/ha.

Art. 3

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e sarà altresì inviato, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dal comma 4 dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014, al responsabile del procedimento per la pubblicazione nel sito web istituzionale

Palermo, 2 maggio 2018.

BANDIERA

(2018.19.1194)003

DECRETO 11 maggio 2018.

Applicazione della misura ufficiale di distruzione delle piante infette da Citrus Tristeza Virus (CTV).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Visti la delibera n. 47 del 13 febbraio 2018 e il D.P. reg. n. 696 del 16 febbraio 2018, con i quali è stato conferito al

dr. Carmelo Frittitta l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;

Visto il D.D.G. n. 3385 del 9 novembre 2017, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale dell'agricoltura al dr. Sinatra Vito;

Vista la direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, riguardante le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche;

Visti il titolo III e l'art. 50 del suddetto decreto legislativo, che determinano le tipologie dei controlli fitosanitari, nonché le finalità e le competenze dei servizi Fitosanitari regionali;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84, di modifica ed integrazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

Visto il D.D.G. n. 1339 del 24 maggio 2017 di riorganizzazione del servizio Fitosanitario regionale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006, concernente "Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati di agrumi";

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 ottobre 2013, recante "Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi Citrus Tristeza Virus";

Considerato che l'art.16 del suddetto decreto ministeriale prevede l'abrogazione del decreto ministeriale 22 novembre 1996, sulla lotta obbligatoria al virus della tristezza degli agrumi - CTV;

Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo valido di lotta diretta contro il CTV e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione o il contenimento dell'infezione;

Considerato che è necessario indirizzare le azioni di monitoraggio e controllo, sulla base del rischio fitosanitario di diffusione della malattia e suscettibilità delle specie di agrumi, anche in relazione al pericolo d'introduzione e diffusione di ceppi non europei, cosiddetti "severi";

Visto il proprio decreto dirigenziale n. 1790 del 6 giugno 2014, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 29 gennaio 2014, che approva il piano di azione per contrastare l'introduzione e la diffusione del CTV, nonché le procedure per il controllo e il monitoraggio del virus, a seguito di segnalazioni pervenute a questo servizio;

Considerata l'opportunità di determinare i criteri fitosanitari da adottare per l'applicazione delle misure ufficiali, previste dall'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, nelle zone d'insediamento del virus;

Considerato che il decreto ministeriale 31 ottobre 2013 prevede il monitoraggio, da parte dei servizi Fitosanitari regionali, della presenza e diffusione del virus, nonché la delimitazione delle zone infette e la prescrizione di misure fitosanitarie ufficiali;

Considerato che questo servizio Fitosanitario, nel corso dell'attività di monitoraggio effettuata, continua a riscontrare la presenza del CTV in diverse aree del territorio regionale;

Considerata l'esigenza di salvaguardare la produzione vivaistica regionale e gli agrumeti in ordinario stato produttivo, nonché di ridurre le fonti d'inoculo del virus;

A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Il presente decreto si applica ai controlli e monitoraggi del Citrus Tristeza Virus degli agrumi (CTV), effettuati dal servizio Fitosanitario regionale presso aziende agrumicole in ordinario stato di cure colturali, localizzate nelle zone d'insediamento di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2013, anche a seguito di richiesta dei soggetti interessati.

Nei casi di cui al comma precedente, è disposta l'applicazione della misura ufficiale di distruzione delle piante

infette da CTV, prevista dall'art. 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, qualora venga accertata, con metodo analitico, la presenza del virus con una percentuale di piante infette non inferiore al 30% e si verifichi almeno una delle condizioni, riportate nel successivo articolo 2.

La distruzione delle piante è a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni ove sono presenti le piante di agrumi ospiti, fatti salvi eventuali interventi di sostegno.

Art. 2

Le condizioni per l'applicazione della misura ufficiale di distruzione in agrumeti infetti da CTV, di cui all'articolo 1, sono le seguenti:

A. vicinanza, nel raggio di 5 Km a partire dal confine della superficie destinata ad agrumi risultata contaminata, di aziende vivaistiche autorizzate;

B. incidenza di piante infette, in misura superiore al 60% del numero complessivo di piante ospiti presenti in azienda.

Art. 3

Sono confermate le procedure di cui all'allegato 4 del D.D.S. n. 1790 del 6 giugno 2014, per il controllo e il monitoraggio del virus della tristezza degli agrumi (CTV).

Art. 4

Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa riferimento al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 ottobre 2013, al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e alla direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito istituzionale del Dipartimento www.regione.sicilia.it.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di cui sopra.

Palermo, 11 maggio 2018.

SINATRA

(2018.20.1242)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 maggio 2018.

Approvazione dell'elenco provvisorio delle istanze ammissibili, finanziabili e non finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea di azione 3.5.1_01 - PO FESR Sicilia 2014-2020.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Vista la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;

Visto il PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015 e, in particolare, l'asse prioritario 3, azione 3.5.1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 "Programma operativo FESR Sicilia 2014/2020. Programmazione attuativa 2016-2017-2018 - Apprezzamento", con la quale si individuano le procedure da attivare per raggiungere i target finanziari previsti;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 438 del 27 dicembre 2016 "Definizione della base giuridica aiuti ex art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - schede programmazione attuativa regimi di aiuto P.O. FESR 2014/2020 - modifica della deliberazione della Giunta regionale n. 285 del 9 agosto 2016 e il successivo D.P. n. 1 del 10 gennaio 2017 di emanazione della suddetta deliberazione da parte del Presidente della Regione;

Viste le deliberazioni di Giunta n. 177 e 178 del 27 aprile 2017, con le quali sono state apportate modifiche al documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione";

Visto il D.P. n. 695 del 16 febbraio 2018, con cui il Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale n. 46 del 13 febbraio 2018, ha conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento delle attività produttive al dott. Rosolino Greco, dirigente dell'Amministrazione regionale;

Visto l'art. 49, comma 1, della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, recante norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione;

Visto il D.D.G. n. 1333/8S del 13 giugno 2017, con cui è stato approvato l'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.5.1_01;

Visto il reg. UE n. 1084 del 14 giugno 2017, che modifica il reg. UE n. 651/2014 e, in particolare, l'art. 22, paragrafo 2 che modifica l'ammissibilità delle imprese;

Visto il D.D.G. n. 1778/8S del 2 agosto 2017, con il quale sono state apportate alcune modifiche al predetto avviso per la linea d'azione 3.5.1_01;

Vista la circolare n. 5 dell'11 agosto 2017, con la quale sono stati puntualizzati alcuni aspetti dell'avviso 3.5.1_01;

Viste le istanze presentate a seguito dell'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.5.1_01;

Vista la nota prot. n. 22151 del 7 dicembre 2017, con la quale l'Autorità di gestione ha condiviso la proposta del Dipartimento attività produttive di adottare modalità organizzative dei lavori in fase di istruttoria e in fase di valutazione di merito, tale da accelerare l'iter di finanziamento dei progetti che avranno superato la soglia minima, in modo da contribuire al raggiungimento della spesa del programma e all'impiego delle risorse allocate nell'avviso;

Viste la circolare prot. n. 3982/DIR del 24/01/2018 e successiva prot. n. 16967/DIR del 30/03/2018 del dirigente generale *pro-tempore* del Dipartimento attività produttive, con la quale sono state impartite direttive in merito all'attuazione degli aiuti a titolarità per procedure valutative a sportello;

Visto il D.D.G. n. 2968 del 29 dicembre 2017, con il quale, a seguito di verifica sulla ricevibilità formale, è stato approvato l'elenco delle prime 115 istanze, sulla base dell'ordine cronologico, di quelle ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause;

Visto il D.D.G. n. 355 del 7 marzo 2018, con il quale, a seguito di riesame, è stato approvato l'elenco delle prime 115 istanze, sulla base dell'ordine cronologico, di quelle ammissibili, non ricevibili o non ammissibili ed escluse con evidenza delle cause dell'esclusione, facente parte integrante dello stesso decreto;

Viste le note prot. n. 1166 del 10 gennaio 2018 e n. 9000 del 19 febbraio 2018, con le quali il servizio "Insediamenti produttivi" ha trasmesso alla Commissione di valutazione le cartelle informatiche degli interventi ritenuti ammissibili, ai fini della valutazione di merito degli stessi;

Viste le note prot. n. 16720 del 29 marzo 2018; n. 17884 del 6 aprile 2018; n. 21985 del 20 aprile 2018, n. 23076 del 26 aprile 2018; n. 25721 dell'8 maggio 2018, con le quali la Commissione di valutazione ha trasmesso gli esiti della valutazione sul primo blocco di interventi fino al numero progressivo 115 con un un assorbimento completo delle risorse assegnate di € 30.000.000,00;

Visto il Manuale per l'attuazione del PO FESR 2014/2020 approvato con deliberazione di Giunta n. 103 del 6 marzo 2017, che prevede, al paragrafo 4.3.6, che l'UCO, una volta ricevuto l'esito delle valutazioni da parte della Commissione di valutazione, sulla base dell'ordine cronologico, provveda a pubblicare gli elenchi provvisori delle operazioni ammesse finanziabili e non finanziabili, nonché delle operazioni non ammesse e delle relative motivazioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'approvazione dell'elenco delle istanze ammissibili, finanziabili e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.5.1_01;

Visto l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, che prevede la pubblicazione nel sito della Regione siciliana dei decreti dirigenziali;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni espone in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, è approvato l'elenco provvisorio delle istanze ammissibili, finanziabili e non finanziabili, e non ammissibili, con evidenza delle cause dell'esclusione, di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.5.1_01 che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i, per esteso nel sito internet della Regione siciliana e, inoltre, sarà pubblicato nel sito istituzionale del PO FESR Sicilia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 maggio 2018.

GRECO

PO FESR 2014/2020, DDG n. 19 del 15.01.2018.
Valutazione istanze Azione 3.5.1_01.

ordine valutazione	ordine prenotazione	DITTA	Numero progetto	ATTRIBUZIONE PUNTEGGI																	ammissibilità a finanziamento	motivazioni operazioni non ammesse	Contributo richiesto	Contributo ammissibile finanziamento	impiego progressivo risorse	
				Criteri di Selezione								Criteri di premialità														Punteggio Totale
				1	2	3	4	5	6	7	8	Totale	1	2	3	4	5	6	7	Totale						
1	1	CONSIGLIO UMBERTO	05AG5520510258	0	5	5	5	10	25	1	7	58	2	0	0	2	0	0	0	4	62	non ammissibile	Punteggio inferiore al premialità inferiore al minimo richiesto	€ 485.000,00	€ 0,00	€ 0,00
2	2	CENTRO DIAGNOSTICO MESSINA SRL	058690111337	10	5	3	3	5	25	1	7	59	2	0	3	0	3	0	0	8	67	ammissibile		€ 432.940,00	€ 432.940,00	€ 432.940,00
3	3	DESUIR	052331006067	7	5	4	5	10	25	3	0	59	2	0	2	0	3	0	0	7	66	ammissibile		€ 631.223,35	€ 631.223,35	€ 1.064.163,35
4	4	ZANTE	05TP5520510466	10	5	4	3	5	25	1	10	63	2	0	3	0	0	0	0	5	68	ammissibile		€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 1.864.163,35
5	5	TCV S.R.L.	05AG5520510550	7	0	3	3	10	25	3	10	61	2	0	0	0	3	0	0	5	66	ammissibile		€ 811.420,80	€ 800.000,00	€ 2.864.163,35
6	6	COMMERCIALE DI MANCUSO TONIA	054711200870	0	0	3	0	10	25	0	10	48	2	0	0	0	3	0	0	5	53	ammissibile		€ 542.622,88	€ 542.622,88	€ 3.206.786,23
7	7	SERVICE PLAST	05CT3821090137	7	7	3	3	10	25	5	10	70	2	0	0	0	3	0	0	5	75	ammissibile		€ 791.000,00	€ 791.000,00	€ 3.997.786,23
8	8	BABILONIA DI ALESSI ELEONORA	055520511172	0	7	3	4	7	25	1	5	52	2	0	0	0	3	0	0	5	57	ammissibile		€ 359.287,79	€ 359.287,79	€ 4.357.074,02
9	9	B&B CATERING SRL	055629200897	7	10	5	5	10	25	1	10	73	0	0	0	2	3	0	0	5	78	ammissibile		€ 206.040,99	€ 206.040,99	€ 4.563.115,01
10	10	IL MARE DI GIU'	05AG5520510516	7	5	3	3	0	25	0	5	48	2	0	3	0	0	0	0	8	56	ammissibile		€ 360.562,99	€ 360.562,99	€ 4.923.678,00
11	12	ENVIRONMENT S.R.L.	057311011470	10	10	5	4	10	25	3	10	77	2	0	0	2	3	0	0	7	84	ammissibile		€ 728.444,00	€ 728.444,00	€ 5.652.122,00
12	13	MDF	05PA4321020586	10	0	3	3	10	25	3	10	64	2	0	0	0	3	0	0	5	69	ammissibile		€ 211.912,80	€ 211.912,80	€ 5.864.034,80
13	14	ECOLINE SRLS	54520991379	7	0	3	3	7	25	0	10	55	0	0	0	2	3	0	0	5	60	ammissibile		€ 623.026,65	€ 623.026,65	€ 6.487.061,65
14	15	V.I.S.A.M.A. S.R.L.	55520510605	0	0	3	4	0	25	1	5	38	2	0	3	0	3	0	0	8	46	non ammissibile	Punteggio criteri di selezione inferiore al minimo richiesto	€ 272.874,36	€ 0,00	€ 6.487.061,65
15	16	TURISMO SAN VITO LO CAPO SRL	57711001546	7	0	4	3	5	25	0	10	54	2	0	3	0	3	0	0	8	62	ammissibile		€ 798.494,27	€ 798.494,27	€ 7.285.555,92
16	17	SIKELIA SRLS	55520510630	7	0	4	4	7	25	0	0	47	2	0	0	0	3	0	3	8	55	ammissibile		€ 665.431,50	€ 665.431,50	€ 7.950.987,42
17	18	MESSINA GROUP	54120001238	10	0	0	0	5	25	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	non ammissibile	Punteggio inferiore al minimo richiesto	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 7.950.987,42
18	19	EVERGREEN S.R.L.	5561011206	10	5	3	4	5	25	1	10	63	2	0	0	0	3	0	0	5	68	ammissibile		€ 570.771,20	€ 570.771,20	€ 8.521.758,62
19	20	MARE E MULINI SRL	05TP5510000451	0	0	3	4	5	25	1	10	48	2	0	3	0	3	0	0	11	59	ammissibile		€ 797.597,18	€ 797.597,18	€ 9.319.355,80
20	21	GAB S.R.L.	55610111328	10	0	4	3	0	25	0	10	52	2	0	0	0	3	0	0	5	57	ammissibile		€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 10.119.355,80
21	22	MILLS SERVICES	57711001074	10	5	3	3	5	25	1	10	62	2	0	0	0	3	0	0	5	67	ammissibile		€ 245.552,80	€ 245.552,80	€ 10.364.908,60
22	23	COSTELLAZIONE SRL	55510000895	7	10	5	5	10	25	1	10	73	2	0	0	2	3	0	0	7	80	ammissibile		€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 11.164.908,60
23	24	G.L.M. SERVIZI S.R.L.S.	05PA5520510138	7	0	4	4	7	25	1	0	48	2	0	0	0	3	0	0	5	53	ammissibile		€ 278.393,60	€ 278.393,60	€ 11.443.302,20
24	25	VILLE CALABIANCA SRL	05TP5520510237	10	5	5	5	10	25	1	0	61	2	0	0	2	3	0	0	7	68	ammissibile		€ 800.884,80	€ 800.000,00	€ 12.243.302,20
25	26	LA GARKA DELL'OPERA SRLS	55520511345	0	5	4	3	5	25	3	10	55	2	0	3	2	3	0	0	10	65	ammissibile		€ 791.964,21	€ 791.964,21	€ 13.035.286,41
26	27	LA VITA E' BELLA SRL	058730001084	10	0	0	0	5	25	1	10	51	2	0	0	0	3	0	0	5	56	ammissibile		€ 234.139,28	€ 234.139,28	€ 13.269.405,69
27	30	SEA URCHIN SRL	05TP5520510336	7	5	4	0	5	25	3	10	59	2	0	3	0	3	0	0	8	67	ammissibile		€ 315.469,75	€ 315.469,75	€ 13.584.875,44
28	31	TURMI SRLS	055520510879	0	0	4	4	5	25	0	0	38	2	0	3	0	3	0	0	8	46	non ammissibile	Punteggio inferiore al minimo richiesto	€ 366.140,80	€ 0,00	€ 13.584.875,44
29	32	LINARES GIUSEPPE	057721020865	10	0	3	3	5	25	0	5	51	2	0	3	0	3	0	0	8	59	ammissibile		€ 353.187,26	€ 353.187,26	€ 13.938.062,70
30	33	SUNSER ANTONINO	055520511513	0	10	5	4	10	25	1	7	62	2	0	0	2	0	0	0	4	66	non ammissibile	Punteggio criteri di premialità inferiore al minimo richiesto	€ 534.001,06	€ 0,00	€ 13.938.062,70
31	34	VE.C.I.G.I. s.r.l.s.	055610111367	10	5	4	3	10	25	1	10	68	0	0	2	3	0	0	5	73	ammissibile		€ 235.878,58	€ 235.878,58	€ 14.173.941,28	
32	35	LOMBARDO GIUSEPPE	055520510934	10	0	3	3	5	25	0	0	46	2	0	3	0	3	0	0	8	54	ammissibile		€ 201.045,59	€ 201.045,59	€ 14.374.986,87
33	36	TRAMONTANA SAS DI LIPRA MARCO E C.	05PA5610110324	5	0	0	0	0	5	25	0	10	45	2	0	0	0	3	0	5	50	ammissibile		€ 625.393,62	€ 625.393,62	€ 15.000.380,69
34	37	2EFFE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	05ME5520510543	0	10	5	5	10	25	5	5	65	2	0	0	2	3	0	0	7	72	ammissibile		€ 240.499,16	€ 240.499,16	€ 15.240.879,87
35	38	INFASALUS	058610100833	7	10	5	5	10	25	3	10	75	2	0	0	2	3	0	0	7	82	ammissibile		€ 779.456,97	€ 779.456,97	€ 16.020.336,84
36	39	RINNOVARE	05PA5520510173	7	5	3	3	0	25	1	5	49	2	0	0	0	3	0	0	5	54	ammissibile		€ 767.253,35	€ 767.253,35	€ 16.787.590,19
37	40	OFRRYS SRLS	055520511481	7	5	0	0	10	0	0	7	29	2	0	0	0	0	3	0	5	34	non ammissibile	Punteggio inferiore al minimo richiesto	€ 314.632,25	€ 0,00	€ 16.787.590,19
38	41	PELLEGRINO ALBA SPORT SRLS	059313001151	10	0	0	3	0	25	0	10	48	0	0	0	0	3	0	0	3	51	non ammissibile	Punteggio criteri di premialità inferiore al minimo richiesto	€ 246.842,86	€ 0,00	€ 16.787.590,19
39	42	SAPORTA MARCO	055520510734	0	0	3	3	10	25	0	0	41	2	0	0	0	3	0	0	5	46	non ammissibile	Punteggio inferiore al minimo richiesto	€ 203.840,00	€ 0,00	€ 16.787.590,19
40	43	ECO.GEOS S.R.L.	054120000623	10	10	5	5	10	25	1	10	76	2	0	0	2	3	0	0	7	83	ammissibile		€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 17.587.590,19
41	44	LAGUNA MB SRL	57711001074	7	5	3	0	5	0	3	5	28	2	0	0	0	3	0	0	5	33	non ammissibile	Punteggio inferiore al minimo richiesto	€ 441.822,31	€ 0,00	€ 17.587.590,19

PO FESR 2014/2020, DDG n. 19 del 15.01.2018.
Valutazione istanze Azione 3.5.1_01.

42	45	M & C	05AG5510000141	10	5	5	10	25	3	10	73	2	0	0	2	3	0	0	7	80	ammissibile	€ 800.000,00	€ 800.000,00	€ 18.387.590,19
43	46	3R S.R.L.	055630000772	10	5	4	0	25	5	10	63	2	0	0	2	3	0	0	7	70	ammissibile	€ 331.790,80	€ 331.790,80	€ 18.719.380,99
44	47	AKRAGAS SRLS	055520511383	7	5	3	4	25	0	10	59	2	0	0	0	3	0	0	5	64	ammissibile	€ 449.351,54	€ 449.351,54	€ 19.168.732,53
45	49	HERA S.R.L.S. CON SOCIO UNICO	05AG5520510409	10	5	3	3	25	1	10	62	2	0	0	0	3	0	0	5	67	ammissibile	€ 340.306,93	€ 340.306,93	€ 19.509.039,46
46	50	Dima's s.r.l.	055510001382	0	5	4	4	5	0	0	28	2	0	0	0	3	0	0	5	33	non ammissibile	€ 790.799,94	€ 0,00	€ 19.509.039,46
47	51	Florem s.r.l.	057219090828	10	5	4	3	25	3	5	60	2	0	0	3	2	3	0	10	70	ammissibile	€ 518.500,00	€ 518.500,00	€ 20.027.539,46
48	52	PALAZZO PREVITERA S.A.S. DI PUGLISI ALBERTO E C.	055520510655	7	5	3	4	0	25	0	10	54	2	0	0	0	3	0	5	59	ammissibile	€ 280.866,40	€ 280.866,40	€ 20.306.405,86
49	54	ASTRA SRL	055510000741	5	5	5	5	10	25	1	5	61	2	0	3	0	3	0	8	69	ammissibile	€ 405.129,47	€ 405.129,47	€ 20.713.535,33
50	55	SEACILY S.R.L.S.	05CT7721021288	0	5	4	3	5	25	0	4	2	0	0	0	3	0	0	5	54	ammissibile	€ 799.992,58	€ 799.992,58	€ 21.513.517,91
51	56	VITAM SRL	055520511024	0	5	3	4	5	25	1	5	48	2	0	0	3	0	0	8	56	ammissibile	€ 226.707,06	€ 226.707,06	€ 21.740.224,97
52	57	GTM ENERGY S.R.L.	054321010626	10	7	4	3	5	25	0	10	64	2	0	0	3	0	0	5	69	ammissibile	€ 683.419,58	€ 683.419,58	€ 22.423.644,55
53	58	ORLANDINA CHARTER SRLS	057721020859	10	5	3	3	7	25	1	10	64	2	0	3	2	0	0	7	71	ammissibile	€ 452.039,00	€ 452.039,00	€ 22.875.683,55
54	59	ENERGY TECHNOLOGY S.R.L.S.	05PA4674200333	10	0	0	0	5	25	0	10	50	0	0	0	2	3	0	5	55	ammissibile	€ 485.277,74	€ 485.277,74	€ 23.370.961,29
55	60	NEMIA SRLS	052740091410	5	7	0	3	5	25	0	0	45	2	0	0	0	3	0	5	50	ammissibile	€ 730.191,09	€ 730.191,09	€ 24.101.152,38
56	61	FALEGNAMERIA DAVIDE RICOTTIA S.R.L.	05CL1623100476	10	0	3	3	5	25	0	0	46	0	0	0	0	3	0	3	49	non ammissibile	€ 354.656,08	€ 0,00	€ 24.101.152,38
57	62	PALAZZO AREZZO S.R.L.S.	055520510636	10	0	4	3	10	25	0	10	62	2	0	0	3	0	0	5	67	ammissibile	€ 799.700,34	€ 799.700,34	€ 24.800.852,72
58	63	Oleificio San Lorenzo	05AG1041100415	10	7	5	4	10	25	5	7	73	2	0	3	0	0	0	5	78	ammissibile	€ 694.314,74	€ 694.314,74	€ 25.995.167,46
59	64	INCORSO SOCIETA' COOPERATIVA	055520510965	7	5	3	0	0	25	0	10	50	2	0	3	0	3	0	8	58	ammissibile	€ 443.480,18	€ 443.480,18	€ 26.038.647,64
60	65	S.R.L.	05TP5610110498	0	0	3	3	10	25	0	10	51	0	0	0	0	3	0	3	54	non ammissibile	€ 631.000,00	€ 0,00	€ 26.038.647,64
61	66	A.VA.CO. SERVIZI S.R.L.	058622091424	7	0	3	0	10	25	0	10	55	2	0	0	0	3	0	5	60	ammissibile	€ 694.314,74	€ 694.314,74	€ 26.732.962,38
62	67	FAMIGLIA LUCENTINI SRLS	055520511327	0	0	3	3	10	25	0	10	51	2	0	0	0	3	0	5	56	ammissibile	€ 345.406,58	€ 345.406,58	€ 27.078.388,96
63	68	SOFIA S.R.L.	054311001269	10	5	3	3	5	25	0	10	61	0	0	3	0	3	0	9	70	ammissibile	€ 788.021,60	€ 788.021,60	€ 27.866.390,56
64	69	ECOPLAST BRANCH SRL	052222001130	5	7	5	3	7	25	3	10	65	2	0	3	0	3	0	8	73	ammissibile	€ 794.746,59	€ 794.746,59	€ 28.861.137,15
65	70	PRINCIPE DI LAMPEDUSA S.R.L.	05PA5520510574	10	5	3	3	5	0	1	10	37	2	0	0	0	0	0	2	39	non ammissibile	€ 377.434,69	€ 0,00	€ 28.861.137,15
66	71	LABOR ARTIS CR	057490931372	10	7	3	3	5	0	0	5	33	2	0	0	2	0	0	4	37	non ammissibile	€ 203.500,00	€ 0,00	€ 28.861.137,15
67	72	ECOGIN SRLS	053821091364	10	5	3	3	7	25	3	10	66	2	0	0	0	3	0	5	71	ammissibile	€ 402.885,20	€ 402.885,20	€ 29.064.022,35
68	73	MARCO POLO S.R.L.S.	053821091283	10	5	0	0	5	25	1	10	56	2	0	0	0	0	0	2	58	non ammissibile	€ 571.480,00	€ 0,00	€ 29.064.022,35
69	74	CO.FA.MAR. EVENTI SRLS	05SR5621000526	5	7	5	5	10	25	1	7	65	0	0	0	2	3	0	5	70	ammissibile	€ 294.908,46	€ 294.908,46	€ 29.358.930,81
70	75	CRM QUALITY LAB S.R.L.S.	057120101517	10	5	3	3	5	25	0	0	51	2	0	0	0	3	0	5	56	ammissibile	€ 798.696,16	€ 641.069,19	€ 30.000.000,00
71	76	MILOTTA RICAMBI E METALLI SRL	054532001436	7	0	3	0	5	0	0	10	25	0	0	0	0	3	0	3	28	non ammissibile	€ 782.000,00	€ 0,00	€ 0,00
72	77	GOD EXPLORER S.R.L.S.	055510000939	0	5	4	4	5	25	1	5	49	2	0	0	0	3	0	5	54	ammissibile	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
73	78	TORRE STRANSILLAO	05RG551000282	0	5	3	4	7	25	1	7	52	2	0	0	2	3	0	7	59	ammissibile	€ 795.950,00	€ 0,00	€ 0,00
74	80	IRQSRLS	055520510622	0	0	4	4	0	25	0	5	38	0	0	3	0	3	0	6	44	non ammissibile	€ 299.350,00	€ 0,00	€ 0,00
75	81	TIFEQ S.R.L.	058230000929	5	0	3	3	7	25	0	5	48	2	0	0	0	3	0	5	53	ammissibile	€ 630.511,66	€ 0,00	€ 0,00
76	83	ANGARDA RE S.R.L.	05TP5520510293	10	5	0	0	5	25	1	10	56	2	0	3	2	3	0	13	69	ammissibile	€ 719.108,11	€ 0,00	€ 0,00
77	84	CASTORINA MARIA BARBARA	055520510928	10	5	5	5	10	0	3	10	48	2	0	3	2	3	0	10	58	ammissibile	€ 287.699,10	€ 0,00	€ 0,00
78	85	WUNDERGARTEN S.R.L.S.	055510000932	10	0	4	4	10	0	1	10	39	2	0	0	0	0	0	2	41	non ammissibile	€ 741.101,40	€ 0,00	€ 0,00
79	86	SOCIETA' COOPERATIVA AGRIFOOD	05CT5520510158	7	5	4	4	5	25	0	10	60	2	0	0	2	3	0	7	67	ammissibile	€ 404.000,00	€ 0,00	€ 0,00
80	87	RESIDENZA IL SEGRETO SRLS	055520510801	10	5	4	4	7	25	1	7	63	2	0	3	2	0	0	7	70	ammissibile	€ 795.107,57	€ 0,00	€ 0,00
81	88	GARLIC SOCIETA' COOPERATIVA	05PA5520510191	7	5	3	0	7	25	1	5	53	2	0	0	0	3	0	5	58	ammissibile	€ 384.007,24	€ 0,00	€ 0,00



ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 23 aprile 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2018.**IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 del medesimo articolo, con il quale, tra l'altro, si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., che per l'esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale del 29 marzo 2018, n. 4, che proroga l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018 fino al 30 aprile 2018;

Vista la delibera della Giunta regionale del 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019" e il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019";

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante, tra l'altro, disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Malta 2014-2020 con una dotazione finanziaria di € 51.708.438,00 (di cui € 43.952.171,00 fondi FESR ed € 7.756.267,00 cofinanziamento nazionale);

Vista la delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, avente per oggetto: "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020";

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 267 del 7 ottobre 2014, avente per oggetto: "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Malta 2014-2020" e n. 293 del 13 ottobre 2014, avente per oggetto: "Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 7 ottobre 2014: <Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Malta 2014-2020> Integrazione";

Vista la decisione della Commissione europea C(2015) 7046 del 12 ottobre 2015, che approva determinati elementi del Programma di cooperazione "Interreg V_A Italia-Malta" ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia e Malta;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 281 del 18 novembre 2015, avente per oggetto: "Programma di Cooperazione Italia-Malta 2014-2020. Adozione";

Vista la nota n. 3219 del 23 febbraio 2018, con cui il Dipartimento della programmazione - Servizio V, comunica al Dipartimento pesca (nella qualità di partner) da parte dell'Autorità di gestione del Programma di cooperazione INTERREG V -Italia - Malta 2014-2020 al Partner Capofila l'ammissibilità a finanziamento del progetto Harmony con inizio della relativa attività progettuale in data 28 febbraio 2018. Sulla base del piano finanziario il Dipartimento pesca, partner, sarà beneficiario della somma di € 50.000,00 di cui € 42.500,00 quota FESR ed € 7.500,00 quota Stato; viene, altresì, specificato l'istituzione di appositi capitoli di spesa cui associare i capitoli di entrata 3361 e 3363 a valere sui provvedimenti di accertamento DRA nn. 449 del 27 settembre 2017 e n. 450 del 27 settembre 2017;

Vista la nota del Dipartimento pesca n. 2938 del 19 marzo 2018, con la quale viene richiesta l'istituzione di appositi capitoli di spesa e per gli importi in essa specificati secondo il relativo cronoprogramma di spesa;

Ritenuto, pertanto, di dovere istituire i capitoli di spesa e riconducendo le somme da iscrivere per l'attuazione del citato progetto Harmony ai relativi provvedimenti di accertamento DRA nn. 449 del 27 settembre 2017 e n. 450 del 27 settembre 2017 del Dipartimento programmazione;

Ravvisata la necessità, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2018, le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 187/2017, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2018

COMPETENZA

**ENTRATA
AVANZO FINANZIARIO**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA,
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA**
Dipartimento regionale della pesca

MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

**PROGRAMMA 3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura,
i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca**

TITOLO 1 - Spese correnti

**MACRO-
AGGREGATO 1.03 - Acquisto di beni e servizi**

Missione 16 - Programma 3
di cui ai capitoli

+ 30.213,99

Capitolo 346539 (Nuova istituzione)

Spese per rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e trasferta per l'attuazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Malta 2014-2020 - INTERREG V-A Legge n. 183/1987 - R. CEE n. 1303/2013 - Del - CIPE n. 10/2015 - Dec. CEE n. 7044/2015

+ 22.713,99

Capitolo 346540 (Nuova istituzione)

Spese per servizi per l'attuazione del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Malta 2014-2020 - INTERREG V-A Legge n. 183/1987 - R. CEE n. 1303/2013 - Del - CIPE n. 10/2015 - Dec. CEE n. 7044/2015

+ 7.500,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e, per esteso, nel sito internet della Regione siciliana ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 23 aprile 2018.

BOLOGNA

(2018.18.1125)017

DECRETO 26 aprile 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 48, comma 2, secondo periodo;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l'altro, si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l'esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011. e ss.mm.ii. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi

all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019" e il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019";

Visto il D.P.Reg. n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 283 del 4 luglio 2017, è stato conferito al dott. Giovanni Bologna l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell'Assessorato regionale economia;

Vista la delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c), della legge n. 190/2014";

Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto "Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)" - Interventi;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto "Patto per lo sviluppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio - Approvazione";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto "Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d'atto";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto "Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione rimodulazione interventi";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2017, avente per oggetto "Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto "Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Modifica";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 334 del 24 agosto 2017, avente per oggetto "FSC 2014/2020 Patto per il Sud - Regione Sicilia - Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settori di intervento "Infrastrutture portuali" e "Aree industriali" Termini Imerese e ASI - Deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 444 del 29 settembre 2017, avente per oggetto "FSC 2014/2020 Patto per il Sud - Regione Sicilia - Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settori di intervento "Infrastrutture portuali" e "Aree industriali (ASI)" e "Contratti di Sviluppo" - Deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017";

Vista la nota prot. n. 8275 del 19 febbraio 2018, con la quale l'Unità di staff 4 della Ragioneria generale della Regione trasmette la nota n. 4976 del 30 gennaio 2018, con cui il Dipartimento delle attività produttive chiede, per l'attuazione dell'intervento strategico "Nuove Infrastrutture e messa in sicurezza di porti commerciali e turistici" e in particolare per il finanziamento dell'intervento "Porto di Marsala - CDS Marina di Marsala", la rimodulazione delle somme iscritte sul capitolo di spesa 742426, in base ad un nuovo cronoprogramma elaborato tenendo conto della mancata assunzione degli impegni nell'esercizio finanziario 2017 e del D.D. di accertamento delle entrate n. 78 del 24 gennaio 2018, della somma complessiva di € 7.200.000,00 spendibile per € 2.800.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 e per € 4.400.000,00 nell'esercizio finanziario 2019;

Visto il decreto n. 78 del 24 gennaio 2018, con cui il Dipartimento delle attività produttive ha accertato sul capitolo di entrata 7463 la somma di € 2.800.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 e la somma di € 4.400.000,00 nell'esercizio finanziario 2019;

Visto il capitolo 742426 denominato "Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Nuove infrastrutture e messa in sicurezza di porti commerciali e turistici" avente codice finanziario U.2.03.01.02;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7463 e nella spesa al capitolo 742426 la somma di € 2.800.000,00 nell'esercizio il 2018, e di € 4.400.000,00 nell'esercizio finanziario 2019;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

ESERCIZIO 2018		VARIAZIONI Competenza
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE		
Dipartimento regionale delle attività produttive		
Titolo	4 - Entrate in conto capitale	
Tipologia	200 - Contributi agli investimenti	- 800.000,00
Categoria	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
di cui al capitolo		
7463	Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per le nuove infrastrutture e messa in sicurezza di porti commerciali e turistici	- 800.000,00
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE		
Dipartimento regionale delle attività produttive		
Missione	14 - Sviluppo economico e competitività	
Programma	5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e competitività	
Titolo	2 - Spese in conto capitale	
Macroaggregato	2.03 - Contributi agli investimenti	
Missione 14 - Programma 5		- 800.000,00
di cui al capitolo		
742426	Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Nuove infrastrutture e messa in sicurezza di porti commerciali e turistici	- 800.000,00

Art. 2

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza:

ESERCIZIO 2019		VARIAZIONI Competenza
ENTRATA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE		
Dipartimento regionale delle attività produttive		
Titolo	4 - Entrate in conto capitale	
Tipologia	200 - Contributi agli investimenti	+ 4.400.000,00
Categoria	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	
di cui al capitolo		
7463	Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per le nuove infrastrutture e messa in sicurezza di porti commerciali e turistici	+ 4.400.000,00
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE		
Dipartimento regionale delle attività produttive		
Missione	14 - Sviluppo economico e competitività	
Programma	5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e competitività	
Titolo	2 - Spese in conto capitale	
Macroaggregato	2.03 - Contributi agli investimenti	

ESERCIZIO 2019

VARIAZIONI
Competenza**Missione 14 - Programma 5**

+ 4.400.000,00

di cui al capitolo

742426 Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 - Nuove infrastrutture e messa in sicurezza di porti commerciali e turistici

+ 4.400.000,00

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 26 aprile 2018.

BOLOGNA

(2018.18.1123)017

DECRETO 26 aprile 2018.

Variazioni al bilancio della Regione per gli esercizi finanziari 2018 e 2019.**IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 55 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 48, comma 2, secondo periodo;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l'altro, si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l'esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno 2017 e per il triennio 2017-2019;

Vista la delibera della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019" e il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019";

Visto il D.P.Reg. n. 3858 del 10 luglio 2017, con il quale, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 283 del 4 luglio 2017, è stato conferito al dott. Giovanni Bologna l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione dell'Assessorato regionale economia;

Vista la delibera Cipe n. 25 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c), della legge n. 190/2014";

Vista la delibera Cipe n. 26 del 10 agosto 2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 185 del 17 maggio 2016, avente per oggetto "Patto per lo sviluppo della Sicilia 2016 (Patto per il Sud)" - Interventi;

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 301 del 10 settembre 2016, avente per oggetto "Patto per lo sviluppo della Regione siciliana. Attuazione degli interventi e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio - Approvazione";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 303 del 21 settembre 2016, avente per oggetto "Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Interventi - Presa d'atto";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 358 del 26 ottobre 2016, avente per oggetto "Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione siciliana - Approvazione rimodulazione interventi";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 20 del 18 gennaio 2011, avente per oggetto "Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato 13 alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 29 del 21 gennaio 2017, avente per oggetto "Deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017: Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 - Modifica";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 334 del 24 agosto 2017, avente per oggetto "FSC 2014/2020 Patto per il Sud - Regione Sicilia - Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settori di intervento "Infrastrutture portuali" e "Aree industriali" Termini Imerese e ASI - Deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017";

Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 444 del 29 settembre 2017, avente per oggetto "FSC 2014/2020 Patto per il Sud - Regione Sicilia - Aggiornamento elenco degli interventi di cui all'allegato B del Patto - Settori di intervento "Infrastrutture portuali" e "Aree industriali (ASI)" e "Contratti di sviluppo" - Deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017";

Vista la nota prot. n. 8266 del 19 febbraio 2018, con la quale l'Unità di staff 4 della Ragioneria generale della Regione trasmette le note nn. 4971 e 4974 del 30 gennaio 2018, con cui il Dipartimento delle attività produttive chiede, per più interventi "Progetto area complessa Termini Imerese", la rimodulazione delle somme iscritte sul capitolo 742424 in base ad un nuovo cronoprogramma elaborato tenendo conto della mancata assunzione degli impegni nell'esercizio finanziario 2017 e dei D.D. di accertamento delle entrate nn. 79/80/81 del 24 gennaio 2018, della somma complessiva di € 20.575.041,22 spendibile per € 2.300.000,00 nell'esercizio finanziario 2018 e per € 5.275.041,22 nell'esercizio finanziario 2019, per € 8.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2020 e per € 5.000.000,00 nell'esercizio finanziario 2021;

Visti i decreti nn. 78, 79 e 80 del 24 gennaio 2018, con cui il Dipartimento delle attività produttive ha rimodulato le somme accertate in entrata sul capitolo di entrata 7465;

Visti i contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi nelle aree di crisi complessa (Termini Imerese);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di iscrivere in entrata al capitolo 7465 e nella spesa al capitolo 742424 la somma di € 2.300.000,00, nella gestione di competenza nell'esercizio 2018, di € 5.275.041,22 nell'esercizio finanziario 2019, rinviando a successivo provvedimento l'iscrizione delle annualità relative agli esercizi 2020 e successivo;

Ritenuto, per quanto sopra specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2018, le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2018 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

ESERCIZIO 2018		VARIAZIONI	
		Competenza	
ENTRATA			
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
Dipartimento regionale delle attività produttive			
Titolo	4 - Entrate in conto capitale		
Tipologia	200 - Contributi agli investimenti	-	2.975.041,22
Categoria	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		
di cui al capitolo			
7465	Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi nelle aree di crisi complessa (Termini Imerese)	-	2.975.041,22
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
Dipartimento regionale delle attività produttive			
Missione	14 - Sviluppo economico e competitività		
Programma	5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e competitività		
Titolo	2 - Spese in conto capitale		

ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI Competenza
Macroaggregato 2.03 - Contributi agli investimenti	
Missione 14 - Programma 5	2.975.041,22
di cui al capitolo	
742424 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi nelle aree di crisi complessa (Termini Imerese)	- 2.975.041,22

Art. 2

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2019 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 187, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2019	VARIAZIONI Competenza
ENTRATA	
ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Dipartimento regionale delle attività produttive	
Titolo	4 - Entrate in conto capitale
Tipologia	200 - Contributi agli investimenti
Categoria	1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
di cui al capitolo	
7465 Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi nelle aree di crisi complessa (Termini Imerese)	- 2.724.958,78

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
Dipartimento regionale delle attività produttive	
Missione	14 - Sviluppo economico e competitività
Programma	5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e competitività
Titolo	2 - Spese in conto capitale
Macroaggregato	2.03 - Contributi agli investimenti
Missione 14 - Programma 5	- 2.724.958,78
di cui al capitolo	
742424 Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 per gli interventi nelle aree di crisi complessa (Termini Imerese)	- 2.724.958,78

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 26 aprile 2018.

BOLOGNA

(2018.18.1122)017

DECRETO 3 maggio 2018.

Affidamento all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni della definizione delle operazioni di liquidazione dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

L'ASSESSORE PER L'ECONOMIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto la legge 19 aprile 2007, n. 11 "Disposizioni in materia di riordino delle aziende autonome delle terme di Sciacca e di Acireale" che pone in liquidazione le Aziende autonome di Sciacca e di Acireale;

Vista legge di stabilità regionale, legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana il 12 maggio 2017 ed, in particolare, l'art. 4, commi 1, 3 e 4 i quali prevedono:

1. In armonia con principi e i criteri stabiliti dall'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche e integrazioni, per gli enti soppressi e messi in liquidazione la Regione non risponde delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione. (...).

3. Per gli enti la cui liquidazione sia curata dall'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, la rappresentanza anche in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione. Per le liquidazioni di cui al presente comma, l'Assessore regionale per l'economia può nominare un commissario liquidatore che non abbia svolto alcuna funzione precedentemente nell'ente stesso.

4. Al fine di pervenire alla soppressione delle Aziende autonome terme Acireale e Sciacca, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n. 11, nonché dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni;

Visto il D.A. n. 1 del 4 aprile 2014, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 85 del 26 marzo 2014, è stato costituito nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, ai sensi del citato art. 23, comma 3, della legge regionale n. 5/2014, l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni;

Visto il decreto presidenziale 21 dicembre 2015, n. 33 di attuazione dell'articolo 56, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i., con il quale le funzioni e i compiti del Servizio 25 "Liquidazioni A.T.O., Enti ed Aziende regionali", facente parte del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, sono stati trasferiti, a partire dall'1 luglio 2016, all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni dell'Assessorato regionale dell'economia;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 643/A. 1/S.G. del 29 novembre 2017, con il quale il prof. avv. Gaetano Armao è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dell'economia;

Vista la deliberazione n. 9 dell'1 febbraio 2018, con la

quale la Giunta regionale di Governo, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, ha nominato la dott.ssa Rossana Signorino, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, quale responsabile dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni;

Considerato che la dottoressa Rossana Signorino, a seguito di accettazione del suddetto incarico, comunicato con nota prot. n. 696/A.09 del 12 febbraio 2018 dall'Assessore regionale per l'economia, a far data dal 13 febbraio 2018 si è insediata nella qualità di dirigente dell'Ufficio speciale;

Viste le seguenti direttive (pubblicate nel sito istituzionale dell'Ufficio speciale nella sezione circolari) emanate dall'Ufficio speciale per l'attuazione della legge regionale di stabilità 2017, n. 8 del 9 maggio 2017, art. 4 "Disposizioni in materia di enti in liquidazione" ai commissari straordinari dell'Azienda autonoma terme di Acireale e di Sciacca:

– prot. n. 1800 del 31 maggio 2017 - trasferimento archivi;

– prot. n. 1932 del 14 giugno 2017 - Disposizioni in materia di enti in liquidazione - Prime istruzioni operative;

– prot. n. 2293 del 20 luglio 2017 - Direttiva in materia di residui attivi e passivi;

– prot. n. 3563 dell'8 novembre 2017- Direttive per il versamento residua disponibilità liquida;

– prot. n. 3821 del 28 novembre 2017 - Proroga termine operazioni di passaggio/consegna fino al 31 gennaio 2018;

Ritenuto di non avvalersi della possibilità di nominare un commissario liquidatore come previsto dal comma 3, art. 4, della legge regionale n. 8/2017, laddove prevede "Per le liquidazioni di cui al presente comma, l'Assessore regionale per l'economia può nominare un commissario liquidatore che non abbia svolto alcuna funzione precedentemente nell'ente stesso";

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4, della legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017, al fine di pervenire alla soppressione dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale posta in liquidazione ai sensi della legge 19 aprile 2007, n. 11, la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, che è onerato di tutti gli adempimenti conseguenziali.

La rappresentanza anche in giudizio spetta all'Ufficio medesimo che si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni e con le stesse modalità con le quali se ne avvalgono gli altri uffici della Regione.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, oltre che nel sito internet della Regione siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 3 maggio 2018.

ARMAO

(2018.18.1127)053

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

DECRETO 14 maggio 2018.

PO FSE 2014-2020, Azione 9.3.7, Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari: approvazione dell'elenco provvisorio delle domande ammissibili e non ammissibili alla valutazione e irricevibili.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità dell'attività amministrativa" e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale" e ss.mm.ii.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'art. 11 della legge regionale n. 3 del 13 gennaio 2015, che dispone l'applicazione del D.Lgs. n. 118/11;

Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, art. 15 "Attuazione della programmazione comunitaria" e s.m.i.;

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, avente per oggetto "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale";

Vista la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, avente per oggetto "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018/2020";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il decreto presidenziale 14 giugno 2016, n. 12, concernente "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il D.P.R.S. n. 703 del 16 febbraio 2018, con cui il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali all'ing. Salvatore Giglione;

Visto il D.D.G. n. 1641 del 4 luglio 2016, con cui il dirigente generale del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali ha conferito l'incarico di dirigente responsabile del servizio 1 "Gestione fondi extraregionali" alla d.ssa Cristina Pecoraro;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato nella GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento CE n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 215/2014 del 7 marzo 2014 della Commissione, che stabilisce norme di attuazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali;

Visto il regolamento delegato UE n. 480/2014 del 3 marzo 2014, della Commissione, che integra il regolamento UE n. 1303/2013;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 288/2014 del 22 marzo 2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1303/2013;

Visto il regolamento di esecuzione UE n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione;

Visto il Protocollo di intesa sulla politica della concertazione, adottato con deliberazione della Giunta regionale n.147 del 17 giugno 2014;

Visto l'Accordo di partenariato 2014/2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato dalla Commissione europea con decisione del 29 ottobre 2014 e recepito con delibera CIPE n. 8 del 28 gennaio 2015, che definisce l'importo strategico iniziale, la selezione degli obiettivi tematici su cui concentrare gli interventi da finanziare con i Fondi SIE e l'elenco dei Programmi operativi nazionali (PON) e i Programmi operativi regionali (POR);

Visto il Programma operativo del FSE della Regione siciliana 2014-2020 approvato con decisione della Commissione europea CE (2014) n. 10088 del 17 dicembre 2014;

Visto il documento "Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE" per il periodo 2014-2020 approvato dal Comitato di sorveglianza (CdS) del PO FSE in data 10 giugno 2015;

Visti il vademecum per l'attuazione del Programma operativo Regione siciliana FSE 2014-20 ed il Manuale delle procedure dell'autorità di gestione del Programma operativo Regione siciliana FSE 2014-2020, approvati con D.D.G. n. 4472 del 27 giugno 2017 dell'autorità di gestione del PO FSE 2014-2020;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 258 del 13 ottobre 2015 e n. 230 del 29 giugno 2016, con cui rispettivamente sono state assegnate al Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali le risorse pari a € 168.119.768,00, comprensive della quota di efficacia, per la realizzazione degli obiettivi di competenza dell'asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà", Obiettivo tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale e combattere ogni povertà e ogni discriminazione" del PO FSE 2014-2020, nonché la funzione di Centro di responsabilità;

Vista l'Asse II del PO FSE Sicilia 2014/2020, Obiettivo tematico 9 e Priorità di investimento 9.iv "Migliore accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale", Obiettivo specifico 9.3 "Aumento/consolidamento/qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali", Azione 9.3.7 "Formazione degli assistenti familiari e creazione di registri di accreditamento e di albi di fornitori di servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non autosufficienti";

Vista la Pista di controllo per le operazioni finanziate dal PO FSE Sicilia 2014-2020, relativa al macroprocesso "Formazione", approvata con D.D.G. n. 6183 del 7 agosto 2017 dell'Autorità di gestione del PO FSE 2014-2020, registrata dalla Corte dei conti il 6 ottobre 2017, reg. n. 3, foglio n. 198;

Visto il D.D. n. 1839 del 3 ottobre 2017 del Dipartimento bilancio e tesoro, con cui, in riscontro alla richiesta prot. n. 26867 del 27 luglio 2017 del Dipartimento della famiglia, è stato istituito il capitolo del bilancio regionale n. 183809 per l'attuazione dell'obiettivo specifico 9.3 dell'Asse II, OT 9, del PO FSE 2014-2020 apportando le variazioni conseguenti;

Visto il D.D.G. n. 3290 del 5 dicembre 2017, di approvazione dell'avviso pubblico n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari, pubblicato nel S.O. n. 50 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 del 22 dicembre 2017 ed il D.D.G. di rettifica n. 65 del 16 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5 del 26 gennaio 2018;

Visto il D.D.G. n. 281 dell'8 febbraio 2018, con cui è stata nominata la commissione di valutazione delle operazioni progettuali ritenute ammissibili;

Considerato che, in attuazione dell'art. 9, paragrafi 9.1 e 9.2, dell'Avviso n. 17/2017, sulle domande pervenute il servizio 1 "Gestione fondi extraregionali" ha effettuato le verifiche di competenza inerenti sia la fase di preistruttoria/ricevibilità, riportate nei verbali n. 1 del 14 febbraio 2018, n. 2 del 19 marzo 2018 e n. 3 del 26 aprile 2018, sia la fase di istruttoria/ammissibilità, riportate nei verbali n. 1 del 4 aprile 2018, n. 2 del 5 aprile 2018, n. 3 del 9 aprile 2018, n. 4 dell'11 aprile 2018 e n. 5 del 2 maggio 2018;

Viste le note prot. n. 9595, n. 9596, n. 9597, n. 9598 e n. 9599 del 20 marzo 2018 e prot. n. 11111 del 3 aprile 2018, inviate tramite PEC, con cui il servizio 1 ha comunicato agli enti proponenti interessati la non ricevibilità delle rispettive istanze, fornendo le relative motivazioni e assegnando il termine per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 11 bis della legge regionale n. 10/1991 e s.m.i.;

Viste le osservazioni degli enti proponenti in riscontro alle sopracitate note del servizio 1, inviate tramite PEC e assunte al protocollo del Dipartimento della famiglia al

prot. n. 9953 del 22 marzo 2018, prot. n. 9992 del 22 marzo 2018, prot. n. 10872 del 29 marzo 2018, prot. n. 10952 del 29 marzo 2018 e prot. n. 11788 del 9 aprile 2018;

Viste le note prot. n. 14289, n. 14293, n. 14297, n. 14299, n. 14306, n. 14310 del 27 aprile 2017, inviate tramite PEC, con cui il Dipartimento della famiglia ha comunicato e confermato agli enti proponenti interessati la non ricevibilità delle istanze presentate con le relative motivazioni, indicando i termini per ricorrere;

Visti gli esiti finali delle verifiche della fase istruttoria riportati nell'elenco provvisorio delle domande ammissibili, non ammissibili alla successiva fase di valutazione e non ricevibili, con evidenza delle cause di esclusione, di cui al verbale n. 5 del 2 maggio 2018;

Visto l'art. 9, paragrafo 9.2, commi 4 e 5, dell'Avviso che definisce le modalità di adozione dell'elenco provvisorio delle domande irricevibili, non ammissibili e ammissibili alla successiva fase di valutazione;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del succitato elenco provvisorio allegato e parte integrante del presente provvedimento, come stabilito dall'art. 9, paragrafo 9.2, comma 4, dell'Avviso n. 17/2017;

Ritenuto, altresì, di dover procedere alla pubblicazione a norma dell'art. 12, comma 3, della legge regionale n. 5/2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nei siti web istituzionali <http://regione.sicilia.it/famiglia> - sezione del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali e www.sicilia-fse.it, con valore di notifica degli esiti ai soggetti proponenti come stabilito dall'art. 9, paragrafo 9.2, comma 5, dell'Avviso n. 17/2017;

Decreta:

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,

Art. 1

È approvato l'elenco provvisorio delle domande pervenute nell'ambito dell'Avviso n. 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari, PO FSE 2014-2020, ritenute ammissibili e non ammissibili alla successiva fase di valutazione di cui alle lettere A) e B) e delle domande irricevibili di cui alla lettera C) con evidenza delle cause di esclusione. L'elenco è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nei siti ufficiali del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali <http://regione.sicilia.it/famiglia> e del PO FSE www.sicilia-fse.it, con valore di notifica degli esiti ai soggetti proponenti.

Art. 3

I soggetti proponenti delle domande di cui alla lettera B) dell'elenco approvato con il superiore art.1 possono presentare eventuali osservazioni, che dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it specificando nell'oggetto "PO FSE 2014-2020 Avviso n. 17/2017 - Osservazioni Elenco provvisorio", perentoriamente entro 10 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del presente provvedimento.

Palermo, 14 maggio 2018.

GIGLIONE

Avviso 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari				
Elenco provvisorio delle domande pervenute				
a) - Domande ammissibili alla successiva fase di valutazione				
N. ELENCO	ID	Soggetto proponente	Titolo progetto	Esito istruttoria
1	2	A.D.A. Comunicazione srl	Con il cuore	Ammissibile
2	3	ASSOCIAZIONE ERIS	ALL IN CARE	Ammissibile
3	4	En.a.i.p - enna (ente acil istruzione professionale)	Sostegno solidale	Ammissibile
4	6	Associazione TED Formazione Professionale	Qualifi-care	Ammissibile
5	7	associazione nuovo cammino	assistente familiare	Ammissibile
6	8	Centro Formazione Professionale san pancrazio	sosteniamo la famiglia	Ammissibile
7	9	consorzio servizi e solidarieta' coop. soc.	lavorare nel sociale	Ammissibile
8	10	Ma.Co.M.	SOLIDARIS	Ammissibile
9	12	Agricola Sud soc. coop.	serena	Ammissibile
10	13	A.N.A.S. Associazione nazionale di azione sociale	ANAS Family Care	Ammissibile
11	14	irses	Assistente familiare	Ammissibile
12	15	ASSOCIAZIONE AESTUS	ASS-FAM	Ammissibile
13	18	ACCADEMIA ERACLITEA S.R.L	ASSISTENTE FAMILIARE	Ammissibile
14	20	A.E.G.E.E.-PALERMO	HOME CARE 2.0	Ammissibile
15	21	abakos di leta alfonso & c. s.a.s.	Progetto VEla	Ammissibile
16	22	centro ricerche ed analisi nel belice	assistenti familiari	Ammissibile
17	23	EURO.IN.FOR.MA. ASSOC. CULT.	ASSISTENTE FAMILIARE - FAMIGLIA SENZA BARRIERE	Ammissibile
18	24	I.SO.R.S. - ISTITUTO SOCIALE DI RICERCHE E STUDI	Badami	Ammissibile
19	25	Associazione culturale Centro Studi Ibleo	Sud est: Nuovi bacini di impiego del welfare familiare	Ammissibile
20	26	ARCHE' IMPRESA SOCIALE SRL	TAKE CARE	Ammissibile
21	27	EnAIP Caltanissetta	INSIEME PER IL SOCIALE	Ammissibile
22	28	ce.s.a.m.	Althea	Ammissibile
23	29	MEDEA S.A.S. DI NOTO ALFIO E PELLEGRINO GIUSEPPE E C.	ASSISTENZA FAMILIARE	Ammissibile
24	30	A. MORAVIA SRI	COLLABORARE IN FAMIGLIA	Ammissibile

COPIA
NON



N. ELENCO	ID	Soggetto proponente	Titolo progetto	Esito istruttoria
25	31	Associazione centro studi agora	Home caregiver	Ammissibile
26	32	associazione metropolis	assistente familiare	Ammissibile
27	33	L'Arca di Noe' Associazione Sportiva Dilettantistica	INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA'	Ammissibile
28	36	A.I.C.S. FORMAZIONE PROFESSIONALE	DOMUS	Ammissibile
29	37	D.N.A. DI TROVATO MARIALISA & C. S.A.S.	Corso Assistente familiare	Ammissibile
30	39	ECAP MESSINA	ASSISTENTE FAMILIARE	Ammissibile
31	40	centro studi luigi pirandello	Helios	Ammissibile
32	41	ASSOCIAZIONE PADRE PIO	ASSISTENTE FAMILIARE	Ammissibile
33	43	EAP FEDARCCOM	Home Care	Ammissibile
34	44	CE.S.MED. SOC. COOP. ARL	formazione per il rafforzamento delle competenze degli assistenti familiari	Ammissibile
35	45	O.D.A . Opera Diocesana Assistenza	LAVORO NEL SOCIALE	Ammissibile
36	46	CENTRO STUDI AURORA ONLUS	egle	Ammissibile
37	47	Associazione sviluppo & lavoro	Professionisti e professioniste in famiglia. Corso di assistente familiare	Ammissibile
38	48	ER.S.MA. SRL	ERSMA SOCIALE	Ammissibile
39	49	CIRF	ASSISTENTE FAMILIARE / CAREGIVER	Ammissibile
40	50	PROMOS ASSOCIAZIONE	PROFESSIONISTA IN FAMIGLIA	Ammissibile
41	51	ELABORANDO IMPRESA SOCIALE SRL	ASSISTENTE FAMILIARE	Ammissibile
42	52	ERGON associazione no profit	"IO PRIMA DI TE" percorso di formazione di assistenti familiari	Ammissibile
43	53	IRIFOR SICILIA ONLUS	Assistente Familiare	Ammissibile
44	54	C.U.R.S. (compagnia universitari ricerche sociali) societa cooperativa	L'assistente familiare tra cura e relazione	Ammissibile
45	55	associazione form azione europea (f.a.e.)	ASSISTENTI FAE	Ammissibile
46	57	Euro Soluzioni s.r.l.	L'importanza dell'assistente familiare nel territorio siciliano	Ammissibile
47	58	Human Capital Società Cooperativa A Responsabilità Limitata	Solidalitas	Ammissibile
48	59	Consorzio sol.co. rete di imprese sociali siciliane	CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTE FAMILIARE	Ammissibile
49	60	PRO.SCA. Associazione per la Promozione della Scuola di Cultura Aziendale	Assistente familiare	Ammissibile
50	61	ENDO-FAP	SocialForm Orione 2018	Ammissibile
51	62	C&B Società cooperativa sociale	family care	Ammissibile
52	63	SUPREMA SOCIETA' COOPERATIVA ARL	family assistant	Ammissibile



N. ELENCO	ID	Soggetto proponente	Titolo progetto	Esito istruttoria
53	64	ASSOCIAZIONE SOLARIS	PROSPETTIVA FAMIGLIA	Ammissibile
54	65	SOC COOP SPORT E' VITA	LIBERA...MENTE	Ammissibile
55	67	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "E. FERMI"	ASSISTENTE FAMILIARE	Ammissibile
56	69	EUROCONSULT	SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE	Ammissibile
57	70	Green Life Società cooperativa	ASSISTENTE FAMILIARE	Ammissibile
58	71	ANSPI JASNA GORA	SOCIAL FAMILY	Ammissibile
59	72	EURO	CAREGIVERS / ASSISTENTI FAMILIARI	Ammissibile
60	73	Evergreen Consulting s.r.l.	ASSISTENTE FAMILIARE	Ammissibile
61	74	E. Maiorana soc. coop.	N.O.W - NUOVE OPPORTUNITA' NEL WELFARE	Ammissibile
62	75	"C.F.P. - S. Giovanni Apostolo"	FAMIGLIA	Ammissibile
63	76	Pegaso soc. coop. sociale	BADI-AMO	Ammissibile
64	77	ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA	Progetto R.O.S.A. RETE per l'Occupazione e i Servizi di Assistenza	Ammissibile
65	78	Promimpresa srl	Family C.a.r.e. :cura della persona, assistenza, resilienza, empatia	Ammissibile
66	80	ACLI-FORMA TRAPANI IMPRESA SOCIALE	SISTER	Ammissibile
67	81	consorzio quark	familiaramente	Ammissibile
68	82	cidec catania	ASSISTENTE FAMILIARE	Ammissibile
69	83	Promozione e Sviluppo m.c.m. s.r.l.	SAVE	Ammissibile
70	84	MCG SOC. COOP.	PROSSIMITA'	Ammissibile
71	85	Eurotimeimpresa@	Assistente familiare	Ammissibile
72	86	Eurobic scarl	Assisti.amo	Ammissibile
73	87	CENTRO STUDI E RICERCHE DEL MEDITERRANEO	familiizzando	Ammissibile
74	88	INFOWORK SRL	mandela	Ammissibile
75	89	associazione progetto europa	caregiver special	Ammissibile
76	90	Siracusa Emergenza Formazione	Caregiver	Ammissibile
77	91	Istituto Professionale di Stato Salvo D'Acquisto	IPS x il Sociale	Ammissibile
78	92	I.SVI.RE. SOCIETA' COOPERATIVA	Badami	Ammissibile
79	93	CONFIMPRESA EUROMED	PROGETTO A.FA - ASSISTENTE FAMILIARE	Ammissibile
80	94	Agenzia siciliana per la formazione, l'orientamento ed il lavoro s.c.r.l.	ACHESO	Ammissibile
81	96	mediali impresa sociale srl	med care	Ammissibile
82	97	A.G.O. Società Cooperativa Sociale	F.I.L.A.F. - Formazione e Inserimento Lavorativo Assistenti Familiari	Ammissibile





N. ELENCO	ID	Soggetto proponente	Titolo progetto	Esito istruttoria
83	98	INFO-SCHOOL SRL	ASSISTENTE FAMILIARE: PROFESSIONALITA' E SENSIBILITA' NEI SERVIZI ALLA PERSONA	Ammissibile
84	99	e.n.e.i.u.s.	F.A.F. - FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI	Ammissibile
85	100	NIDO D'ARGENTO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	assistente familiare	Ammissibile
86	101	euomadonie societa' cooperativa	SALUS	Ammissibile
87	102	CESIA SOC. COOP. SOCIALE	Cesia per il sociale	Ammissibile
88	103	ATHENA S.R.L. GESTIONE SCUOLE PARITARIE	L'ASSISTENZA COME MOTORE DI SVILUPPO SOCIALE	Ammissibile
89	104	QSM S.R.L.	DAL CURARE AL PRENDERSI CURA	Ammissibile
90	105	FUTURA	TAKING CARE	Ammissibile
91	106	Asterisco Società Cooperativa Sociale	Vesta	Ammissibile
92	107	Associazione i.d.e.a.	CAREGIVER 2020	Ammissibile
93	108	mainstreamingagenda	L' ASSISTENTE FAMILIARE	Ammissibile
94	109	istituto polivalente valdisavoia srl	Io con Te	Ammissibile
95	110	Artha S.r.l.	Auxilia	Ammissibile
96	111	S.I.A.P.A SRL	meglio a casa	Ammissibile
97	112	CENTRO STUDI E RICERCHE SIAPA	in famiglia	Ammissibile
98	113	globalform scarl	Help for you	Ammissibile
99	114	ACCADEMIA ERACLITEA DEGLI STUDI	ASSISTENTE FAMILIARE	Ammissibile
100	115	consorzio noe	famiglia: al centro	Ammissibile
101	117	CENTRO STUDI TONIOLO	CARING EXCELLENCE	Ammissibile
102	119	ARTI E MESTIERI ONLUS	FAMILIARIZZANDO	Ammissibile
103	120	Istituto Regionale Siciliano Fernando Santi Società Cooperativa a r.l. - Impresa Sociale	Amabilmente	Ammissibile
104	121	associazione sicilia e sviluppo	ASSIFAMI CL	Ammissibile
105	122	E.F.A.L. PROVINCIALE DI PALERMO	AEGLE	Ammissibile
106	123	Gruppo Euroconsult	HAPPY TO CARE	Ammissibile
107	124	consorzio strec	I CARE	Ammissibile
108	125	i.n.f.a.o.p.	family care	Ammissibile
109	126	Associazione Politea	Politea - Assistente familiare	Ammissibile
110	127	APROCA Società Cooperativa Sociale	I Care	Ammissibile
111	128	Associazione interefop	for.a.f. - Formazione assistenti familiari	Ammissibile
112	129	Linking srl	Assistenti familiari	Ammissibile
113	130	Cooperativa Sociale MIGMA a r.l.	FORMA ZITA	Ammissibile
114	131	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI PALERMO	CORSO PER ASSISTENTE FAMILIARE	Ammissibile
115	133	EUROFORM PROGETTAZIONE E SERVIZI FORMATIVI DI EMANUELE MARIA MERCEDE E C. S.A.S.	IN FAMIGLIA	Ammissibile

N. ELENCO	ID	Soggetto proponente	Titolo progetto	Esito istruttoria
116	134	SOlco srl	S.I. F.A. - Sicily Innovation for Family Assistant	Ammissibile
117	135	CIRPE	Caring Angels	Ammissibile
118	136	A.I.S.F.	L'Assistente Familiare	Ammissibile
119	137	LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA	CARE	Ammissibile
120	138	C.E.S.I.S. CONSORZIO EUROPEO SERVIZI EUROPEO INTEGRATI SPECALIZZATI	progetto anziani	Ammissibile
121	139	Centro Siciliano per la Formazione Professionale - Ce.Si.Fo.P.	Home Care - Operatori dell'assistenza a domicilio	Ammissibile
122	140	Anmil	ASSISTENTI FAMILIARI	Ammissibile
123	141	associazione eos	SMILE	Ammissibile
124	142	Sistema Imprese Sociali Consorzio Cooperative sociali s.c.s.	il benessere e l'autonomia	Ammissibile
125	145	Cerf scarl	QUalifi-care: competenze per un approccio consapevole e professionale	Ammissibile
126	146	U.S.MI. Sezione di Trapani	I CARE...APPRENDERE PER ASSISTERE	Ammissibile
127	148	L.S. Finance s.r.l.	Inclusione e Formazione per Assistenti Familiari	Ammissibile
128	149	A.c. E f.i. Onlus	Assisto	Ammissibile
129	150	GIO.MAR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Ben...Essere	Ammissibile
130	151	Cooperativa sociale ippocrate	progettazione e qualificazione per una formazione solidale	Ammissibile
131	152	EnAIP-Palermo	Enaip palermo servizi alla persona	Ammissibile
132	153	PENTA Ingegneria Sistemi Tecnologie degli ingegneri Giovanni Borsellino e Giovanni Di Cristina S.N.C.	Assistenza Familiare: Ambito Lavorativo con nuove Prospettive Occupazionali (AFALPO)	Ammissibile
133	154	ANTEMAR SOC. COOP.	PEOPLE'S CARE	Ammissibile
134	155	FORMAGIOVANI	formazione assistenti familiari	Ammissibile
135	156	associazione costruiamo il futuro	assistente familiare	Ammissibile
136	159	cooperativa sociale azzurra	family care	Ammissibile
137	160	COMITATO ITALIANO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE - C.I.R.S. - SEZIONE LOCALE DI MESSINA - ONLUS	FAMILIA	Ammissibile
138	161	Giovanni Paolo II Società Cooperativa Sociale	Da "Badante" ad "Assistente Familiare"	Ammissibile
139	162	Enaip as.A.Form Sicilia impresa sociale	FUTURA	Ammissibile
140	163	FDE SRL	HOUSING CAREGIVER: UMANIZZAZIONE DELLE CURE IN AMBITO DOMICILIARE	Ammissibile
141	164	Accademia Palladium	family	Ammissibile
142	165	Istituto Italiano Fernando Santi Società Cooperativa a r.l. - Impresa Sociale	Social..mente	Ammissibile
143	166	A.R.S. acconciatori riuniti siciliani	I.P.A.F. - Itinerari Professionalizzanti per Assistenti Familiari	Ammissibile



N. ELENCO	ID	Soggetto proponente	Titolo progetto	Esito istruttoria
144	167	CONSULTING & GLOBAL SERVICE s.r.l.	L'Assistente Familiare: un Professionista a supporto dei bisogni dell'Utente e della Società	Ammissibile
145	168	Anaprof srls	subsidiium	Ammissibile
146	169	New Service srl	NEW SERVICE for CAREGIVING	Ammissibile
147	170	centro studi la piramide	assistenti familiari	Ammissibile
148	171	aSSOCIAZIONE cENTRO sTUDI E fORMAZIONE IEONARDO	Inclusione 2018: Assistenza alle famiglie	Ammissibile
149	172	ALETHEIA SRL	ADA - Assistenza Domicilia Amica	Ammissibile
150	173	TARGET OUT ONLUS SOCIETA COOP. SOCIALE A R.L.	ASSISTENTE FAMILIARE	Ammissibile
151	174	E.S.F.O. Ente Superiore Formazione Orientamento	HOME CARE	Ammissibile
152	175	PROMO.TER SOC COOP	BADA.BENE - BADAntato, assistenza, cura e BENEssere	Ammissibile
153	176	CESES REGIONALE	Auxilium Domi	Ammissibile
154	177	CENTRO SICILIANO E.N.F.A.G.A.	FORMAZIONE ASSISTENTI FAMILIARI	Ammissibile

UFFICIALE

Avviso 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari

Elenco provvisorio delle domande pervenute

b) - Domande non ammissibili alla successiva fase di valutazione

N. ELENCO	ID	Soggetto proponente	Titolo progetto	Esito istruttoria	Cause di esclusione
1	79	Centro Formazione sanitaria sicilia	corso per assistente familiare	Non Ammissibile	L'Ente Centro Formazione Sanitaria Sicilia con la nota prot. n. 426/CFSS del 17/04/2018 ha rappresentato di non essere "più interessato alla partecipazione all'Avviso" ed ha richiesto "di ritenere nulla la domanda di finanziamento ID n. 79"
2	144	Associazione culturale formazione lavoro	ASSISTENZA E CURA	Non Ammissibile	Il progetto identificato da ID n.144, prot. Dip.to Famiglia n. 4148 del 05/02/2018 è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 9, paragrafo 9.2 dell' Avviso in quanto, da verifica sul SAC, il soggetto proponente non risulta aver presentato istanza di accreditamento per la macrotipologia formativa "Formazione continua e permanente" (art. 4, comma 1). Pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.4, comma 1 dell'Avviso.

COPIA TRATTA
NON VALIDA

Avviso 17/2017 per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari					
Elenco provvisorio delle domande pervenute					
c) - Domande irricevibili					
N. ELENCO	ID	Soggetto proponente	Titolo progetto	Esito Ricevibilità	Cause di esclusione
1	17	OMNIA CONSULTING SRL	formazione assistente familiare	Non Ricevibile	Il progetto identificato da ID n.17, prot. Dip.to Famiglia n.4131 del 5.02.2018, è dichiarato IRRICEVIBILE ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 9.1 dell' Avviso, in quanto l'istanza trasmessa tramite PEC – Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3- non risulta firmata digitalmente. Pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.8, commi 3 e 6 dell'Avviso.
2	56	Istituto di Ricerca Gestione e Management - I.R.GE.M.	famiserv2018	Non Ricevibile	Il progetto identificato da ID n.56, prot. Dip.to Famiglia n.4072 del 2.02.2018, è dichiarato IRRICEVIBILE ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 9.1 dell' Avviso, in quanto l'oggetto della PEC di invio dell'istanza non riporta il numero della domanda. Pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.8, comma 4 dell'Avviso.
3	118	c.c.p.s. studio opera arl	ANCHISE	Non Ricevibile	Il progetto identificato da ID n.118, prot. Dip.to Famiglia n.4345 del 5.02.2018, è dichiarato IRRICEVIBILE ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 9.1 dell' Avviso, in quanto la PEC risulta pervenuta oltre il termine indicato dall'art.8, comma 2 ed in particolare alle ore 13.07.15 del 5.02.2018; inoltre la PEC di invio risulta diversa dall'indirizzo ufficiale fornito nella domanda di finanziamento. Pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.8, commi 2 e 7 dell'Avviso.
4	132	SANTA RITA IMPRESA SOCIALE SRL	FAMILY CARERS	Non Ricevibile	Il progetto identificato da ID n.132, prot. Dip.to Famiglia n.4295 del 5.02.2018, è dichiarato IRRICEVIBILE ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 9.1 dell' Avviso, in quanto l'oggetto della PEC di invio dell'istanza non riporta la dicitura completa prevista dall'Avviso e pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.8, comma 4 dell'Avviso.
5	147	E. MORANTE srl unipersonale	Assistente Familiare	Non Ricevibile	Il progetto identificato da ID n.147, prot. Dip.to Famiglia n.4058 del 2.02.2018, è dichiarato IRRICEVIBILE ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 9.1 dell' Avviso, in quanto la documentazione inviata risulta in formato bozza. Pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.8, comma 3 dell' Avviso
6	158	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE MARENOSTRUM	ASSISTERE	Non Ricevibile	Il progetto identificato da ID n.158, prot. Dip.to Famiglia n.4301 del 5.02.2018, è dichiarato IRRICEVIBILE ai sensi dell'Art. 9, paragrafo 9.1 dell' Avviso, in quanto l'oggetto della PEC di invio dell'istanza riporta il numero errato della domanda. Pertanto l'istanza non risulta conforme all'art.8, comma 4 dell'Avviso.

(2018.20.1124)132

COPIA TRATTI
NON VALIDICopia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 2 maggio 2018.

Avviso pubblico per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città".

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ
E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 8 febbraio 2001, n. 21;

Visto l'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone che sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona;

Visto il D.P.C.M. 16 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 agosto 2009, n. 191, con il quale è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa";

Considerato che, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia emesso in data 8 marzo 2010, sono state ripartite le risorse disponibili per il finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 16 luglio 2009 sopra citato;

Considerato che con detto riparto sono stati assegnati alla Regione siciliana € 27.834.084,28;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 116/2011, con la quale – tra l'altro – sono state destinate al programma in argomento risorse pari a € 13.732.011,26;

Considerato che l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, ha ritenuto di concentrare le risorse disponibili sugli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) "Programmi integrati" ed alla lettera c) "Promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati";

Visto il decreto assessoriale n. 151 del 31 gennaio 2011, con il quale – a seguito di apposito avviso pubblico – è stata approvata la graduatoria dei programmi ammessi a finanziamento e l'elenco dei progetti esclusi;

Visto l'Accordo di programma quadro del 19 ottobre 2011 sottoscritto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, con il quale sono state concordate le modalità di attuazione dei programmi in argomento;

Considerato che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia emesso in data 19 dicembre 2011, sono state ripartite ulteriori risorse – pari a € 8.561.070,09 - finalizzate al finanziamento degli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 16 luglio 2009 sopra citato;

Vista, altresì, la deliberazione di Giunta regionale n. 208/2012, con la quale – tra l'altro – sono state destinate risorse pari a € 8.650.916,58;

Visto il D.D.G. n. 336 dell'11 marzo 2014, con il quale

– a seguito di apposito avviso pubblico – è stata approvata la graduatoria dei programmi ammessi a finanziamento e di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e l'elenco dei progetti esclusi;

Visto l'atto aggiuntivo del 22 dicembre 2015 all'Accordo di programma del 19 ottobre 2011, con il quale – tra l'altro – sono stati individuati e finanziati gli interventi selezionati e quantificate le economie complessive;

Considerato che, per inadempienze ed inosservanza dei termini previsti, si è proceduto a revoche di proposte ammesse a finanziamento sia nella graduatoria di cui al D.A. n. 147/2011, che nella graduatoria di cui al decreto dirigenziale n. 336/2014;

Considerato che a seguito di sentenze del TAR di Catania e del Consiglio di giustizia amministrativa alcune proposte sono state riammesse a finanziamento;

Considerato che tutte le proposte ammissibili presenti nelle graduatorie di cui ai D.A. n. 147/2011 e n. 336/2014 sono state ammesse a finanziamento, procedendo allo scorrimento delle suddette graduatorie;

Vista la disponibilità di risorse rinvenute, a seguito delle revoche e riassegnazioni, pari complessivamente a € 17.122.236,27 di cui € 13.956.724,18 a valere sulla disponibilità di somme messe a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e € 3.165.512,09 a valere sulle risorse messe a disposizione dalla Regione siciliana;

Considerata la necessità e l'opportunità di impegnare dette risorse, ricorrendo ad una nuova selezione di progetti, mediante la pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, che ricalchi i contenuti dei precedenti avvisi;

Ritenuto, pertanto, di dovere procedere all'approvazione dell'avviso "Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città";

Decreta:

Art. 1

È approvato l'avviso pubblico "Bando pubblico per l'accesso ai contributi per i "Programmi integrati per il recupero e la riqualificazione delle città", che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Palermo, 2 maggio 2018.

BELLOMO

Allegato

AVVISO PUBBLICO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI
PER I "PROGRAMMI INTEGRATI PER IL RECUPERO E
LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ"

Art. 1

Finalità

1. I programmi integrati sono programmi attuati con il concorso di risorse pubbliche e private e sono caratterizzati dalla presenza di una quota di edilizia sociale e, eventualmente, anche da una quota di edilizia privata, da diverse tipologie di interventi e da una pluralità di funzioni: il tutto a garantire il superamento della monofunzionalità delle città e la coesistenza di classi sociali diverse e di molteplici destinazioni d'uso.

Gli stessi programmi integrati sono finalizzati alla rigenerazione delle città, luoghi interni alla città consolidata o periferie urbane, rese marginali dal decadimento dei processi di sviluppo, generante problemi di degrado fisico, sociale ed economico. L'intento è quindi di procedere alla riqualificazione dell'ambiente urbano costruito, mediante la riqualificazione del patrimonio esistente e/o la nuova edificazione per il completamento e la ricucitura del tessuto urbano, con l'incremento del numero di alloggi a canone sostenibile da immettere nel mercato, la riqualificazione degli spazi pubblici, la riorganizzazione urbanistica, il miglioramento della qualità della vita mediante l'offerta di servizi sociali e infrastrutturali, in grado di favorire l'inclusione sociale, la qualità ambientale, la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'occupazione.

2. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità indice il presente avviso pubblico al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, con particolare riferimento all'art. 1, comma 1, lettera e) "Programmi integrati" ed alla lettera c) "promozione finanziaria anche ad iniziativa privata".

Art. 2

Dotazione finanziaria

1. Le risorse individuate per la dotazione finanziaria del presente programma sono da imputarsi sulle residue disponibilità relative alle iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) ed e) del Piano nazionale di edilizia abitativa, approvato con il D.P.C.M. 16 luglio 2009, pari complessivamente a € 17.122.236,27.

In particolare: per € 13.956.724,18 a valere sulla disponibilità di somme messe a disposizione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto ministeriale 8 marzo 2010, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010, registro 3, foglio 346 e al decreto interministeriale 19 dicembre 2011, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2012, registro 1, foglio 140 e per € 3.165.512,09 a valere sulle disponibilità residue relative alle risorse messe a disposizione dalla Regione siciliana, con deliberazioni di Giunta regionale n. 116/2011 (€ 13.732.011,26) e n. 208/2012 (€ 8.650.916,58).

2. Potranno confluire sulla disponibilità di risorse, necessarie al finanziamento del programma, anche ulteriori somme messe a disposizione dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, dallo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre fonti, o provenienti da rovoche e/o economie realizzate su analoghi programmi in corso di attuazione.

Art. 3

Soggetti attuatori

1. I programmi integrati sono promossi esclusivamente dai comuni e attuati dagli stessi, in concorso con i soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni) ed anche in concorso con altri enti pubblici. I soggetti privati devono essere individuati mediante procedure di evidenza pubblica. Gli accordi tra pubblico e privato dovranno essere adottati in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, in materia di partenariato pubblico privato.

Art. 4

Caratteristiche dei programmi integrati

1. I programmi integrati hanno l'obiettivo di contribuire alla ricucitura urbanistica delle zone oggetto dell'intervento, mediante la riqualificazione degli ambiti fortemente degradati, con la dotazione di tutte quelle opere infrastrutturali e servizi pubblici e sociali, indispensabili per evitare una marginalizzazione sociale delle aree interessate, nonché la realizzazione di alloggi sociali, fermo restando il vincolo della locazione di cui al successivo art. 5.

2. I programmi integrati sono attuati obbligatoriamente con il concorso di risorse pubbliche e private e devono comprendere interventi di edilizia abitativa e interventi di riqualificazione.

In particolare:

a) interventi a carattere edilizio, finalizzati all'incremento del numero di alloggi a canone sostenibile, da immettere nel mercato e da locare alle categorie "svantaggiate" previste dal proprio decreto assessoriale del 5 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 30 dicembre 2011, nonché anche dalla realizzazione di alloggi privati;

b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria, anche mediante interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in grado di eliminare e/o attenuare il fabbisogno di servizi, anche di tipo aggregativo sociale, per categorie sociali svantaggiate;

c) gli interventi potranno, inoltre, prevedere la creazione di spazi socio-educativi, ricreativi e sportivi, culturali, e servizi abitativi, di pertinenza, in favore dei soggetti beneficiari di alloggi sociali (e prio-

ritariamente rivolti a questi ultimi), mediante l'infrastrutturazione di spazi e/o porzioni delle strutture esistenti.

3. Sono inoltre elementi essenziali gli interventi finalizzati alla promozione di iniziative atte a incentivare l'utilizzo delle risorse naturali e garantirne un uso efficiente ed efficace.

4. Gli alloggi realizzati e/o recuperati da operatori privati, per i quali sarà richiesto il contributo, andranno comunque locati a canone sostenibile, che dovrà risultare non superiore al 70% del canone concordato calcolato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni e comunque non inferiore al canone di edilizia pubblica vigente nella Regione siciliana, ai sensi dell'art. 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Laddove le parti sociali non abbiano raggiunto un accordo locale per fissare il livello del canone concordato, il cosiddetto canone speciale (comma 114, art. 3, legge n. 350/2003) non deve eccedere il 5% del valore convenzionale dell'alloggio.

5. Ai fini del presente avviso, per poter presentare una proposta di programma integrato è necessario dimostrare (i) con titolo idoneo la piena e totale disponibilità dell'immobile o degli immobili oggetto del progetto e (ii) che l'intervento proposto sia idoneo a sviluppare diritti urbanistici aventi destinazione edilizia prevalentemente (almeno 70% della superficie complessiva) di tipo residenziale e, in ogni caso, un numero di alloggi a canone sostenibile realizzabili pari ad almeno 15 unità immobiliari da qualificarsi in classe energetica di tipo A, per i comuni con popolazione inferiore ai 30000 abitanti e pari ad almeno 30 unità immobiliari per i comuni con popolazione superiore a 30000 abitanti, sempre in classe energetica A.

6. Le proposte presentate dai comuni e gli interventi in esse contenuti devono essere congruenti con le caratteristiche sopra riportate, a pena esclusione.

Art. 5

Modalità di presentazione delle proposte

1. Ai fini della partecipazione al programma, i sindaci dei comuni presentano domanda al Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, corredata almeno da:

a) proposta di programma integrato contenente una relazione descrittiva degli elementi costitutivi, delle finalità e delle modalità di attuazione, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici (posse di titolo abilitativo, conformità allo strumento vigente ed eventuale iter per l'avvio delle realizzazioni), ambientali ed edilizi;

b) schema planivolumetrico degli interventi proposti, con a corredo tutti gli elaborati necessari a comprendere il carattere dell'intervento;

c) elaborato (in forma grafica e/o descrittiva) da cui si evince la capacità di contribuire alla riduzione del disagio sociale e alla rigenerazione fisica, sociale ed economica dell'area di intervento;

d) piano economico-finanziario, con la quantificazione complessiva dei costi e la ripartizione degli stessi in funzione della fonte di finanziamento, in modo che si evince la sostenibilità dell'intervento, con allegato il Q.T.E. previsto per gli alloggi di edilizia sociale al fine di verificare i limiti massimi di costo di cui al D.D.G. n. 2982 del 9 dicembre 2015 del Dipartimento infrastrutture e trasporti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 31 dicembre 2015, recante "Nuovi limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia sociale";

e) una relazione da cui si evince il reale fabbisogno abitativo, con elementi e dati utili per individuare i fattori che contribuiscono alla creazione del fabbisogno;

f) designazione del responsabile del procedimento;

g) designazione del responsabile del programma (che può coincidere con il Rup) che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi del procedimento;

h) deliberazione di giunta comunale di approvazione della proposta di programma, con l'assunzione a carico del comune della quota di cofinanziamento;

i) elaborato contenente la descrizione degli elementi utili all'attribuzione del punteggio determinato per ciascuno dei criteri di valutazione di cui al successivo art. 6;

j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi di legge, con la quale gli amministratori delle imprese, cooperative o consorzi o il rappresentante legale di fondazioni, si impegnano a mantenere in affitto gli alloggi per il numero di anni corrispondente alla tipologia di contribuzione riportata ai punti successivi;

k) titolo idoneo, a dimostrazione della piena e totale disponibilità dell'immobile o degli immobili oggetto del progetto.

2. Le domande dovranno pervenire in plico chiuso - a pena esclusione - recante la dicitura "NON APRIRE / Proposta di programma integrato / Avviso pubblico" all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti, servizio 7 - via Leonardo da Vinci n. 161, 90145 Palermo,

entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. A tal fine farà fede la data di spedizione apposta sul plico chiuso dall'ufficio postale, da altro vettore o la data di consegna risultante dal protocollo informatico del Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti. L'invio oltre tale data comporterà l'esclusione della proposta.

3. Ciascun comune potrà presentare una sola proposta. In caso di presentazione di più proposte da parte dello stesso comune, verrà esaminata e valutata la proposta recante il numero di protocollo di trasmissione inferiore, mentre le altre proposte saranno giudicate inammissibili.

4. Non potranno presentare proposte, a pena esclusione, i comuni che già hanno beneficiato di finanziamento per la realizzazione di un programma integrato, a seguito dei precedenti bandi pubblicati da questo Assessorato.

5. Il contributo pubblico richiesto dal comune proponente per l'intero programma non potrà essere superiore a € 1.500.000,00 per i comuni con popolazione inferiore a 30000 abitanti e € 3.000.000,00 per i comuni con popolazione superiore ai 30000 abitanti. La richiesta che dovesse eccedere tali limiti sarà decurtata d'ufficio. I dati relativi al numero di abitanti saranno quelli ricavati dai dati ISTAT al 31 dicembre 2016.

6. Il contributo concesso a soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni) non potrà essere superiore al 30% del costo di realizzazione, recupero, acquisizione e recupero, demolizione e ricostruzione - calcolato secondo i massimali vigenti relativi agli interventi di edilizia sociale - degli alloggi che saranno offerti in locazione a canone sostenibile, anche con patto di futura vendita, per una durata non inferiore a 10 anni, alle categorie individuate con decreto assessoriale del 5 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 30 dicembre 2011.

7. Per gli alloggi da concedere in locazione per una durata superiore ai 25 anni, il contributo concesso a soggetti privati (imprese, cooperative, loro consorzi, fondazioni) non potrà essere superiore al 50% del predetto costo.

8. All'interno della proposta potranno essere ricomprese anche opere da realizzare con la promozione finanziaria anche di iniziativa privata, ai sensi della normativa vigente in materia, analogamente a

quanto previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 16 luglio 2009, linea di intervento di cui alla lettera c) in questo caso il contributo non potrà essere superiore al 20% del costo complessivo dell'opera.

9. Le opere di urbanizzazione e gli spazi socio-educativi, ricreativi e sportivi, culturali, e servizi abitativi, di pertinenza, realizzate nel contesto del programma in argomento, potranno fruire di un contributo a valere sui fondi disponibili per il presente avviso, pari all'80% del loro costo ed in ogni caso potranno incidere sull'intero contributo pubblico concesso fino ad un massimo del 35%. Appare pertanto evidente che il comune proponente dovrà cofinanziare il programma, con proprie risorse almeno pari al 20% del costo delle opere di cui al presente punto. Tale cofinanziamento è obbligatorio a pena esclusione.

Art. 6

Criteri di valutazione

1. La selezione e la valutazione delle proposte sarà effettuata da una commissione formata da tre componenti, di cui due dirigenti ed un funzionario esperti in materia, in servizio presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, nominata dal dirigente generale del Dipartimento infrastrutture, mobilità e trasporti. Il funzionario svolgerà le funzioni di segretario della commissione.

2. La commissione potrà richiedere, nel corso dei lavori, al comune proponente precisazioni sia scritte che in audizione, sulla documentazione già presentata, al fine di meglio comprendere le caratteristiche dell'intervento e procedere ad una più oculata valutazione.

3. La valutazione delle proposte avverrà mediante attribuzione di punteggi secondo gli indicatori di seguito riportati :

a) qualità della proposta (max 18 punti) con riferimento a:

a1) capacità di promuovere mix sociale di funzioni, di offerta abitativa, tipologico, di relazioni urbane con il contesto e dotazione di spazi verdi attrezzati al fine di realizzare alloggi sociali destinati alla locazione a canone sostenibile;

a2) efficace proposta relativa alla modalità di gestione degli alloggi in locazione e dei servizi offerti per tutto il periodo della durata prevista a seconda del tipo di contribuzione indicata;

capacità di promuovere mix sociale di funzioni, di offerta abitativa, tipologico, di relazioni urbane con il contesto e dotazione di spazi verdi attrezzati	Punti da 0 a 10
efficace proposta relativa alla modalità di gestione degli alloggi in locazione e dei servizi offerti per tutto il periodo della durata prevista a seconda del tipo di contribuzione indicata	Punti da 0 a 8

b) capacità di contribuire alla riduzione del disagio sociale e alla rigenerazione fisica, sociale ed economica dell'area di intervento (da dimostrare con un apposito elaborato) (max 10 punti) ;

c) grado di fattibilità amministrativa in relazione alla conformità degli interventi con gli strumenti urbanistici vigenti (max punti 22):

Intervento immediatamente cantierabile (in possesso di titolo abilitativo)	Punti 22
Intervento soggetto a procedure amministrative per l'inizio dei lavori, anche se conforme allo strumento urbanistico	Punti 10
Intervento soggetto a procedure amministrative complesse (deliberazioni di Consiglio comunale ad es.) per l'inizio dei lavori, anche se conforme allo strumento urbanistico	Punti 5

d) minimizzazione del c.d. "consumo di suolo" a favore di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente o recupero di aree urbane dismesse (punti 10);

e) qualità edilizia e ambientale, con particolare riferimento all'adozione di soluzioni per il contenimento dei consumi energetici degli edifici e per la produzione di energia da fonti rinnovabili (max punti 15);

adozione di soluzioni per il contenimento dei consumi energetici degli edifici	Punti 10
produzione di energia da fonti rinnovabili	Punti 5

f) comune concedente agevolazioni di carattere fiscale: 0,50 punti per ciascun anno di mancato prelievo di imposte comunali sugli immobili, nei confronti del partner privato (max punti 5);

g) proposte per le quali i privati prevedano una riduzione del contributo pubblico (Stato/Regione): 0,50 per ciascun punto percentuale di riduzione (max punti 5);

h) realizzazione da parte dei privati di un numero di alloggi convenzionati senza alcun contributo pubblico pari almeno al numero di alloggi a canone sostenibile per i quali si chiede il contributo (punti 8);

i) comuni ricadenti nell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa, individuati con delibera CIPE n. 87/2003 (punti 7).

A parità di punteggio attribuito, avrà la priorità in graduatoria la proposta la cui richiesta di contributo sarà di importo inferiore.

Art. 7

Procedure attuative

1. Entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione delle proposte, il dirigente generale, con proprio provvedimento, nomina la commissione valutatrice delle proposte.

2. Entro 60 giorni dall'insediamento della commissione, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, trasporti e mobilità approva la graduatoria dei programmi ammissibili a finanziamento.

3. Successivamente si procederà alla sottoscrizione di un apposito accordo di programma quadro con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entro trenta giorni dalla registrazione alla Corte dei conti del decreto ministeriale di approvazione dell'accordo di programma quadro di cui sopra, si procederà alla conseguenziale sottoscrizione dei protocolli di intesa con i comuni beneficiari dei finanziamenti, qualora il livello di progettazione dell'intervento sia definitivo o esecutivo, oppure alla richiesta di un livello di progettazione adeguato a tale adempimento.

4. Sarà possibile effettuare scorrimenti della graduatoria approvata, attingendo ad ulteriori risorse derivanti da ribassi d'asta, da economie sui lavori, da eventuali roveche di assegnazioni di finanziamenti e da ulteriori fondi comunitari, statali, regionali o di qualsiasi altra provenienza, che si renderanno disponibili.

Art. 8

Monitoraggio e vigilanza

1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del programma è esercitata dal comune proponente che nomina un responsabile del programma. Quest'ultimo è tenuto, ogni sei mesi (30 giugno e 31 dicembre), successivamente all'inizio dei lavori, ad inviare al sindaco e al Dipartimento delle infrastrutture, mobilità e trasporti una relazione sullo stato di avanzamento del programma.

Art. 9

Ufficio responsabile del programma di interventi

1. Ufficio responsabile del programma è il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, servizio 7 "Politiche urbane ed abitative", U.O.S7.02 al quale ufficio possono essere richiesti eventuali chiarimenti e precisazioni (tel. 091/7072231 - 091/7072008).

(2018.19.1144)112

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 9 maggio 2018.

Ambito territoriale carente di pediatria di libera scelta.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 23 dicembre 1978;

Visto il D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo n. 517/93 ed ulteriormente modificato ed integrato dal D.L.vo 229/99;

Visto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta del 29/07/2009 e smi;

Visto l'art. 33, comma 1, del precitato A.C.N. ai sensi del quale la Regione pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elen-

co degli ambiti territoriali carenti di pediatri convenzionati individuati, a seguito di formale determinazione delle Aziende, rispettivamente alla data dell'1 marzo e dell'1 settembre di ogni anno, sulla base dei criteri di cui all'art. 32;

Vista la nota prot. n. 19241 del 6 marzo 2018 con la quale è stata avviata presso le Aziende sanitarie provinciali la ricognizione degli ambiti carenti di pediatria di libera scelta all'1 marzo 2018;

Preso atto della comunicazione pervenuta da parte dell'A.S.P. di Palermo con nota n. 1007 del 28 marzo 2018 relativamente alla rilevazione di una carenza ordinaria accertata alla data dell'1 marzo 2018;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla pubblicazione di n. "1" zona carente individuata all'1 marzo 2018, ai sensi dell'art. 33, comma 1, dell'A.C.N. del 29 luglio 2009;

Ritenuto che le modalità di pubblicazione e assegnazione degli incarichi debbano avvenire nel rispetto dell'art. 33 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta vigente;

Visto l'art. 33, comma 15, dell'Accordo collettivo nazionale di pediatria di libera scelta ai sensi del quale la Regione provvede alla convocazione dei medici aventi titolo mediante raccomandata o telegramma;

Visto il D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", come modificato ed integrato dal D.L.vo 30 dicembre 2010, n. 235 ed, in particolare, gli artt. 6 e 48 che disciplinano l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), equiparandone il valore legale a quello della notificazione per mezzo della posta tradizionale;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2 ed, in particolare, gli artt. 16 e 16 bis contenenti disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi amministrativi e all'adozione di misure di semplificazione nei rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione;

Ritenuto necessario, al fine di dare applicazione alle suddette disposizioni e nel contempo, in un'ottica di razionalizzazione e riduzione della spesa, procedere alle convocazioni di cui all'art. 33, comma 15, dell'A.C.N. di pediatria di libera scelta, tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC);

Visto l'art. 15, comma 11, dell'A.C.N. 29 luglio 2009, ai sensi del quale i pediatri già titolari di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta possono concorrere all'assegnazione degli ambiti vacanti solo per trasferimento;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge n. 183 del 2011;

Vista la delibera 15 maggio 2014 del garante per la protezione dei dati personali, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, con il presente decreto si dispone la pubblicazione di n. 1 ambito carente di pediatria accertato all'1 marzo 2018:

A.S.P. di Palermo

Ambito: "Alimena, Blufi, Bompietro, Gangi e Geraci Siculo"	Carenza ordinaria ai sensi dell'art. 33 comma 1 dell'A.C.N. del 29/07/09 1° marzo 2018	n. 1 posto
--	---	------------

Art. 2

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, dell'A.C.N. di pediatria 29 luglio 2009, possono concorrere al conferimento dell'incarico sopra elencato, secondo il seguente ordine di priorità stabilito dall'art. 33, comma 6:

a) per trasferimento regionale - i pediatri che risultano già iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di famiglia della Regione siciliana, a condizione che risultino iscritti da almeno tre anni e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale.

Per l'assegnazione di tali incarichi i medici sono graduati in base all'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi di pediatria di famiglia determinata secondo i criteri stabiliti dall'art. 33, comma 7, dell'A.C.N. 29 luglio 2009. Ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione negli elenchi di provenienza, si farà riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda finalizzata ad ottenere il trasferimento nella zona carente;

a1) per trasferimento interregionale - i pediatri che risultano già inseriti in un elenco di pediatria di altra Regione, a condizione che risultino iscritti, da almeno cinque anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altra attività, a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezione fatta per attività di continuità assistenziale.

Per l'assegnazione di tali incarichi i medici sono graduati in base all'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi di pediatria di famiglia determinata secondo i criteri stabiliti dall'art. 33, comma 7, dell'A.C.N. 29 luglio 2009. Ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione negli elenchi di provenienza, si farà riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda finalizzata ad ottenere il trasferimento nella zona carente;

b) per graduatoria - I pediatri inclusi nella graduatoria regionale definitiva di pediatria di libera scelta valida per l'anno 2018 i quali non risultino titolari di incarico a tempo indeterminato di Pediatria di libera scelta.

Art. 3

Entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, i pediatri interessati alla copertura dell'ambito di cui al precedente art. 1 dovranno trasmettere all'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per la pianificazione strategica - Servizio 1 " Personale del S.S.R. dipendente e convenzionato" - piazza Ottavio Ziino n. 24 - 90145 , a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda di partecipazione all'assegnazione dell'incarico, in regola con le vigenti norme in materia di imposta di bollo, in conformità agli schemi allegati "A (Trasferimenti regionali)", o "B (Trasferimento interregionale)" o "C (assegnazione per graduatoria)", compilando altresì l'allegato "D".

Art. 4

I medici di cui ai punti a) e a1) del precedente art. 2 sono tenuti ad allegare alla domanda, apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. "A1" o "All B1"), atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l'anzianità di incarico.

L'anzianità di iscrizione negli elenchi è determinata dall'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi della pediatria di famiglia, detratti i periodi di eventuale cessazione dall'incarico.

Art. 5

I medici di cui al punto b) del precedente art. 2 devono dichiarare nella domanda, di essere inclusi nella graduatoria regionale definitiva di pediatria di libera scelta valida per il 2018, specificando il punteggio conseguito.

Art. 6

Al fine del conferimento dell'incarico nell'ambito territoriale carente i pediatri di cui all'art. 2, lett. b), del presente decreto sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

a) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale definitiva di pediatria valida per l'anno 2018;

b) attribuzione di 6 punti ai pediatri che nell'ambito territoriale carente per il quale concorrono abbiano la residenza fin dal 31 gennaio 2015 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

c) attribuzione di 10 punti ai medici residenti nell'ambito della Regione siciliana fin dal 31 gennaio 2015 e che tale requisito abbiano mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico;

I medici che intendono fruire del punteggio aggiuntivo di cui ai punti b) e c) del presente articolo devono allegare alla domanda autocertificazione di residenza storica ai sensi del D.P.R. n. 445/00 (all. "C1").

Art. 7

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino in posizione di incompatibilità, secondo lo schema allegato "D".

Art. 8

Le graduatorie per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti vengono formulate sulla base dell'anzianità e dei relativi punteggi, in caso di pari posizione in graduatoria i medici di cui all'art. 2 del presente decreto sono ulteriormente graduati nell'ordine di minore età, voto di laurea e anzianità di laurea.

Art. 9

L'Assessorato regionale della salute procederà alle convocazioni per l'attribuzione dell'ambito carente, esclusivamente tramite comunicazione inviata per mezzo di posta elettronica certificata (PEC). A tal fine i medici dovranno indicare nella domanda un indirizzo PEC personale, pena la mancata comunicazione della convocazione. L'elenco dei medici convocati, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione saranno pubblicati nel sito dell'Assessorato regionale della salute.

Art. 10

Il pediatra che, avendo concorso all'assegnazione dell'ambito territoriale carente avvalendosi della facoltà di cui all'art. 33, comma 2, lettere a) e a1), accetta l'incarico ai sensi dell'art. 34, comma 1, A.C.N. 29 luglio 2009, decade dall'incarico detenuto nell'ambito territoriale di provenienza e viene cancellato dal relativo elenco.

Art. 11

Il pediatra che accetta l'incarico, ai sensi dell'art. 34, comma 1, A.C.N. 29 luglio 2009, è cancellato dalla graduatoria regionale di pediatria di libera scelta valida per l'anno 2018.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione e al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line*.

Palermo, 9 maggio 2018.

LA ROCCA


 Allegato "A"

**DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA (PER TRASFERIMENTO)**

Modulo da compilare a cura dei pediatri convenzionati presso la REGIONE SICILIA
(ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 29.07.2009 .art. 33,co. 2 lett. a)

Marca da Bollo

€ 16,00

All'Assessorato Regionale della Salute

Dipartimento Pianificazione Strategica

Servizio 1° "Personale del S.S.R. Dipendente e
Convenzionato"

Piazza O. Ziino n° 24

90145 Palermo

Il sottoscritto Dott. _____

nato a _____ prov. _____ il _____

codice fiscale _____ residente a _____ prov. _____

Via _____ n. _____ cap _____ tel. _____

cell. _____ titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera

scelta presso l'A.S.P. di _____, ambito territoriale di

_____ della Regione Sicilia

PEC (obbligatoria) _____

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'art. 33 comma 2 lettere a) dell'Accordo Collettivo Nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta 29.07.2009, per l'assegnazione del seguente ambito territoriali carenti di pediatria di libera scelta:

ASP PALERMO

Ambito ALIMENA, BLUFI, BOMPIETRO, GANGI, e GERACI SICULO

ACCLUDE

- Dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l'anzianità di incarico (all. "A1");
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. "D");
- Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.

Data _____

Firma _____



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott. _____

nato a _____ il _____

consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come previsto dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 e smi

d i c h i a r a

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:

a) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta presso l'A.S.P. di _____ ambito territoriale di _____ della Regione Sicilia dal (g/m/a) _____ ;

b) di vantare un'anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta pari a mesi _____ (1), e precisamente:

dal _____ al _____ presso _____ ;

dal _____ al _____ presso _____ ;

dal _____ al _____ presso _____ ;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2)

Data _____

Firma (3) _____

(1) nel computo dell'anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di cessazione dall'incarico.

(2) ai sensi dell'art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia".

(3) ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.


 Allegato "B"

**DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA (PER TRASFERIMENTO)**

Modulo da compilare a cura dei pediatri convenzionati presso ALTRA REGIONE
(ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 29.07.2009.art. 33,co. 2 lett. a1)

Marca da Bollo

€ 16,00

All'Assessorato Regionale della Salute
Dipartimento Pianificazione Strategica
Servizio 1° "Personale del S.S.R. Dipendente e
Convenzionato"
Piazza O. Ziino n° 24
90145 Palermo

Il sottoscritto Dott. _____
nato a _____ prov. _____ il _____
codice fiscale _____ residente a _____ prov. _____
Via _____ n. _____ cap _____ tel. _____
cell. _____ titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera
scelta presso l'A.S.L. n. _____ di _____ ambito territoriale di
_____ della Regione _____;
PEC (OBBLIGATORIA) _____

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'art. 33 comma 2 lettere a1) dell'Accordo Collettivo Nazionale dei
medici specialisti pediatri di libera scelta 29.07.2009, per l'assegnazione del seguente ambito
territoriale carente di pediatria di libera scelta :

ASP PALERMO

Ambito ALIMENA, BLUFI, BOMPIETRO, GANGI e GERACI SICULO

ACCLUDE

- Dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al
trasferimento e l'anzianità di incarico (all. "B1");
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. "D");
- Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.

Data _____

Firma _____



Allegato "B1"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott. _____

nato a _____ il _____

consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, così come previsto dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, per comprovare l'anzianità complessiva di incarico di pediatria di libera scelta

d i c h i a r a

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:

a) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta ed iscritto nell'elenco dei medici pediatri presso l'A.S.L. n. _____ di _____ ambito territoriale di _____ Comune _____ Regione _____ dal _____ ;

b) di vantare un'anzianità complessiva di incarico a tempo indeterminato di pediatria di libera scelta nell'ambito della Regione _____ pari a mesi _____ (1), e precisamente:

dal _____ al _____ presso _____ ;

dal _____ al _____ presso _____ ;

dal _____ al _____ presso _____ ;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2)

Data _____

Firma (3) _____

(1) nel computo dell'anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di cessazione dall'incarico.

(2) ai sensi dell'art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia".

(3) ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.




Allegato "C"
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI
DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA (PER GRADUATORIA)

(ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 29.07.2009 .art. 33,co. 2 lett. b)

Marca da Bollo
€ 16,00

All'Assessorato Regionale della Salute

Dipartimento Pianificazione Strategica

Servizio 1° "Personale del S.S.R. Dipendente e

Convenzionato"

Piazza O. Ziino n° 24

90145 Palermo

Il sottoscritto Dott. _____

nato a _____ prov. _____ il _____

codice fiscale _____ residente a _____ prov. _____

Via _____ n. _____ cap _____ tel. _____

cell. _____ inserito nella graduatoria unica regionale di pediatria di libera

scelta della Regione Siciliana valida per l'anno 2018 con punti _____

PEC (obbligatoria) _____

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'art. 33 comma 2 lettera b) dell'Accordo Collettivo Nazionale dei medici specialisti pediatri di libera scelta 29.07.2009, per l'assegnazione del seguente ambito territoriale carente di pediatria di libera scelta:

 ASP PALERMO

 Ambito ALIMENA, BLUFI, BOMPIETRO, GANGI e GERACI SICULO
ACCLUDE

- Autocertificazione di residenza storica (All C1);
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All D)
- Copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità

Data _____

Firma _____

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Dott. _____

nato a _____ il _____

inserito nella graduatoria regionale di pediatria di libera scelta della Regione Siciliana valida per l'anno 2018 con punti _____

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

d i c h i a r a

a) di essere residente nel territorio della Regione Siciliana dal _____, senza soluzione di continuità (1);

b) di essere residente presso il Comune di _____ dal _____, senza soluzione di continuità (1).

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2)

Data _____

Firma (3) _____

(1) La mancata indicazione dei dati relativi alla residenza, comporta la non assegnazione dei punteggi aggiuntivi, previsti dall'art. 33, comma 3, lettere b) e c);

(2) ai sensi dell'art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia".

(3) ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

**DICHIARAZIONE INFORMATIVA
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio)**

Il sottoscritto Dott. _____

nato a _____ il _____

residente a _____ via _____ n. _____ iscritto

all'Albo dei _____ della Provincia di _____

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

d i c h i a r a

- 1) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o a tempo indeterminato come medico specialista pediatra di libera scelta presso l'ASP di _____ ambito territoriale di _____;
- 2) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto _____ ore settimanali _____
Via _____ Comune _____
Tipo di rapporto di lavoro _____ dal _____
- 3) essere / non essere titolare di incarico di assistenza primaria presso l'ASP. n. ___ di _____ ambito territoriale di _____;
- 4) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:
Azienda _____ branca _____ ore sett. _____
Azienda _____ branca _____ ore sett. _____;
- 5) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti preaccreditati esterni:
Provincia _____ branca _____ dal _____;
- 6) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di continuità assistenziale o emergenza sanitaria territoriale nella Regione _____ Azienda _____ ore sett. _____;
- 7) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8 –quinquies del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni:
Organismo _____ ore sett. _____ Comune _____
Tipo di attività _____ Tipo di lavoro _____ dal _____;
- 8) operare – non operare a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 48 della L.833/78:
Organismo _____ ore sett. _____ Comune _____
Tipo di attività _____ Tipo di rapporto di lavoro _____
dal _____;

- 9) svolgere – non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della L.626/93:
Azienda _____ ore sett. _____ dal _____;
- 10) svolgere – non svolgere per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito del quale può acquisire scelte:
Azienda _____ Comune _____ dal _____;
- 11) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
dal _____;
- 12) svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:
tipo di attività _____ dal _____;
- 13) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate
Azienda _____ tipo di attività _____ ore sett. _____ dal _____;
- 14) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopraevidenziate, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata
Soggetto pubblico _____
Via _____ Comune _____
Tipo di rapporto di lavoro _____
Tipo di attività _____ dal _____;
- 15) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:
_____ dal _____;
- 16) fruire / non fruire del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
soggetto erogatore dell'adeguamento _____ dal _____.

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1)

Data

Firma (2) _____

(1) ai sensi dell'art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia".

(2) ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(2018.19.1187)102

DECRETO 16 maggio 2018.

**Bando incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale
1 marzo 2018 - Integrazione A.S.P. Catania.**

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il D.L.vo n. 502/92, come modificato ed integrato con il D.L.vo n. 517/93, e ulteriormente modificato con D.L.vo n. 229/99;

Visto l'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale siglato in data 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ed in particolare l'art. 92 che stabilisce i criteri per la copertura degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale e l'art. 93, comma 1, ai sensi del quale gli incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda e comportano l'esclusività del rapporto;

Visto l'art. 15, comma 11, dell'ACN 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29 luglio 2009, ai sensi del quale i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale possono concorrere all'attribuzione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;

Visto l'art. 92 A.C.N. 23 marzo 2005, come rinnovato in data 29/07/09, ai sensi del quale gli incarichi di emergenza sanitaria territoriale sono conferiti ai medici in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dopo la frequenza dell'apposito corso di formazione di cui all'art. n. 96 del citato Accordo;

Visto il D.A. 23 febbraio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 14 del 30 marzo 2007, con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo regionale di emergenza sanitaria territoriale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato Accordo regionale di emergenza sanitaria territoriale ai sensi del quale, "fermo restando quanto previsto dall'art. 92, comma 5, dell'A.C.N. di medicina generale 23 marzo 2005, qualora dopo aver esperito le procedure di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato di cui alle lettere a) (trasferimenti) e b) (b1, b2, b3 graduatoria di settore), rimangono ancora incarichi disponibili, gli stessi saranno attribuiti a medici, in possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 2, (attestato di formazione in medicina generale o titolo equipollente) dell'A.C.N. 23 marzo 2005, ma non inseriti nella graduatoria regionale di settore, i quali abbiano conseguito l'attestato di idoneità alle attività di emergenza dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inserimento nella graduatoria regionale di settore";

Visto il D.A. n. 481 del 25 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 18 del 24 aprile 2009, con il quale sono state emanate le "Nuove linee guida sul funzionamento del servizio di emergenza-urgenza sanitaria regionale S.U.E.S. 118 che, in particolare, uniforma i mezzi di soccorso medicalizzati superando la precedente distinzione in ambulanze di tipo A e CMR e identifica gli stessi come Mezzi di soccorso avanzato (MSA);

Visto il D.D.G. n. 2130/17 del 30 ottobre 2017 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 del 17 novembre 2017) e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive di medicina generale valide per l'anno 2018 ed, in particolare, la graduatoria relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale;

Vista la nota prot. n. 19011 del 5 marzo 2018, con la quale è stata richiesta alle aziende sanitarie provinciali della Regione la ricognizione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale all'1 marzo 2018, ai sensi dell'art. 92 del

sopracitato A.C.N.;

Visto il D.P.R. n. 445/00, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Vista la delibera 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della P. A.;

Viste le norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa di cui all'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.;

Preso atto delle comunicazioni pervenute da parte delle aziende sanitarie provinciali della Regione relativamente agli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale, sia per i PP.TT.EE. che per le ambulanze medicalizzate, vacanti all'1 marzo 2018;

Visto il D.D.G. n. 638/18 del 17 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20 del 4 maggio 2018, con il quale sono stati pubblicati gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale accertati all'1 marzo 2018;

Vista la nota prot. n. 47845 del 20 aprile 2018, con la quale l'A.S.P. di Catania ha comunicato gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale all'1 marzo 2018;

Ritenuto, pertanto, di dovere provvedere alla necessaria integrazione;

Decreta:

Art. 1

Per quanto in premessa indicato e fermo restando quanto altro previsto dal D.D.G. n. 638/18 del 17 aprile 2018, di integrare il suddetto D.D.G. n. 638/18 con i seguenti incarichi:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA

POSTAZIONI	INCARICHI	
- Randazzo	1	38 h settimanali;
- Grammichele	1	38 h settimanali;
- Mineo	1	38 h settimanali;
- Bronte	1	38 h settimanali;
- Misterbianco	1	38 h settimanali;
- Militello	2	38 h settimanali;

Art. 2

Fermo restando che rimangono valide le domande di partecipazione all'assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale già presentate secondo le modalità e i termini di cui al D.D.G. n. 638/18 del 17 aprile 2018, sono riaperti i termini di presentazione delle domande unicamente per coloro che intendessero concorrere limitatamente alla copertura degli incarichi dell'A.S.P. di Catania.

I medici interessati, entro 15 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (art. 92, comma 13, A.C.N. di medicina generale) devono trasmettere all'Azienda sanitaria provinciale, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda di assegnazione di uno o più degli incarichi vacanti pubblicati, in conformità agli schemi allegati "A", "B" o "C".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line*.

Palermo, 16 maggio 2018.

LA ROCCA



**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(PER TRASFERIMENTO)**

Marca da Bollo

€ 16,00

All'Azienda Sanitaria Provinciale di

Via _____

Il sottoscritto Dott. _____
nato a _____ il _____
residente a _____ CAP _____ Via _____
tel. _____ cell. _____ titolare di incarico a tempo indeterminato
di emergenza sanitaria territoriale presso l'A.S.P. di _____,
della Regione _____ dal _____ e con anzianità
complessiva di emergenza sanitaria territoriale pari a mesi _____
P.E.C. _____

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

secondo quanto previsto dall'art. 92 comma 5 lett.a) dell'Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale 23/03/05, per l'assegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati al 1° marzo 2018, pubblicati sulla G.U.R.S n. _____ del _____ :

Postazione _____ ASP di _____

ACCLUDE

- Dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il possesso dei requisiti per concorrere al trasferimento e l'anzianità complessiva di incarico nell'Emergenza sanitaria territoriale (all. "A1");
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. "D");
- Copia fotostatica di un documento di identità.

Data _____

Firma _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott. _____

nato a _____ il _____

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

d i c h i a r a

a) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato di emergenza sanitaria territoriale presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di _____ della Regione _____ dal _____ ;

b) di vantare un'anzianità complessiva di servizio effettivo nell'emergenza sanitaria territoriale pari a mesi _____ (1), e precisamente:

dal _____ al _____ presso _____ ;

dal _____ al _____ presso _____ ;

dal _____ al _____ presso _____ ;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (2) (3)

Data _____

Firma (4) _____

- (1) nel computo dell'anzianità complessiva vanno detratti gli eventuali periodi di sospensione dal rapporto convenzionale.
- (2) ai sensi dell'art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia".
- (3) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
- (4) ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.



**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(PER GRADUATORIA DI SETTORE 2018)**

Marca da Bollo

All'Azienda Sanitaria Provinciale di

€ 16,00

Via _____

Il sottoscritto Dott. _____
nato a _____ il _____
residente a _____ CAP _____ Via _____
tel. _____ cell. _____ inserito nella graduatoria regionale di
medicina generale della Regione Siciliana relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale
valida per l'anno 2018 con punti _____
P.E.C. _____

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'art. 92 comma 5 lett. b) dell'Accordo Collettivo Nazionale dei medici di medicina generale 23/03/05, per l'assegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati al 1° marzo 2018, pubblicati sulla G.U.R.S n. _____ del _____ :

Postazione _____ ASP di _____

ACCLUDE

- Autocertificazione comprovante il possesso dell'attestato di idoneità alle attività di E.S.T., l'eventuale titolarità di incarico a tempo indeterminato di C.A. e la residenza storica (all."B1");
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. "D");
- Copia fotostatica di un documento di identità.

Data _____

Firma _____

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Dott. _____

nato a _____ il _____

in possesso del diploma di laurea in Medicina Generale conseguito in data _____ presso

_____ con punti _____

inserito nella graduatoria regionale di medicina generale della Regione Siciliana relativa al settore di emergenza sanitaria territoriale valida per l'anno 2018 con punti _____

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

d i c h i a r a

a) di essere in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio delle attività di emergenza sanitaria territoriale, conseguito presso _____ in data _____;

b) di essere titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso la regione _____ A.S.P. di _____;

c) di essere residente nell'ambito dell'A.S.P. di _____ dal _____;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1) (2)

Data _____

Firma _____

- (1) ai sensi dell'art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia".
- (2) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.



**DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE
DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
(ai sensi dell'art. 1 c. 2 dell'A.I.R. di Emergenza Sanitaria Territoriale)**

Marca da Bollo

All'Azienda Sanitaria Provinciale di

€ 16,00

Via _____

Il sottoscritto Dott. _____
nato a _____ il _____
residente a _____ CAP _____ Via _____
tel. _____ cell. _____
P.E.C. _____

FA DOMANDA

secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 dell'A. I. R. di Emergenza Sanitaria Territoriale, per l'assegnazione di uno dei seguenti incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale individuati al 1° marzo 2018, pubblicati sulla G.U.R.S n. _____ del _____ :

Postazione _____ ASP di _____

ACCLUDE

- Autocertificazione comprovante il possesso dell'attestato di formazione in Medicina Generale, attestato di idoneità alle attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, l'eventuale titolarità di incarico a tempo indeterminato di C.A.;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all. "D");
- Copia fotostatica di un documento di identità.

Data _____

Firma _____

AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Dott. _____

nato a _____ il _____

in possesso del diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito in data _____

presso _____ con punti _____

d i c h i a r a

- a) di essere in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, conseguito presso _____ in data _____;
- b) di essere in possesso dell'attestato di idoneità alle attività di Emergenza Sanitaria Territoriale, conseguito presso _____ in data _____;
- c) di essere/non essere titolare a tempo indeterminato di continuità assistenziale presso la regione _____ A.S.P. _____;

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1) (2)

Data _____

Firma _____

- (1) ai sensi dell'art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia".
- (2) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto Dott. _____

nato a _____ il _____

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

d i c h i a r a

- 1) essere / non essere titolare a tempo indeterminato di incarico di emergenza sanitaria territoriale presso la Regione _____ Azienda di _____ Postazione _____ ;
- 2) essere / non essere titolare a tempo determinato di incarico di emergenza sanitaria territoriale presso la Regione _____ Azienda di _____ Postazione _____ ;
- 3) essere / non essere titolare di incarico come medico di assistenza primaria presso l'Azienda di _____ ambito territoriale di _____ n. scelte _____ ;
- 4) essere / non essere titolare di incarico come medico specialista pediatra di libera scelta presso l'Azienda di _____ ambito territoriale di _____ n. scelte _____ ;
- 5) essere / non essere titolare di incarico a tempo determinato o indeterminato di continuità assistenziale nella Regione _____ Azienda _____ Presidio _____ ore sett. _____ ;
- 6) essere / non essere titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto _____ ore settimanali _____
Via _____ Comune _____
Tipo di rapporto di lavoro _____ dal _____
- 7) essere / non essere titolare di incarico a tempo indeterminato o a tempo determinato come specialista ambulatoriale convenzionato interno:
Azienda _____ branca _____ ore sett. _____
Azienda _____ branca _____ ore sett. _____ ;
- 8) essere / non essere iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati esterni o di avere / non avere un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 c. 5 D.L.vo n. 502/92:
Provincia _____ Azienda _____ branca _____ dal _____ ;
- 9) essere / non essere iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o a corsi di specializzazione di cui al D.L.vo 257/91 e corrispondenti norme del D.L.vo 368/99:
Denominazione del corso _____
Soggetto che lo svolge _____ inizio dal _____ ;
- 10) operare / non operare a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8 –quinquies del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni:
Organismo _____ ore sett. _____ Comune _____

Tipo di attività _____ Tipo di lavoro _____ dal _____;

- 11) svolgere – non svolgere funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della L.626/93:
Azienda _____ ore sett. _____ dal _____
_____;
- 12) svolgere – non svolgere per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione funzioni fiscali nell'ambito del quale può acquisire scelte:
Azienda _____ Comune _____ dal _____;
- 13) avere – non avere qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
_____ dal _____;
- 14) essere / non essere titolare o compartecipe di quote di imprese o esercitare /non esercitare attività che possano configurare un conflitto di interessi con il rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale:
_____ dal _____;
- 15) fruire / non fruire del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale:
dal _____;
- 16) svolgere / non svolgere altra attività sanitaria presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate:
tipo di attività _____ dal _____;
- 17) essere / non essere titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate
Azienda _____ tipo di attività _____ ore sett. _____ dal _____;
- 18) operare / non operare a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico oltre alle ipotesi sopra evidenziate, esclusa attività di docenza e formazione in medicina generale comunque prestata
Soggetto pubblico _____
Via _____ Comune _____
Tipo di rapporto di lavoro _____
Tipo di attività _____ dal _____;
- 19) essere / non essere titolare di trattamento di pensione:
_____ dal _____;
- 20) fruire / non fruire di trattamento pensionistico da parte di altri fondi pensionistici differenti da quelli di cui al precedente punto 15):
soggetto erogante il trattamento pensionistico _____ dal _____
_____.

Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero (1) (2)

Data _____

Firma (3) _____

- (1) ai sensi dell'art. 76 comma 1 del D.P.R. 445/00 "chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma falsità in atti o ne fa uso nei casi previsti dal presente Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia".
- (2) Il sottoscritto dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
- (3) ai sensi dell'art. 38 comma 3 del aiD.P.R. 445/00 la dichiarazione di atto notorio è inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

(2018.20.1256)102

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso alla Corte costituzionale dell'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri c/Regione siciliana per la declaratoria di incostituzionalità della legge regionale 8 febbraio 2018, n. 1, recante: "Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di variazione di denominazione dei comuni termali".

(Ric. n. 34/2018) (CT. 9688/2018 avv. Del Gaizo)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

AI SENSI DELL'ART. 127 DELLA COSTITUZIONE

del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

contro

la Regione siciliana (c.f. 80012000826), in persona del Presidente della Regione in carica pro tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 8 febbraio 2018, n. 1, recante: "Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di variazione di denominazioni dei comuni termali" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. I) n. 8 del 16 febbraio 2018.

* * *

1.- La legge regionale 8 febbraio 2018, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (p. I) n. 8 del 16 febbraio 2018, recante "Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di variazione di denominazioni dei comuni termali", ha apportato modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni".

Prima di tali modifiche, il comma 2 della norma suddetta era formulato come segue: "Le variazioni di denominazione dei comuni consistenti nel mutamento, parziale o totale, della precedente denominazione, sono anch'esse soggette [analogamente alle variazioni territoriali dei comuni, disciplinate dall'art. 1 della stessa legge regionale - Nde] a referendum sentita la popolazione dell'intero comune".

L'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 1/2018 ha aggiunto al comma sopra riportato le seguenti parole: "fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 2 bis".

Lo stesso art. 1, comma 1, lettera b), ha introdotto nell'articolo 8 della legge regionale n. 30/2000 un comma 2 bis, contenente le seguenti disposizioni: "Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali è consentita l'aggiunta della parola "terme" alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio, i cittadini del comune interessato

possono esprimere il proprio dissenso alla modifica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell'ente, di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all'adesione alla modifica di denominazione. La delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al presente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune".

2.- Per effetto delle modifiche approvate, pertanto, le variazioni delle denominazioni dei comuni termali della Regione, consistenti nell'aggiunta della parola "terme" alla denominazione originaria, oltre ad essere approvate dal consiglio comunale con la maggioranza qualificata indicata dalla norma, non sono più soggette a referendum preventivo, da indirsi obbligatoriamente e interessante la popolazione dell'intero comune; la possibilità che gli abitanti del comune inciso dalla modifica della denominazione si esprimano sulla stessa diviene, invece, eventuale, siccome rimessa alla presentazione di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali dello stesso comune, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione nell'albo pretorio, con la quale, peraltro, i sottoscrittori possono manifestare soltanto il proprio dissenso alla modifica; mentre l'adesione alla stessa viene considerata espressa per il solo fatto della mancata sottoscrizione della petizione, dunque in base alla semplice inerzia degli elettori. Inoltre l'efficacia della delibera approvata dal consiglio comunale è condizionata alla mancata presentazione della petizione contenente la manifestazione di dissenso, ovvero dalla circostanza che la stessa sia stata sottoscritta da meno di un quinto degli aventi diritto.

3.- Le disposizioni di semplificazione della procedura di variazione della denominazione dei comuni della Regione (peraltro riguardante soltanto l'ipotesi di introduzione della parola "terme" nel nome dell'ente), nelle quali si sostanzia la legge regionale in esame presentano profili di illegittimità costituzionale, eccedendo dai limiti della competenza legislativa regionale e, comunque, violando l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, e vengono, pertanto, impugnate dinanzi a codesta Ecc.ma Corte, ai sensi dell'art. 127 Cost. e dell'art. 33, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, giusta deliberazione assunta in data 17 aprile 2018 dal Consiglio dei Ministri, per i seguenti

MOTIVI

Violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, anche con riguardo all'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana.

4.- L'art. 133, secondo comma, Cost., nell'attribuire alla Regione il potere di istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, prescrive in modo chiaro e inequivocabile che debbano essere sentite le popolazioni interessate.

Nell'interpretare la disposizione costituzionale, la costante giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte ha precisato che la suddetta previsione comporta l'obbligo di fare ricorso alla "indispensabile forma che il referendum consultivo riveste per appagare l'esigenza partecipativa delle

popolazioni interessate" (sentt. nn. 279/1994, 107/1983, 204/1981).

Essa, inoltre, nel chiarire che lo stesso art. 133 Cost. ha come destinatarie le regioni a statuto ordinario, ha, anche di recente, precisato, altresì, che la norma "tuttavia vincola nella parte in cui riconosce il principio di autodeterminazione delle popolazioni locali, anche le Regioni a statuto speciale" (sent. n. 21/2018). Già in precedenza, del resto, proprio con riferimento all'applicazione della disposizione costituzionale alla Regione siciliana, la Corte aveva affermato che la parte di essa "che è invece diretta a garantire la partecipazione popolare delle comunità locali nei confronti delle stesse regioni - per quel che riguarda le modifiche del loro assetto costituzionale, in quanto espressione di un principio connaturato all'articolato disegno delle autonomie in senso pluralista - deve ritenersi che condizioni anche la potestà legislativa esclusiva della Regione siciliana nella materia, essendo chiaramente uno dei principi di portata generale che connotano il significato pluralistico della nostra democrazia." (sent. n. 453/1989).

Può aggiungersi, del resto, che, in coerenza con i principi affermati dalla Corte, lo stesso Statuto della Regione siciliana (art. 14), nell'attribuire alla potestà legislativa esclusiva della stessa (lett. o) la materia del "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative" (alla quale inscindibilmente si lega anche la previsione contenuta nell'art. 15, terzo comma, dello Statuto, concernente l'ordinamento degli enti locali), espressamente prevede che tale potestà sia esercitata "nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato".

5.- Certamente, nell'affermare che il principio della obbligatorietà della partecipazione popolare nel procedimento inerente alla costituzione di nuovi comuni, ovvero alle variazioni del loro territorio o delle relative denominazioni, vincola anche le Regioni a statuto speciale, la Corte ha, altresì, chiarito che queste ultime, in quanto titolari di potestà legislativa esclusiva in materia, sono libere di dare attuazione al principio nelle forme procedurali ritenute più opportune (sentt. nn. 453/1989 e 21/2018). Tuttavia, proprio a tale riguardo, la Corte ha anche precisato che deve comunque trattarsi di forme "anche equivalenti a quella tipica del referendum, purché tali da assicurare, con pari forza, la completa libertà di manifestazione dell'opinione da parte dei soggetti chiamati alla consultazione, al riparo cioè da ogni condizionamento esterno nel momento del suo svolgimento e quindi con l'osservanza delle opportune forme di segretezza adeguate a tali fini" (sent. n. 453/1989), aggiungendo anche che la consultazione delle popolazioni deve necessariamente avvenire preventivamente (sent. n. 36/2011 e, con specifico riferimento al principio affermato nei confronti delle regioni a statuto speciale, ancora la sent. n. 453/1989).

6.- Orbene, la forma di consultazione eventuale che la Regione siciliana ha introdotto con la legge impugnata con il presente ricorso non soddisfa alcuna delle condizioni previste nel citato art. 133, secondo comma, nonché desumibili dai principi ricavabili alla luce dell'interpretazione dello stesso fornita dalla Corte.

Invero, da un lato, è necessario rilevare che la stessa Regione siciliana, nell'esercizio della propria potestà legislativa esclusiva, ha individuato la forma del referendum consultivo come tipologia generale di consultazione della popolazione per le variazioni territoriali e di denominazione dei comuni (cfr. art. 8, commi 1 e 2, legge regionale

n. 30/2000, quest'ultimo con riguardo a tutte le variazioni di denominazione, prima della novella introdotta con le disposizioni impugnate, e tutt'ora con riguardo alle variazioni diverse dall'introduzione della parola "terme" nel nome del comune): dal che può desumersi che essa abbia pienamente aderito, autodeterminandosi nell'esercizio della propria autonomia legislativa, alla forma referendaria, individuata da codesta ecc.ma Corte come l'unica idonea a soddisfare il principio di partecipazione per le regioni ordinarie e, perciò, nel derogare alla previsione di tale forma, limitatamente alle variazioni di denominazione qui prese in considerazione, sia già per tale ragione incorsa in violazione della norma costituzionale qui invocata.

7.- Inoltre, e in ogni caso, la forma di consultazione individuata dalle disposizioni della legge regionale n. 1/2018 contrasta in modo stridente anche con le caratteristiche che le modalità di audizione della popolazione equivalenti al referendum consultivo, ammesse dalla citata giurisprudenza della Corte per le regioni a statuto speciale, debbono comunque soddisfare.

Invero, è evidente che la presentazione, eventuale e successiva, da parte di alcuni elettori, di una petizione, nella quale, peraltro, sia possibile soltanto manifestare il dissenso alla variazione di denominazione in esame, non integra, innanzitutto, gli estremi della consultazione dell'intera popolazione interessata alla variazione, alla quale ha riguardo la norma costituzionale, sia perché è rimessa all'iniziativa di singoli elettori, sia perché è volta ad esprimere soltanto una delle possibili scelte che i cittadini avrebbero a disposizione, ove si svolgesse una consultazione referendaria o di tipo equivalente; né pare potersi ritenere che la semplice inerzia dei rimanenti elettori, alla quale le norme impugnate attribuiscono il significato di manifestazione di consenso, sia equiparabile ad una adeguata espressione di volontà, in assenza della indizione consultazione pubblica e ufficiale, cui l'art. 133 Cost. e i principi da esso ricavabili paiono avere riguardo ed alla quale non può certo essere assimilata l'iniziativa di singoli, volta a presentare e sottoscrivere una petizione.

Inoltre, la circostanza che la presentazione della petizione costituisca un accadimento meramente eventuale, siccome rimesso all'iniziativa volontaria dei suoi presentatori, risulta incompatibile con la natura obbligatoria della consultazione individuata dalla Corte.

Ancora, manca del tutto il carattere preventivo di quest'ultima, al quale esplicitamente hanno fatto riferimento le sentenze nn. 453/1989 e 36/2011, evidentemente ritenendo che la consultazione integri un elemento costitutivo del procedimento di variazione, a garanzia del principio di autodeterminazione e partecipazione popolare cui esso deve ispirarsi: infatti la legge regionale impugnata condiziona la mera efficacia, e non già il perfezionamento, della delibera comunale alla scadenza del termine e al verificarsi o meno delle attività previsti dalla stessa legge.

Infine, e questa è forse la notazione più rilevante, la forma di consultazione individuata dalla legge regionale n. 1/2018 non garantisce le "opportune forme di segretezza" e che, secondo la giurisprudenza della Corte, devono porre la consultazione al riparo da ogni condizionamento esterno nel momento del suo svolgimento, perché possa ritenersi osservato il disposto dell'art. 133, secondo comma, Cost., essendo palese e univocamente attribuibile la manifestazione di volontà dei sottoscrittori della petizione; e tale risultando, per esclusione, anche quella degli elettori che non sottoscrivano la petizione, siccome espli-

citamente equiparata ad adesione alla modifica di denominazione dalla legge regionale.

Del resto, anche se, nel caso in esame, la petizione si svolge successivamente all'adozione della delibera comunale di variazione, alla stessa ben possono, a maggior ragione, estendersi i rilievi formulati, ancora una volta da codesta Ecc.ma Corte, allorché, nella citata sentenza n. 453/1989, ha respinto la tesi dell'equiparabilità di istanze di cittadini dirette a promuovere iniziative di variazione territoriale (alle quali, e appena il caso di precisarlo, sono pienamente assimilabili le variazioni o integrazioni di denominazione dei comuni - sentt. nn. 237/2004 e 36/2011) alla consultazione, cui fa riferimento l'art. 133, osservando che è "evidente che la sottoscrizione di dette istanze costituisce un modo di espressione dell'opinione che non offre garanzie circa la libertà di ciascuno in relazione a possibili condizionamenti esterni.

D'altronde, in tutti i procedimenti che presuppongono una consultazione popolare, e quindi anche quando questa, come nella specie, non sia vincolante, altro è il momento dell'iniziativa altro è quello della consultazione vera e propria, come risulta in modo inequivocabile, ad esempio, sia nella disciplina costituzionale (art. 75 della Costituzione) che in quella ordinaria (legge 25 maggio 1970, n. 352) in materia di referendum abrogativi, nonché nelle leggi regionali che hanno disciplinato i referendum consultivi che tengono ben distinti i due momenti, talché, anche se l'iniziativa dovesse risultare in concreto promossa dalla maggioranza dei cittadini aventi diritto alla consultazione referendaria, questa dovrebbe ugualmente celebrarsi con quelle forme di segretezza idonee ad assicurare la completa libertà degli aventi diritto nel momento in cui ciascuno di essi deve manifestare la propria opinione".

8.- In definitiva, e per concludere, alla luce delle considerazioni che precedono, la legge regionale impugnata risulta costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 133, secondo comma, della Costituzione, anche con riguardo all'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, poiché prevede il mutamento della denominazione dei comuni, sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali, nei termini con le modalità nella stessa contemplate, senza prevedere che vengano previamente sentite le popolazioni interessate mediante apposito referendum consultivo ovvero mediante forme equivalenti, tali da assicurare preventivamente e con pari forza la completa libertà di manifestazione dell'opinione delle stesse con opportune forme di segretezza.

* * *

Pertanto, sulla base degli esposti motivi, si conclude perché, in accoglimento del presente ricorso, codesta Ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge della Regione siciliana 8 febbraio 2018, n. 1 recante: "Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di variazione di denominazioni dei comuni termali".

* * *

Unitamente all'originale del presente ricorso notifica sarà depositata copia autentica della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 aprile 2018, con l'allegata relazione.

Roma, 17 aprile 2018.

Avvocato dello Stato: DEL GAIZO

(2018.19.1190)046

Sentenza 22 marzo - 26 aprile 2018, n. 89.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

– Giorgio Lattanzi, *presidente*;
– Aldo Carosi, Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Franco Modugno, Augusto Antonio Barbera, Giulio Prosperetti, Giovanni Amoroso, Francesco Viganò *giudici*,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui modifica l'art. 12, commi 1 e 8, della legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con due ordinanze del 9 gennaio 2017, iscritte rispettivamente ai numeri 177 e 139 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49 e n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Visti gli atti di costituzione di Anzalone Gessi srl e altri, di CA.VE. srl e altri, del Consorzio Siciliano Cavatori, nonché gli atti di intervento della Regione siciliana;

udito nella udienza pubblica del 20 marzo e nella camera di consiglio del 21 marzo 2018 il giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Ester Daina per Anzalone Gessi srl e altri, Giuseppe Ribaud per CA.VE. srl e altri, Monica Di Giorgio per il Consorzio Siciliano Cavatori e Marina Valli per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione terza (di seguito, anche TAR), con due distinte ordinanze emesse il 9 gennaio 2017 in altrettanti giudizi, rispettivamente iscritte ai numeri 139 e 177 del registro ordinanze 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui ha modificato il comma 1 e introdotto il comma 8 dell'art. 12 della legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale).

2.- Premette il tribunale rimettente che in entrambi i giudizi principali risultano impugnati, da soggetti esercenti l'attività di estrazione da cava, sia il decreto dell'Assessore della Regione siciliana per l'energia e i servizi di pubblica utilità del 12 agosto 2015, adottato in esecuzione dell'art. 83 della citata legge reg. n. 9 del 2015, a mezzo del quale sono state definite le modalità applicative del canone di produzione annuo dovuto dai titolari di concessioni per lo sfruttamento di giacimenti minerari di cave,

per gli anni dal 2014 in poi; sia i provvedimenti con cui i Distretti minerari territorialmente competenti, in forza delle modifiche apportate dalle disposizioni impugnate, hanno rideterminato i canoni dovuti a tale titolo, relativi al 2014, intimandone il pagamento ai singoli esercenti.

2.1.- In entrambi i giudizi i ricorrenti evidenziano che, tramite le disposizioni censurate, manipolando il contenuto del comma 1 del previgente art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013, sono stati modificati i criteri di determinazione della base imponibile della prestazione imposta agli esercenti l'attività di estrazione. In precedenza, il *quantum* veniva computato in ragione della quantità e qualità di minerale estratto, mentre, in forza della novella, la relativa prestazione risulta commisurata alla dimensione della superficie dell'area coltivabile nonché ai volumi di estrazione autorizzati. Il tutto con effetti retroattivi, dovendosi applicare i nuovi criteri sin dal 2014 (come disposto dal comma 8 del citato art. 12, introdotto dalla novella), così da provocare una notevole maggiorazione del canone annuo dovuto (da 7 a 17 volte superiore rispetto a quello precedente).

2.2.- Evidenzia, ancora, il TAR, che, nell'assunto dei ricorrenti, esposto con argomentazioni sovrapponibili in entrambi i giudizi principali, si contesta la legittimità degli atti impugnati, resi in pedissequa attuazione del nuovo disposto normativo, prospettando diverse eccezioni di illegittimità costituzionale nei confronti delle modifiche apportate, *in parte qua*, dall'art. 83 della legge reg. n. 9 del 2015, ritenute in contrasto con gli artt. 53, 3, 23, 41, 97 e 117, primo comma, Cost., nonché in relazione agli artt. 14, 20, 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2017.

Di qui il rivendicato annullamento degli atti impugnati, previa rimessione delle questioni di illegittimità costituzionale prospettate in riferimento ai citati parametri e in relazione alle indicate disposizioni dell'art. 83 della legge reg. n. 9 del 2015, poste a fondamento delle pretese indebitamente veicolate dalle amministrazioni resistenti.

2.3.- Nei giudizi principali, per quanto evidenziato dal rimettente, si è costituito l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità; in quello poi sfociato nel giudizio incidentale iscritto al r.o. n. 139 del 2017 si è anche costituito il comune di Castelvetrano, amministrazione intimante, mentre in quello inerente al giudizio costituzionale iscritto al r.o. n. 177 del 2017 sono intervenuti altri esercenti l'attività di gestione cave nonché il Consorzio Siciliano Cavatori, aderendo alle prospettazioni dei ricorrenti.

3.- Il TAR, con le due ordinanze di rimessione, ha delimitato il giudizio di non manifesta infondatezza solo alle questioni prospettate in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost., con riguardo alle modifiche che il censurato art. 83 ha apportato al disposto del comma 1 dell'art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013; ancora, ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione inerente l'affermato conflitto tra l'innovazione apportata dal medesimo art. 83, introducendo, nell'impianto del citato art. 12 della legge novellata, il comma 8, e gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.

3.1.- Sul versante della rilevanza, ad avviso del rimettente, non potrebbe dubitarsi dell'ammissibilità delle questioni: le norme impugnate rappresenterebbero, infatti, il fondamento normativo degli atti impugnati, così da influire radicalmente sulla definizione delle due fattispecie poste al suo giudizio.

3.2.- Secondo il TAR, ancora, deve ritenersi non mani-

festamente infondata l'eccezione sollevata in riferimento alla addotta violazione dell'art. 53 Cost., riferita al primo comma dell'art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013 così come modificato dal censurato art. 83. Ciò in considerazione della ritenuta natura tributaria della prestazione imposta, dalla normativa in contestazione, ai soggetti che esercitano l'attività di gestione delle cave.

Militerebbero in tal senso sia il fatto che l'obbligo del pagamento trova la sua fonte esclusiva nella legge regionale, senza costituire remunerazione dell'uso di beni pubblici, così da risultare estraneo ad un rapporto sinallagmatico; sia la destinazione del ricavato da tale esazione, giacché, con i relativi fondi, i comuni e la Regione vengono dotati dei mezzi finanziari necessari ad assolvere le funzioni di cura concreta degli interessi generali. La disposizione censurata, infatti, consentirebbe alla Regione di utilizzare liberamente la quota parte di gettito che la legge riserva al detto ente (50 per cento dell'intero), mentre i comuni, per la quota residua loro assegnata, devono destinare le somme al finanziamento non solo di interventi infrastrutturali di recupero, riqualificazione e valorizzazione del territorio, del tessuto urbano e degli edifici scolastici e ad uso istituzionale, ma anche di manutenzione e valorizzazione ambientale ed infrastrutturale connessi all'attività estrattiva o su beni immobili confiscati alla mafia ed alle organizzazioni criminali. Tale connotazione funzionale, congiunta al fatto che il prelievo si collega all'attività economica di gestione dei giacimenti, ad avviso del rimettente, porta a ritenere il canone in questione uno strumento di riparto, ai sensi dell'art. 53 Cost., del carico della spesa pubblica in ragione della capacità economica manifestata dai soggetti interessati.

3.3.- Muovendo da tale presupposto, il rimettente rimarca che, in virtù di quanto previsto dalla disposizione censurata, il corrispettivo per l'uso del giacimento non sarebbe più commisurato alla sua resa, destinata a diminuire nel tempo in ragione del relativo sfruttamento, ma risulta ora rapportato alla superficie del terreno sul quale si svolge l'attività di estrazione, la quale rimane, invece, immutata anche quando la stessa è quasi esaurita. Poiché si tratta di un canone dovuto non *una tantum*, ma annualmente, sarebbe in conseguenza venuto meno il collegamento con la capacità contributiva. Non assume più rilievo il guadagno che deriva dal giacimento; si applica, piuttosto, un tributo fisso indipendente dallo stesso.

3.4.- Sempre con riferimento alle modifiche apportate al primo comma dell'art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013, il rimettente ritiene non manifestamente infondati i dubbi prospettati con riguardo all'addotta violazione del principio di uguaglianza.

La disposizione censurata determinerebbe, infatti, immotivate discriminazioni all'interno della medesima categoria dei titolari di giacimenti minerari, distinguendo tra quelli che gestiscono cave di piccola dimensione, ma ad elevata resa, e quelli titolari di cave di grande estensione, ma a bassa resa. Sui primi graverebbe un peso identico a quello dei secondi, a parità di superficie interessata, con prospettive di rendimento, tuttavia, del tutto diverse. Ai fini della quantificazione del canone, la remuneratività dell'attività viene, dunque, irrazionalmente sopraffatta dal riferimento alla superficie dell'area coltivabile ed ai volumi autorizzati della cava.

Ad avviso del rimettente, pertanto, a situazioni differenti viene applicato il medesimo trattamento in maniera irragionevole.

3.5.- Il TAR dubita anche della legittimità costituzionale del comma 8 dell'art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013,

così come introdotto dall'impugnato art. 83 della legge reg. n. 9 del 2015; norma, questa, in forza della quale le nuove previsioni di determinazione dei canoni sono state estese anche all'anno 2014, così da giustificare le intimazioni di pagamento impuginate nei due giudizi principali dai rispettivi ricorrenti in uno con l'atto amministrativo generale che le ha supportate.

Tale disposizione, ad avviso del rimettente, sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.

3.5.1.- Con riferimento al primo dei parametri evocati, ad avviso del TAR, risulterebbe vulnerato il legittimo affidamento ingenerato, negli esercenti l'attività di estrazione, dalle previsioni previgenti in punto di determinazione del canone, considerata l'irragionevolezza e l'arbitrarietà della scelta operata nel far retroagire gli effetti delle modifiche apportate al primo comma del più volte evocato art. 12 della stessa legge.

Secondo il rimettente, l'applicazione dei nuovi criteri di determinazione dei canoni espone i titolari di giacimenti minerari ad un inaspettato e considerevole esborso economico, così da non metterli nelle condizioni di valutare *ex ante*, nell'organizzazione della propria attività imprenditoriale, le conseguenze delle innovazioni introdotte. Così, se per il periodo successivo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni i detti esercenti hanno avuto la possibilità di decidere se aumentare il corrispettivo richiesto ai propri clienti o, addirittura, sospendere o non esercitare più l'attività estrattiva, tale scelta risulterebbe loro preclusa per l'anno antecedente tanto da ledere irragionevolmente l'affidamento riposto nella quantificazione del canone secondo i criteri all'epoca vigenti e mettere in crisi le rispettive strategie imprenditoriali.

4.- Nel giudizio di costituzionalità iscritto al r. o. n. 177 del 2017 si sono costituiti alcuni dei ricorrenti del processo *a quo*, ribadendo la fondatezza delle argomentazioni spese dal rimettente a sostegno dei prospettati dubbi di illegittimità costituzionale. Ciò in ragione dell'addotta violazione dell'art. 53 Cost., perché i nuovi indici di determinazione dei canoni non si sostanziano in fatti o situazioni idonei ad esprimere una potenzialità economica, nonché in funzione del rilevato contrasto con l'art. 3 Cost., avuto riguardo alla disposta retroattività delle disposizioni impuginate, irragionevolmente strumentali a coprire esclusivamente il disavanzo regionale, come comprovato dal fatto che se ne è estesa l'efficacia ad un ambito temporale (l'anno 2014) non compreso nelle disposizioni programmatiche e correttive dettate dalla legge che le conteneva (destinata ad operare per il 2015).

4.1.- Nel medesimo giudizio incidentale si sono costituiti, con memoria depositata il 17 novembre 2017, i soggetti intervenuti *ad adiuvandum* nel relativo giudizio principale. Con la medesima memoria si è pure costituita la Fratelli Calamaio di Calamaio Ettore & C. snc, non indicata tra gli intervenienti nell'ordinanza di rimessione.

Tali parti, nel concludere in linea con le prospettazioni offerte dal rimettente, hanno ribadito l'incidenza quantitativa degli aumenti apportati con le nuove disposizioni; hanno rimarcato la lesività della disposta retroattività avuto riguardo all'affidamento ingenerato nei soggetti interessati dalla normativa pregressa, peraltro di recente introduzione; nell'ottica volta a supportare l'addotta lesione dell'art. 1 Prot. addiz. CEDU, hanno inoltre segnalato l'assenza del dovuto bilanciamento tra le esigenze di raggiungimento degli obiettivi di bilancio perseguiti dalla Regione e l'intensità del correlativo sacrificio economico imposto ai privati interessati.

4.2.- Sempre nel giudizio incidentale iscritto al r.o. n. 177 del 2017, si è costituito, con memoria depositata il 5 dicembre 2017, il Consorzio Siciliano Cavatori, anch'esso intervenuto *ad adiuvandum* nel giudizio *a quo*, ribadendo le indicazioni argomentative esposte dal rimettente a sostegno delle questioni, nonché i temi già addotti dalle altre parti ad ulteriore supporto della fondatezza delle questioni. Sul versante della retroattività delle disposizioni impuginate, nell'ottica della paventata lesione dell'affidamento sulla certezza della situazione giuridica garantita dalla previgente disciplina normativa, tale parte ha rimarcato sia l'incidenza dei nuovi criteri su un periodo, l'esercizio relativo al 2014, economicamente esaurito alla data di entrata in vigore della legge impugnata, tanto che erano stati già determinati e corrisposti i canoni relativi all'annualità in questione; sia la non prevedibilità della innovazione retroattiva, ribadendone l'illegittimità costituzionale in ragione della natura tributaria della relativa previsione.

4.3.- In entrambi i giudizi incidentali è intervenuta la Regione siciliana che ha spiegato difese identiche e concluso per la inammissibilità o comunque per la non fondatezza delle questioni sollevate dal TAR con le due ordinanze di rimessione in esame.

Con riferimento all'addotta violazione dell'art. 53 Cost., ad avviso della Regione, deve escludersi che i canoni legati all'attività di gestione dei giacimenti minerari di cava possano essere considerati come tributi, trattandosi, piuttosto, di un corrispettivo pattuito per l'utilizzo del bene pubblico o in ogni caso, se esercitata su un bene privato, per l'attività di estrazione che incide sul bene ambiente.

Quanto all'addotta, irragionevole, disegualianza, determinata dai nuovi criteri di quantificazione introdotti dalla novella censurata, la Regione contesta la fondatezza dell'assunto sotteso alle due ordinanze di rimessione, perché la *ratio* delle modifiche apportate, destinate a dare rilievo decisivo alla superficie ed ai volumi di potenziale estrazione, corrisponde all'esigenza di garantire un'efficace ripristino della situazione ambientale incisa da detta attività. Si prescinde, dunque, dall'eventuale pregio dei materiali estratti, così come confermato non solo dalla destinazione vincolata (al recupero, riqualificazione e valorizzazione del territorio del tessuto urbano e dell'ambiente) delle somme all'uopo corrisposte, ma anche dalla prevista sospensione dell'obbligo di contribuzione in caso di temporanea interruzione dei lavori di coltivazione.

In ordine alla retroattività prevista dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013, come introdotto dall'art. 83 della legge reg. n. 9 del 2015, la difesa dell'interveniente evidenzia che, con il sistema previgente, il calcolo dei canoni dovuti veniva effettuato l'anno successivo sulla base dei dati relativi all'esercizio precedente, così come comunicati dai gestori delle cave. Coerentemente, dunque, la disposizione impugnata fa retroagire gli effetti delle modifiche sin dall'anno 2014.

Del resto, la presenza di una causa normativa adeguata, tale da rendere accettabile il sacrificio imposto dall'intervento ablativo attraverso contropartite intrinseche allo stesso progetto normativo, destinate a bilanciare le posizioni delle parti, renderebbe legittima la scelta nel caso operata dal legislatore regionale.

4.4.- Nel corso del giudizio incidentale iscritto al r.o. n. 177 del 2017, la difesa dei ricorrenti del giudizio principale costituiti innanzi a questa Corte ha depositato, in data 8 febbraio 2018, memoria con la quale ha ulteriormente ribadito le ragioni già prospettate a sostegno della fondatezza delle censure.

4.5.- In data 26 febbraio 2018 la difesa della Regione siciliana ha depositato, nei due giudizi incidentali, distinte memorie dal contenuto identico. Con tali atti l'interveniente ha evidenziato che la disciplina regionale, prima della novella apportata dalla legge reg. n. 9 del 2013, legava la determinazione del canone dovuto dai concessionari alla superficie coinvolta nell'attività estrattiva; criterio di correlazione, questo, peraltro adottato anche in altre Regioni senza dar luogo a dubbi di legittimità costituzionale. L'interveniente ha, inoltre, addotto l'inammissibilità della censura rivolta all'attuale comma 8 dell'art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013, prospettata in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., integrato dall'art. 1 Prot. addiz. CEDU, perché non argomentata avuto riguardo all'evocato parametro convenzionale.

Considerato in diritto

1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione terza (di seguito, TAR), con due distinte ordinanze rese in altrettanti giudizi, prospettando identiche censure sia per l'oggetto, sia per i parametri evocati, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui ha modificato il comma 1 e introdotto il comma 8 dell'art. 12 della legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale).

2.- Ad avviso del rimettente, le modifiche apportate al comma 1 dell'art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013 si pongono in contrasto con gli artt. 53 e 3 della Costituzione. L'introduzione del comma 8 nell'impianto del citato art. 12 è, invece, ritenuto in conflitto con gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

3.- I due giudizi incidentali hanno contenuti sostanzialmente sovrapponibili.

L'oggetto delle questioni sollevate dal rimettente, i parametri evocati e le argomentazioni spese a sostegno delle censure sono identici nelle due ordinanze.

È opportuna, in coerenza, una trattazione e definizione unitaria.

4.- Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione della Fratelli Calamaio di Calamaio Ettore & C. snc, che non risulta tra le parti costituite nel giudizio principale di riferimento (quello legato al giudizio incidentale iscritto al r.o. n. 177 del 2017), per quanto emerge dalla relativa ordinanza.

5.- All'infuori di quanto si dirà con riferimento alla questione prospettata in relazione all'art. 117, primo comma, Cost., l'esame delle due ordinanze di rimessione non pone in evidenza vizi inerenti alla motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza delle questioni prospettate.

5.1.- Sotto questo profilo, va evidenziato che il censurato art. 83 della legge reg. n. 9 del 2015, nella parte in cui viene investito dai dubbi prospettati dal rimettente, ha modificato i criteri di determinazione del canone annuo dovuto dai soggetti esercenti l'attività di cava nel territorio siciliano, tema in precedenza disciplinato dal comma 1 dell'art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013.

I nuovi criteri sono stati resi applicabili anche al perio-

do di esercizio relativo all'anno 2014, grazie a quanto previsto dal comma 8 dell'art. 12 della legge regionale da ultimo citata, sempre in forza delle innovazioni apportate dal censurato art. 83 della legge reg. n. 9 del 2015.

5.2.- Nei due giudizi principali risultano impugnati, da alcune imprese esercenti l'attività estrattiva, sia l'atto generale (il decreto dell'Assessore della Regione siciliana per l'energia e i servizi di pubblica utilità del 12 agosto 2015) a mezzo del quale, in attuazione delle norme censurate, sono state definite le modalità applicative del canone di produzione annuo dovuto per lo sfruttamento di giacimenti minerari di cave, per l'anno 2014 e per le annualità successive; sia gli avvisi di pagamento, resi dai relativi Distretti minerari territorialmente competenti, con i quali è stato rideterminato e chiesto il canone dovuto dai diversi ricorrenti relativamente al 2014.

5.3.- In entrambi i giudizi, poi, l'invocato annullamento degli atti impugnati si lega alla illegittimità degli stessi siccome derivata dalla prospettata incostituzionalità delle disposizioni censurate. È dunque evidente, per un verso, che la verifica di legittimità costituzionale rimessa a questa Corte assume rilievo pregiudiziale rispetto all'annullamento degli atti impugnati innanzi al rimettente nei due giudizi principali; per altro verso, che proprio il *petitum* volto all'annullamento degli atti impugnati innanzi al TAR consente di escludere la sovrapponibilità di oggetto tra giudizi principali e incidente di legittimità costituzionale, con conseguente ammissibilità delle questioni (sentenza n. 236 del 2017).

6.- Venendo allo scrutinio delle singole questioni, non sembra superflua una preliminare descrizione della cornice normativa all'interno della quale si collocano le disposizioni impuginate.

6.1.- L'attività di sfruttamento delle cave, ascritta alla competenza legislativa primaria della Regione in forza di quanto previsto dalla lettera h) dell'art. 14 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana), è disciplinata dalle disposizioni contenute nella legge regionale siciliana 9 dicembre 1980, n. 127 (Disposizioni per la coltivazione dei giacimenti minerari da cava e provvedimenti per il rilancio e lo sviluppo del comparto lapideo di pregio nel territorio della Regione siciliana), negli anni integrata da successivi interventi normativi, tra i quali va annoverato quello legato alle disposizioni oggetto di censura.

Sulla falsariga di quanto previsto, per l'intero territorio nazionale, dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno), e in coerenza con quanto previsto, per le cave, dall'art. 826 codice civile, la relativa attività di estrazione è subordinata a concessione (artt. 30 e 31 della citata legge reg. n. 127 del 1980), se il giacimento risulta acquisito al patrimonio indisponibile della Regione; diversamente, laddove la disponibilità del bene rimanga in capo al proprietario, l'attività è subordinata ad un'autorizzazione.

6.2.- Con specifico riferimento al tema del canone dovuto dal titolare dell'attività estrattiva, la citata legge reg. n. 127 del 1980, all'art. 33, prevede il pagamento, in favore della Regione, di un importo commisurato alla superficie coinvolta dalla coltivazione e al tipo di materiale oggetto dell'attività estrattiva; prestazione, questa, legata, dalla lettera della norma, all'ipotesi del solo rapporto concessorio.

Invece, con riferimento alle autorizzazioni, la legge in questione prevede che il rilascio delle stesse venga subordinato al versamento di una somma, stabilita sulla base di

apposita tabella predisposta dal Corpo regionale delle miniere, da utilizzare per l'esecuzione delle opere di sistemazione dei luoghi soggetti all'attività estrattiva in funzione del relativo recupero ambientale (art. 19, commi 1 e 2).

6.3.- Con l'art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013, la Regione siciliana, innovando la precedente disciplina, ha previsto, con generico riferimento all'attività di estrazione inerente «ai giacimenti minerari di cava», il versamento di un canone commisurato alla quantità (comma 1) nonché alla qualità (comma 2) del minerale estratto. La relativa entrata era destinata per il 60 per cento al comune interessato e per il 40 per cento alla Regione; la quota parte destinata ai comuni, inoltre, risultava vincolata funzionalmente «alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale nonché al recupero dei beni confiscati alla mafia e alle organizzazioni criminali».

6.4.- Tale disciplina è stata modificata, a distanza di due anni, dall'art. 83 della legge reg. n. 9 del 2015, portato, nell'occasione, alla verifica di questa Corte, rideterminando, per quanto già anticipato, i parametri di commisurazione del canone.

Con disposizioni rimaste estranee alle questioni sollevate dal TAR rimettente (commi 4 e 5 del nuovo art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013), la novella ha, inoltre, inciso sulla destinazione delle somme percepite a tale titolo dagli enti interessati, con riguardo sia alla ripartizione (alla Regione oggi spetta il 50 per cento dell'intero), sia al vincolo funzionale impresso alle stesse per la quota parte residua assegnata ai comuni.

In particolare, gli importi in questione devono essere impiegati esclusivamente per interventi infrastrutturali di recupero, riqualificazione e valorizzazione del territorio, del tessuto urbano e degli edifici scolastici e ad uso istituzionale; una quota non inferiore al 50 per cento delle suddette risorse destinate ai comuni resta, inoltre, riservata agli interventi di manutenzione e valorizzazione ambientale ed infrastrutturale, connessi all'attività estrattiva o su beni immobili confiscati alla mafia ed alle organizzazioni criminali.

6.5.- Va inoltre evidenziato che l'art. 12 della citata legge reg. n. 9 del 2013, prima di subire le modifiche introdotte dalle disposizioni censurate, venne sottoposto, nel 2014, a due tentativi di innovazione, non portati a termine perché le relative disposizioni, approvate dall'Assemblea regionale, non furono promulgate in quanto impugnate davanti a questa Corte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana, per ragioni afferenti alla relativa copertura finanziaria (ricorsi iscritti ai n. 5 e n. 62 del 2014, dichiarati improcedibili rispettivamente con le ordinanze n. 166 e n. 204 del 2015, per il difetto di legittimazione del ricorrente).

Di tali modifiche non compiutamente esitate, la prima (prevista dall'art. 47, comma 8, della delibera legislativa della Regione siciliana del 15 gennaio 2014, in approvazione del disegno di legge n. 670, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale») riportava la previsione in oggetto all'interno dell'ambito disciplinato dall'art. 19 della legge reg. n. 127 del 1980, incrementando la misura della somma da versare per il ripristino ambientale dell'area immediatamente interessata dall'attività estrattiva; la seconda (dettata dall'art. 75 della delibera legislativa dell'1 agosto 2014, in approvazione del disegno di legge n. 782, recante «Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Disposizioni programmatiche e corret-

tive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale. Disposizioni varie») mirava, invece, all'introduzione di nuovi criteri di determinazione del canone, in termini identici a quelli oggi disposti dalle norme censurate.

6.6.- Va, infine, sottolineato che dai lavori preparatori della novella censurata (segnatamente dall'esame, in commissione, del disegno di legge, di origine assembleare, n. 887 del 2014, poi integralmente trasfuso in un emendamento alla legge di stabilità, sfociato nella censurata modifica dell'art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013) emerge che i nuovi criteri di determinazione del canone hanno trovato una giustificazione causale nell'esigenza di individuare modalità applicative tali da garantire un più puntuale accertamento del dovuto, così da rendere effettiva ed efficiente l'esazione della prestazione riducendo l'area di possibile evasione.

Ciò in ragione della riscontrata inadeguatezza del sistema legato alla autocertificazione dei volumi estratti, previsto dalla normativa previgente, negativamente sperimentato in sede di prima applicazione della norma.

7.- Tanto premesso, passando allo scrutinio della prima questione, va rilevato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 12 della citata legge reg. n. 9 del 2013, così come modificato dall'art. 83 della legge reg. n. 9 del 2015, in riferimento all'art. 53 Cost., perché, sul presupposto della natura tributaria del canone in oggetto, la disposizione censurata, a differenza di quanto accadeva nel passato, non ne correla più la quantificazione al rendimento ricavato dall'attività di estrazione, così da recidere il necessario collegamento con la capacità contributiva.

7.1.- È di immediata evidenza che lo snodo logico imprescindibile della censura in questione è offerto dalla ritenuta natura tributaria del canone in esame. Smentita tale premessa interpretativa, perde di consistenza l'intera prospettazione sottesa alla questione.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, una fattispecie deve ritenersi «di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino tre indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese» (*ex plurimis*, da ultimo, sentenze n. 269 e n. 236 del 2017).

Ad avviso del TAR, alla luce di tali indicazioni interpretative, milita in favore della natura tributaria del canone previsto dalla legge in esame, in primo luogo, la fonte legislativa dell'obbligo del pagamento; ancora, rileva l'estraneità della prestazione in questione ad un rapporto sinallagmatico; infine, sarebbe determinante il fatto che il ricavato di tale imposizione risulti destinato a dotare i comuni e la Regione dei mezzi finanziari necessari ad assolvere le funzioni di cura concreta degli interessi generali.

7.2.- L'argomento del TAR non è condivisibile ed è conseguentemente non fondata la questione che su esso si basa.

7.3.- Questa Corte si è già occupata dei contributi legati all'attività estrattiva da cava (segnatamente quelli previsti dall'art. 20 della legge della Regione Veneto 7 settembre 1982, n. 44, recante «Norme per la disciplina dell'attività di cava»), escludendone, in particolare, la connotazione tributaria (ordinanza n. 387 del 1990).

Innanzitutto un dato normativo che, non diversamente

da quello sottoposto all'odierno controllo di legittimità costituzionale, risultava finalizzato, nella destinazione delle somme ricavate dal pagamento del dovuto, anche alla realizzazione di interventi e di opere connesse al ripristino ambientale, è stata esclusa la natura tributaria della prestazione non essendo stati rinvenuti «né i presupposti di una indistinta imposizione né quelli di tassazione specifica per un richiesto servizio».

7.4.- Il rimettente non si confronta con tale decisione. Quel che più conta, non offre valide argomentazioni che consentano a questa Corte di distaccarsi dalla relativa valutazione interpretativa.

7.4.1.- Il canone dovuto in forza della disposizione censurata si pone a *latere* del titolo che legittima l'attività estrattiva. Non è influenzato dalla titolarità, pubblica o privata, del giacimento; si lega, piuttosto, all'insieme di competenze amministrative correlate all'attività estrattiva nonché alle caratteristiche della stessa, tali da incidere sulla salubrità e integrità ambientale del territorio interessato dalla relativa iniziativa imprenditoriale.

Sotto il primo versante, non va trascurato che lo sfruttamento dei giacimenti sollecita diverse competenze amministrative, ripartite tra la Regione e i comuni interessati dalla localizzazione dell'attività di estrazione.

Tra queste, in via esemplificativa, assume, di certo, importanza primaria l'attività di programmazione e pianificazione territoriale; un ruolo non indifferente va, pure, ascritto all'azione amministrativa inerente alla fase di affidamento del titolo e ai compiti di verifica ispettiva, finalizzati, in particolare, al controllo della conformità della coltivazione esercitata rispetto a quella assentita nonché alla repressione delle iniziative abusive.

Con riguardo, poi, alla incidenza dell'attività di estrazione sulla salubrità e integrità del territorio di riferimento, giova precisare che la prestazione in esame non è strumentale alla ricomposizione ambientale dell'area immediatamente coinvolta dall'attività di estrazione, obiettivo autonomamente coperto dal pagamento della somma prevista dall'art. 19 della legge regionale n. 127 del 1980, destinata a finanziare le opere da realizzare a tal fine nel corso della coltivazione o al termine della stessa, in linea con lo studio di fattibilità previsto dall'art. 12, lettera d, della stessa legge.

Trova, piuttosto, la sua *ratio* fondante nell'esigenza di indennizzare la collettività per il disagio comunque correlato allo sfruttamento del suolo, essendo certa l'incidenza negativa dell'attività estrattiva sul paesaggio e sull'ambiente inerenti alle zone limitrofe a quelle di collocazione della cava.

Il costo di un siffatto disagio finisce per gravare, coeentemente, su chi lo produce, in linea, del resto, con le indicazioni di principio derivate, in materia ambientale, dall'art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130.

Vengono così coperti gli oneri finanziari che gli enti interessati devono comunque affrontare per neutralizzare al meglio le conseguenze - nocive ma legittime, perché consentite dalla legge ed assentite dalle amministrazioni interessate - comunque correlate a siffatte iniziative economiche.

7.4.2.- Nel caso, tali considerazioni trovano immediata conferma nella significativa parte degli importi riscossi a tale titolo e devoluti ai comuni interessati per finanziare «interventi di manutenzione e valorizzazione ambientale ed infrastrutturale connessi all'attività estrattiva»; finalizzazione, questa, espressamente prevista dalla disposizione censurata.

Tale rilievo, diversamente da quanto sostenuto dal rimettente, non trova adeguata smentita nell'assegnazione alla Regione del 50 per cento dell'intero ricavato dalla esazione dei canoni in questione, senza che tale destinazione risulti espressamente connotata da altrettante indicazioni funzionali legate al ripristino ambientale.

Sotto questo profilo, il silenzio assunto sul punto dalla lettera della norma in esame non è decisivo. Una tale destinazione del ricavato dall'esazione dei canoni in esame, trova, piuttosto, una coerente giustificazione nella necessità di sostenere, da un punto di vista finanziario, la Regione in considerazione dell'impegno ad essa spettante nel pianificare e controllare l'attività estrattiva; compiti che la disciplina di riferimento riserva primariamente alla Regione stessa.

7.4.3.- Il canone previsto dalla disposizione censurata, si correla, inoltre, a parametri di determinazione che si mostrano estranei ai profili di redditività propri della relativa attività produttiva, così da marcare, sempre di più, le distanze dalla prospettiva tributaria.

Sia il riferimento alla quantità e qualità del materiale estratto, previsto in origine dalla normativa precedente, sia l'odierno riferimento alla estensione della superficie interessata dall'estrazione nonché ai volumi autorizzati, si basano su criteri di determinazione del dovuto che mettono al centro della quantificazione del canone la produzione derivante dalla relativa attività non in quanto indice di ricchezza effettiva desunta dall'attività di sfruttamento del giacimento, bensì come parametro dell'incidenza della stessa sull'ambiente circostante.

7.5.- In definitiva, il canone in esame si correla all'impegno profuso dagli enti interessati nella gestione amministrativa collegata alla relativa attività di impresa e mira ad indennizzare il pregiudizio che la collettività finisce per patire in conseguenza dell'autorizzazione relativa allo sfruttamento delle cave; pregiudizio al quale corrisponde uno specifico onere delle amministrazioni interessate quanto al ripristino delle condizioni ambientali e territoriali pregiudicate dall'attività di estrazione. Non a caso, del resto, i costi legati a siffatto pregiudizio non gravano su chi sfrutta il giacimento, laddove i lavori di coltivazione vengano sospesi e durante il periodo di tale sospensione (ai sensi del comma 7 del più volte citato art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013).

7.6.- Una tale ricostruzione si rivela conforme all'orientamento tracciato dalla giurisprudenza, ordinaria e amministrativa, nello scrutinare, in genere per ragioni afferenti alla giurisdizione, alcune disposizioni emanate sul tema in oggetto da altre Regioni, ed aventi un contenuto sostanzialmente analogo alla disciplina offerta dalle norme censurate.

7.6.1.- Assumono, in tal senso, un rilievo paradigmatico le considerazioni interpretative spese in riferimento al disposto dell'art. 15 della legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 78 (Disposizioni in materia di miniere), oggi non più vigente perché sostituito da altra disposizione avente un contenuto non dissimile.

Anche tale norma (al comma 3) destinava il contributo in questione alla realizzazione di «interventi infrastrutturali» e di «opere di tutela ambientale» comunque «correlati alle attività estrattive», nonché alle incombenze amministrative legate a tale attività di impresa, ripartendo il riscosso tra i comuni interessati e la Regione; e ne rapportava la quantificazione ad indici non immediatamente espressivi della redditività della relativa iniziativa economica (comma 2).

Proprio in ragione di tali caratteristiche è stata esclusa la natura tributaria del contributo previsto dalla detta disposizione, il quale, piuttosto, viene descritto in termini di «strumento diretto ad assicurare l'esecuzione di interventi pubblici [...] funzionali alla salvaguardia dei beni collettivi dell'ambiente e del territorio dall'impatto su di essi della localizzazione delle cave e dell'esercizio dell'attività estrattiva, in quanto incidenti in modo rilevante e diffuso sia sul paesaggio e sulla viabilità prossima ed a media distanza e sia sulla salubrità dell'atmosfera, con evidenti ricadute anche sulla sopravvivenza o normale sviluppo della flora e la fauna nelle zone limitrofe» (Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanze 24 dicembre 2009, n. 27347 e 19 dicembre 2009, n. 26815; analogamente, TAR Toscana, sezione seconda, sentenza 3 marzo 2015, n. 344).

7.6.2.- Una tale lettura, del resto, è stata estesa dalla giurisprudenza amministrativa a contributi omologhi previsti da norme di altre leggi regionali (*ex multis*, TAR Campania, Napoli, sezione quarta, sentenza 6 luglio 2016, n. 3402; sezione terza, sentenza 12 gennaio 2015, n. 138). Ne emerge un quadro interpretativo complessivo che, secondo quanto già evidenziato da questa Corte (sentenza n. 52 del 2018), senza assurgere al rango di «diritto vivente» sul tema, per la diversità delle fonti e, in parte, dei contenuti delle relative disposizioni scrutinate, rappresenta tuttavia una chiara conferma della correttezza delle precedenti considerazioni spese nell'escludere natura tributaria alla prestazione patrimoniale in esame.

7.7.- Il canone in oggetto, principalmente caratterizzato da tale peculiare connotazione indennitaria, è dunque privo della funzione genericamente contributiva al bilancio degli enti interessati o commutativa di un servizio, che caratterizza i tributi.

Non ha, pertanto, natura tributaria, difettando i caratteri che lo condizionano, sopra indicati, stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale.

Di qui l'infondatezza della prima questione.

8.- Secondo il rimettente, la medesima disposizione sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., perché fonte di irragionevoli discriminazioni. A parità di superficie interessata, i nuovi criteri di determinazione mettono, ad avviso del TAR, sullo stesso piano tutti i soggetti che svolgono la relativa attività di estrazione, quale che sia il materiale oggetto della relativa iniziativa imprenditoriale ed a prescindere dalla relativa capacità remunerativa.

Secondo il rimettente, dunque, viene imposto, irrazionalmente, il medesimo trattamento a situazioni differenti.

8.1.- La censura non coglie nel segno perché è legata a presupposti logici non coerenti con la *ratio* della disposizione censurata (sentenza n. 290 del 2010).

Si è già evidenziato che la ragione fondante della prestazione patrimoniale disposta dalla norma in esame si lega sia allo sforzo amministrativo correlato a tale attività di impresa; sia all'esigenza di far gravare il costo del relativo disagio patito dalla collettività sui soggetti, che, ottenuto il titolo legittimante, determinano il pregiudizio ambientale intrinsecamente legato all'attività estrattiva. All'interno di questo più esteso ambito di riferimento, la disposizione in oggetto persegue, anche, l'ulteriore obiettivo della individuazione del metodo applicativo più idoneo a garantire una puntuale esazione del dovuto.

Muovendo da tali presupposti, non appare convincente il cardine logico sul quale riposa la prospettata disuguaglianza tra le imprese che esercitano l'attività di estrazione.

La diversa possibilità di rendimento dell'attività, in ragione del maggior valore di mercato del materiale

estratto, deve ritenersi influente una volta che si colleghi il canone in esame non ai valori di produzione reddituale della relativa iniziativa imprenditoriale, bensì alla esigenza di compensare il costo amministrativo ed il disagio ambientale conseguenti alla attività di cava. In particolare, i profili di erosione territoriale e ambientale conseguenti all'attività estrattiva, prescindono dalla potenziale redditività della relativa iniziativa economica, che ovviamente troverà, invece, rilievo nella determinazione dell'imponibile ai fini della tassazione sul reddito delle imprese.

Infatti, nei criteri di determinazione del canone introdotti dalla novella, viene data rilevanza essenziale alla deturpazione del paesaggio, certamente correlata alla quantità di superficie interessata dall'attività di scavo; e, nell'ottica indennitaria, si tempera il relativo parametro coniugandolo con il riferimento ai volumi di estrazione autorizzati, ancor più concretamente indicativi dell'effettiva modificazione ambientale assentita.

9.- Il TAR dubita, infine, della legittimità costituzionale del comma 8 della medesima legge reg. n. 9 del 2013, così come introdotto dall'art. 83 della legge reg. n. 9 del 2015, in relazione agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 1 Prot. addiz. CEDU.

Con la norma censurata, secondo il rimettente, si dispone, in modo arbitrario e irragionevole, l'efficacia retroattiva dei nuovi criteri di determinazione del canone in esame, estendendone l'applicazione anche all'anno 2014, così da ledere il legittimo affidamento riposto, dai titolari dell'attività di estrazione, sul mantenimento delle condizioni di quantificazione del detto corrispettivo garantite dalla previgente normativa.

9.1.- Preliminarmente, in linea con quanto eccepito dalla difesa della Regione, va dichiarata l'inammissibilità della questione con riguardo al parametro convenzionale, evocato per il tramite del primo comma dell'art. 117 Cost.

Tale parametro risulta richiamato solo nominalmente dal rimettente, che non ha argomentato sul punto nelle due ordinanze. Le relative motivazioni, *in parte qua*, risultano, piuttosto, esclusivamente riferite all'asserita lesione dell'art. 3 Cost.

9.2.- Con riguardo al parametro interno, la censura si rivela infondata.

9.3.- Va in primo luogo confermato che la disposizione censurata, rendendo applicabili i nuovi criteri di determinazione del canone anche all'esercizio relativo al 2014, ha natura retroattiva.

I nuovi criteri previsti dalla novella, in vigore dal 15 maggio 2015, finiscono per incidere su una prestazione che, alla data di entrata in vigore della riforma, doveva ritenersi già compiutamente definita.

E infatti, in virtù di quanto previsto dall'art. 5 del decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità dell'11 aprile 2014, reso in attuazione dell'originario tenore dell'art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013, il pagamento della prestazione in esame, relativa all'anno 2014, andava effettuato entro il 31 marzo 2015.

9.4.- Va, poi, rimarcato che il presupposto logico dell'intero ragionamento sotteso alla dedotta illegittimità costituzionale attiene alla misura dell'aumento fatto gravare sui soggetti che esercitano l'attività di sfruttamento delle cave, nel passaggio tra quanto originariamente dovuto nel 2014 e gli importi rivendicati dagli enti competenti, per il medesimo periodo di esercizio, in esito alla novella.

L'incidenza quantitativa di siffatto aumento renderebbe arbitraria e irrazionale la disposta retroattività delle modifiche.

9.5.– Ciò precisato, va ribadito che l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce un «elemento fondamentale e indispensabile dello Stato di diritto» (sentenze n. 822 del 1988 e n. 349 del 1985) e «trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ma non già in termini assoluti e inderogabili» (sentenza n. 56 del 2015).

Come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (in consonanza anche con quella della Corte EDU), la tutela dell'affidamento non comporta che, nel nostro sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, e ciò «anche se il loro oggetto sia costituito dai diritti soggettivi perfetti, salvo, qualora si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionale della materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.)», fermo restando tuttavia che dette disposizioni, «al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino» (sentenze n. 16 del 2017 e n. 822 del 1988; in senso analogo, *ex plurimis*, sentenze n. 203 del 2016; n. 64 del 2014; n. 1 del 2011; n. 302 del 2010; n. 236, n. 206 e n. 24 del 2009; n. 409 e n. 264 del 2005; n. 446 del 2002; n. 416 del 1999).

L'affidamento da tutelare postula, tuttavia, il consolidamento, nel tempo, della situazione normativa che ha generato la posizione giuridica incisa dal nuovo assetto regolatorio, sia perché protratta per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento (sentenza n. 56 del 2015).

Se, dunque, interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi in grado di comprimere posizioni consolidate, è comunque necessario, per un verso, che l'incidenza peggiorativa non sia sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito nell'interesse della collettività; per altro verso, che l'intervento di modifica sia prevedibile, non potendosi tollerare mutamenti retroattivi dell'assetto di interessi relativo a rapporti di durata consolidati nel tempo, del tutto inaspettati (sentenze n. 203 del 2016 e n. 64 del 2014).

9.6.– L'esame della *ratio* e del contenuto della norma impugnata induce ad escludere che questa abbia inciso in modo irragionevole, arbitrario e imprevedibile così da ledere – come denunciano le ordinanze rimettenti – il principio evocato.

9.6.1.– In primo luogo, va considerato che il canone in questione è stato introdotto nel 2013, mentre le modifiche apportate risalgono al 2015.

L'ambito temporale sopra descritto rende evidente che nel caso non poteva essersi consolidato un affidamento particolarmente radicato nel tempo quanto al tenore delle disposizioni previgenti, avuto riguardo ai criteri di determinazione della prestazione patrimoniale in esame.

9.6.2.– Il portato di novità che connotava l'introduzione delle norme modificate dalle disposizioni censurate – tramite le quali, per la prima volta, per i titolari di autorizzazione all'attività estrattiva, è stato disposto il pagamento della prestazione in oggetto – rendeva inoltre prevedibile, anche in un breve lasso temporale, una fisiologica instabilità di disciplina, motivata dall'esigenza di individuare non solo e non tanto i criteri di quantificazione del dovuto maggiormente confacenti alla tipologia dei rapporti in esame, ma anche le modalità attraverso le quali pervenire

ad una più puntuale escussione della relativa obbligazione.

Siffatta prevedibilità della modifica, del resto, trova una rilevante conferma nel secondo dei già evidenziati tentativi di innovazione posti in essere dalla Regione nel corso del 2014, quello legato al disposto dell'art. 75 della delibera legislativa dell'1 agosto 2014, in approvazione del disegno di legge n. 782, il quale anticipava l'introduzione dei criteri di determinazione del canone attualmente vigenti.

Per quanto già segnalato, siffatto tentativo non venne portato a termine per l'impugnazione della delibera legislativa che lo conteneva, all'epoca proposta, innanzi a questa Corte, dal Commissario dello Stato, prospettando minori entrate: motivazioni che si pongono in aperta distonia logica con il contenuto della censura sollevata dalle ordinanze di rinvio (le quali logicamente riposano, piuttosto, su un asserito considerevole aumento di entrate derivante dalla applicazione dei nuovi criteri).

La prevedibilità dell'introduzione dei nuovi criteri trova, inoltre, riscontro nelle ragioni di interesse pubblico – messe in luce dai lavori preparatori – che hanno imposto le modifiche oggetto di censura. Ragioni, emerse già nel primo anno di applicazione del canone in esame (come reso evidente dal tenore dell'art. 75 citato da ultimo), legate alle difficoltà incontrate nella puntuale verifica ed esazione del dovuto; e ciò in considerazione del metodo di accertamento correlato agli originari criteri di determinazione, fondato sull'autocertificazione della quantità di materiale estratto da parte del soggetto passivo della prestazione, tale da rendere non agevole un utile riscontro, quantomeno in termini di tempestività, degli importi da riscuotere da parte degli organi demandati al relativo controllo.

9.6.3.– È di immediata evidenza che la compiutezza dell'accertamento del dovuto e la puntualità nell'escussione del canone rappresentano segmenti imprescindibili del percorso che porta alla utile realizzazione dell'interesse della collettività sotteso alla prestazione patrimoniale prevista dalle disposizioni in esame, altrimenti vanificato. L'obiettivo perseguito con l'introduzione dei nuovi criteri di determinazione si fonde, dunque, inscindibilmente con le ragioni sottese alla previsione del canone dovuto dai soggetti che svolgono l'attività estrattiva; ragioni dotate di primario rilievo, perché correlate alla tutela dei valori ambientali compromessi dalla detta iniziativa imprenditoriale.

9.6.4.– La natura ed il rilievo dell'interesse collettivo perseguito dal legislatore regionale rendono, innanzitutto, non arbitrarie le modifiche introdotte dalla novella censurata, volte a rendere efficiente la fase di accertamento e riscossione del dovuto a tale titolo. Portano, inoltre, ad escludere che l'intervento normativo in esame possa aver arrecato una sproporzionata compressione delle posizioni soggettive coinvolte: sia perché queste ultime riposano su un affidamento tutt'altro che radicato nel tempo (sentenza n. 56 del 2015), ulteriormente messo in discussione dalla già rimarcata prevedibilità della riforma adottata; sia perché è evidentemente modesto l'ambito temporale di retrodatazione degli effetti delle nuove disposizioni, limitato al dovuto per un solo esercizio. Considerazione, quest'ultima, che finisce per privare di effettivo rilievo il profilo legato alle addotte conseguenze economiche che derivano dalla retroattività dei criteri in contestazione, elemento fondante la censura prospettata.

Per questi motivi

La Corte costituzionale

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile la costituzione della parte privata Fratelli Calamaio di Calamaio Ettore & C. snc;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale), nella parte in cui ha introdotto il comma 8 dell'art. 12 della legge della Regione siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale) sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con la legge 4 agosto 1955, n. 848, con le ordinanze indicate in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha modificato il comma 1 dell'art. 12 della legge della Regione siciliana n. 9 del 2013, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha introdotto il comma 8 dell'art. 12 della legge della Regione siciliana n. 9 del 2013, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2018.

Il presidente: Lattanzi

Il redattore: Barbera

Il cancelliere: Perrone

Depositata in cancelleria il 26 aprile 2018.

Il cancelliere: Perrone

(2018.19.1170)045

PRESIDENZA

Provvedimenti concernenti nomina dei commissari straordinari degli Istituti autonomi case popolari di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Palermo.

Con decreto presidenziale n. 203/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 173 del 18 aprile 2018, al dott. Vincenzo Marchingiglio è stato conferito, fino al 30 settembre 2018, l'incarico di commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Enna, con le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione.

(2018.18.1130)067

Con decreto presidenziale n. 207/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 174 del 18 aprile 2018, all'arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Palermo, con le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione, fino al 30 settem-

bre 2018, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione.

(2018.18.1128)067

Con decreto presidenziale n. 209/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 171 del 18 aprile 2018, al dott. Gioacchino Pontillo è stato conferito, fino al 30 settembre 2018, l'incarico di commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Agrigento, con le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione.

(2018.18.1131)067

Con decreto presidenziale n. 211/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 172 del 18 aprile 2018, al geom. Riccardo Rizza è stato conferito, fino al 30 settembre 2018, l'incarico di commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Caltanissetta, con le funzioni del presidente e del consiglio di amministrazione, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione.

(2018.18.1129)067

Provvedimenti concernenti conferma degli incarichi conferiti ai commissari straordinari degli Istituti autonomi case popolari di Acireale, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Con decreto presidenziale n. 204/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 170 del 18 aprile 2018, l'incarico conferito all'ing. Giuseppe Pirrello con D.P. n. 31/Serv. 1°/SG del 15 febbraio 2018, quale commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Trapani con le funzioni di presidente e del consiglio di amministrazione, è stato confermato senza soluzione di continuità fino al 30 settembre 2018, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione.

Con decreto presidenziale n. 205/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 170 del 18 aprile 2018, l'incarico conferito all'ing. Antonino Lutri con D.P. n. 30/Serv. 1°/SG del 15 febbraio 2018, quale commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Siracusa con le funzioni di presidente e del consiglio di amministrazione, è stato confermato senza soluzione di continuità fino al 30 settembre 2018, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione.

Con decreto presidenziale 206/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 170 del 18 aprile 2018, l'incarico conferito all'ing. Ignazio Pagano Mariano con D.P. n. 29/Serv.1°/SG del 15 febbraio 2018, quale commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Ragusa con le funzioni di presidente e del consiglio di amministrazione, è stato confermato senza soluzione di continuità fino al 30 settembre 2018, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione.

Con decreto presidenziale n. 208/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 170 del 18 aprile 2018, l'incarico conferito all'ing. Leonardo Santoro con D.P. n. 27/Serv. 1°/SG del 15 febbraio 2018, quale commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Messina con le funzioni di presidente e del consiglio di amministrazione, è stato confermato senza soluzione di continuità fino al 30 settembre 2018, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione.

Con decreto presidenziale n. 210/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 170 del 18 aprile 2018, l'incarico conferito all'ing. Gaetano Laudani con D.P. n. 33/Serv.1°/SG del 15 febbraio 2018, quale commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Catania con le funzioni di presidente e del consiglio di amministrazione, è stato confermato senza soluzione di continuità fino al 30 settembre 2018, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione.

Con decreto presidenziale n. 212/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 170 del 18 aprile 2018, l'incarico conferito al dott. Maurizio Maccarrone con D.P. n. 26/Serv.1°/SG del 15 febbraio 2018, quale commissario straordinario dell'I.A.C.P. di Acireale con le funzioni di presidente e del consiglio di amministrazione, è stato confermato senza soluzione di continuità fino al 30 settembre 2018, nelle more del perfezionamento delle procedure costitutive dell'ordinario organo di amministrazione.

(2018.18.1126)067

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.).

Con decreto presidenziale n. 213/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 175 del 18 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, la d.ssa Anna Lo Cascio, funzionario direttivo dell'Amministrazione regionale, è stata nominata commissario liquidatore dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.).

(2018.18.1133)058

Nomina del commissario liquidatore degli enti soppressi Ente Minerario Siciliano (E.M.S.) ed Ente Siciliano per la Promozione Industriale (E.S.P.I.)

Con decreto presidenziale n. 214/Serv.1°/SG del 3 maggio 2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 128 del 19 marzo 2018, il dott. Americo Cernigliaro, dirigente in quiescenza dell'Amministrazione regionale, è stato nominato commissario liquidatore degli enti soppressi Ente Minerario Siciliano (E.M.S.) ed Ente Siciliano per la Promozione Industriale (E.S.P.I.).

(2018.18.1132)051

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Fondazione Beato Cardinale Dusmet - Fondo di solidarietà antiusura.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della Fondazione Beato Cardinale Dusmet - Fondo di solidarietà antiusura, con sede legale in Catania, disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 740 del 23 aprile 2018.

(2018.18.1119)099

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

PSR Sicilia 2014/2020 - Approvazione del quadro degli impegni ai fini della riduzione o esclusione relativamente alla sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento".

Con decreto n. 367 del 6 marzo 2018 del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura, registrato alla Corte dei conti in data 17 aprile 2018, reg. n. 1, foglio n. 327, e stato approvato il quadro degli impegni ai fini della riduzione o esclusione relativa alla sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento" - PSR Sicilia 2014/2020.

Il suddetto decreto col relativo allegato è stato pubblicato in forma integrale nelle apposite sezioni dei siti istituzionali del PSR Sicilia 2014/2020 e della Regione siciliana - sezione strutture regionali - Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - Dipartimento agricoltura.

(2018.21.1314)003

Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia orientale.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, n. 28/Gab del 12 aprile 2018, è stato prorogato l'incarico al dott. Marcello Maisano di commissario straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia orientale, giusta nomina di cui ai DD.AA. n. 12/Gab e n. 22/Gab rispettivamente del 15 febbraio 2018 e 19 marzo 2018, fino al 30 settembre 2018.

Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito istituzionale della Regione siciliana, Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sezione decreti assessoriali anno 2018.

(2018.18.1111)039

Proroga dell'incarico conferito al commissario straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, n. 29/Gab del 12 aprile 2018, è stato prorogato l'incarico al dott. Vincenzo Pernice di commissario straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale, giusta nomina di cui ai DD.AA. n. 13/Gab e n. 23/Gab rispettivamente del 15 febbraio 2018 e 19 marzo 2018, fino al 30 settembre 2018.

Il suddetto decreto è pubblicato in versione integrale nel sito istituzionale della Regione siciliana, Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, sezione decreti assessoriali anno 2018.

(2018.18.1111)039

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Scioglimento, senza nomina di liquidatore, della cooperativa Solare Uno, con sede in Enna.

Con decreto n. 506/10.S del 5 aprile 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545/septiesdecies del codice civile senza nomina di liquidatore, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione	Sede	Codice fiscale	D.D.G. n. del
SOLARE UNO	ENNA	01127180865	506/10.S del 5/4/2018

(2018.18.1117)042

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative con sede nelle province di Ragusa, Catania ed Enna.

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività produttive dal n. 507/10.S al n. 511/10.S del 5 aprile 2018, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione	Sede	Cod. fiscale	D.D.G. n.	del
Pescatori S. Lucia	Scicli	00237260880	507/10.S	5/4/2018
Tomasello	Biancavilla	04622000877	508/10.S	5/4/2018
Prometeo	Valverde	03375120874	509/10.S	5/4/2018
La Terrazza	Bronte	04383410877	510/10.S	5/4/2018
Giunone	Pietraperzia	00665420865	511/10.S	5/4/2018

(2018.18.1114)042

Costituzione della commissione per l'abbinamento Esperto/Progetto nell'ambito della valutazione dei progetti di cui alle azioni 1.1.3, 1.1.5 e 1.2.3, in attuazione del PO FESR 2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 782 del 22 maggio 2018, è stata costituita la commissione per l'abbinamento Esperto/Progetto nell'ambito della valutazione dei progetti di cui alle azioni 1.1.3, 1.1.5 e 1.2.3, in attuazione del PO FESR 2014/2020.

(2018.21.1307)129

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti approvazione delle Piste di controllo per le procedure di attuazione delle azioni 4.3.1 e 4.1.1. del PO FESR Sicilia 2014/2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 109 del 27 febbraio 2018, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018, reg. n. 1, fg. n. 23, è stata approvata la Pista di controllo per la procedura di attuazione di Aiuti - Azione 4.3.1 "Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle città e delle aree periurbane" relativa alla "Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids)" del PO FESR Sicilia 2014-2020 in coerenza con la procedura di attuazione dell'Azione 4.3.1 del PON IC 2014-2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 111 del 27 febbraio 2018, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018, reg. n. 1, fg. n. 24, è stata approvata la Pista di controllo per la procedura di attuazione di Aiuti - Azione 4.3.1 "Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come infrastruttura delle città e delle aree periurbane" relativa alla "Realizzazioni interventi sulle reti di trasmissione" del PO FESR Sicilia 2014-2020 in coerenza con la procedura di attuazione dell'Azione 4.3.1 del PON IC 2014-2020.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia n. 122 del 5 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018, reg. n. 1, fg. n. 25, è stata approvata la Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a regia "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione dei singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo. Regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) e delle emissioni inquinanti attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo" Azione 4.1.1. del PO FESR Sicilia 2014-2020.

(2018.20.1243)131

Modifica del decreto 14 dicembre 2015 intestato alla ditta Rekogest s.r.l., con sede legale ed impianto in Termini Imerese.

Con decreto n. 236 del 5 aprile 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato modificato il decreto n. 2343 del 14 dicembre 2015 intestato alla ditta Rekogest s.r.l., con sede legale ed impianto in Z.I. c.da Canne Masche - Termini Imerese (PA), con l'identificazione dei codici CER da sottoporre alle operazioni di trituratione e con l'aumento della quantità massima di rifiuti non pericolosi ammessi in ingresso all'impianto e con l'aumento dello stoccaggio in contemporanea di rifiuti non pericolosi.

(2018.18.1113)119

Autorizzazione alla ditta GM s.r.l., con sede in Cinisi, all'utilizzo di un impianto mobile per lo svolgimento di campagne di attività di biostabilizzazione di rifiuti.

Con decreto n. 3131 del 14 aprile 2018 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lvo n. 152/06 e ss.mm.ii., la ditta GM s.r.l. (c.f./P.I. 06057860824), con sede in Cinisi (PA), in c/da San Giovanni, è stata autorizzata all'utilizzo dell'impianto mobile prodotto dalla ditta "Montalbano Recycling", modello ECOCOMPOST SC 5000, individuato dal numero di matricola ECOMPSC500001/0617, per lo svolgimento di campagne di attività di biostabilizzazione di rifiuti individuati dai codici CER riportati nella tabella di cui all'articolo 2 del medesimo provvedimento, con capacità massima di trattamento pari a 3 t/giorno, per una capacità complessiva annua di 900 tonnellate.

(2018.18.1110)119

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Comunicato relativo al decreto n. 852 dell'11 maggio 2018 di Conformità di 16 interventi finanziati con FSC - Obiettivi di servizio "Servizi di cura per la prima infanzia", azione 9.3.1 del PO FESR 2014-2020.

Si comunica che nei siti: www.euroinfoscilia.it e <http://dipartimento-famiglia-sicilia.it> è stato pubblicato il decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 852 dell'11 maggio 2018 di Conformità di 16 interventi finanziati con FSC-Obiettivi di servizio "Servizi di cura per la prima infanzia" di cui alla delibera CIPE n. 79/2012, all'azione 9.3.1 del PO FESR 2014/2020.

(2018.20.1227)132

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Ammissione a finanziamento e impegno di somma per la realizzazione di lavori nell'Interporto di Catania.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 984 del 26 aprile 2018, è stato ammesso a finanziamento ed è stata impegnata la somma di cui alla legge regionale n. 20/2003 per lavori inerenti la realizzazione del lotto 3 Polo Intermodale dell'Interporto di Catania.

(2018.18.1134)110

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione della graduatoria provvisoria dell'Avviso pubblico n. 1/2018 "Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale a.s.f. 2017-2018".

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale n. 1881 del 21 maggio 2018, è stata approvata la graduatoria provvisoria dell'Avviso pubblico n. 1/2018 "Avviso per la realizzazione dei percorsi formativi di istruzione e formazione professionale a.s.f. 2017-2018".

Il provvedimento nella versione integrale è disponibile per la consultazione nel sito ufficiale del Dipartimento istruzione e formazione professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e nel sito del Fondo sociale europeo www.sicilia-fse.it al fine di assicurare ampia diffusione.

(2018.21.1306)140

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Approvazione della convenzione per la realizzazione del progetto "La farmacia dei servizi: realizzazione piattaforma informatica".

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 758 del 2 maggio 2018, è stata

approvata la convenzione sottoscritta tra la Regione Sicilia e l'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina per la realizzazione del progetto "La farmacia dei servizi: realizzazione piattaforma informatica", che è parte integrante del suddetto decreto.

Per la realizzazione delle attività previste nella convenzione è stata assegnata all'A.O.U. Policlinico G. Martino la somma di € 180.000,00 a valere sul finanziamento assegnato con D.A. n. 641/2014.

(2018.18.1121)028

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di un piano di lottizzazione nel comune di Capaci.

Con decreto n. 127/Gab del 13 aprile 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 68/2018 del 28 marzo 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che il piano di lottizzazione ubicato in contrada: "Torre Puccio" - Capaci - in z.t.o. "C3", lotto censito in catasto al fg. n. 3, part. n. 1785 e n. 7, proposto dalla ditta "Stratos soc. coop. edil. Pegaso - PA s.r.l.", non sia da assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 68/2018 del 28 marzo 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

Avverso il decreto n. 127/Gab del 13 aprile 2018 è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120.

(2018.18.1112)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante urbanistica del comune di Gravina di Catania - sentenza TAR Sicilia - ditta Francesco Cantone ed altri.

Con decreto n. 138/Gab del 18 aprile 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 61 del 28 marzo 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza

regionale, ha disposto che la "Variante urbanistica - Sentenza TAR Sicilia n. 408/2016 prot. 17056/2016 - ditta Francesco Cantone ed altri" del comune di Gravina di Catania (CT) sia da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 61/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

(2018.18.1109)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di una variante urbanistica per l'edificazione di nuovi edifici nel comune di Palagonia.

Con decreto n. 139/Gab del 18 aprile 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 66 del 28 marzo 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, ha disposto che la "Variante urbanistica per l'edificazione di nuovi edifici privati nella zona agricola a favore di nuclei familiari con componenti con grave disabilità motoria, ex legge n. 104/92, art. 3, comma 3 - ditta Sciacca Giuseppe, Di Pietro Giuseppe ed altri" del comune di Palagonia (CT) sia da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 66/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

(2018.18.1108)119

Esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di varianti urbanistiche del comune di Catania.

Con decreto n. 140/Gab del 18 aprile 2018, l'Assessore per il territorio e l'ambiente, in qualità di autorità competente per la VAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in conformità al parere n. 70 del 28 marzo 2018 reso dalla commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ha disposto che le "varianti urbanistiche finalizzate alla ritipizzazione urbanistica di aree con vincoli espropriativi decaduti del territorio comunale di Catania (area di via Monte Po, area di via Aldebaran, area di Via Carrubella)" del comune di Catania siano da non assoggettare alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni contenute nel citato parere n. 70/2018 reso dalla commissione tecnica specialistica.

(2018.18.1124)119

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.

ERRATA CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 7 marzo 2018, n. 6.

Regolamento di attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 29. Sistema di certificazione regionale delle competenze.

Nel decreto presidenziale di cui in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 18 del 20 aprile 2018, il nominativo dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale indicato in calce al decreto anziché "ARMAO" deve correttamente leggersi: "LAGALLA".

(2018.15.911)088

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Toyschool di Santanneria Rosa - via Vittorio Veneto, 267.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valentini Renato - via Maqueda, 185; Graffill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipot" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2018

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione